

334^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 MARZO 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi della vice presidente SALVATO
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE

| | | | |
|---|--------|---|--------------------|
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 3 | DE LUCA Athos (<i>Verdi-L'Ulivo</i>) | Pag. 20 |
| PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO | 4 | * CARPI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato | 23 |
| GRUPPI PARLAMENTARI | | SALUTO AL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO SLOVENO | |
| Nuova denominazione, composizione e Comitato direttivo | 4 | PRESIDENTE | 25 |
| DISEGNI DI LEGGE | | DISEGNI DI LEGGE | |
| Discussione: | | Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1780-B: | |
| (1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati): | | PRESIDENTE | 25 e <i>passim</i> |
| BESOSTRI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>), relatore ... | 4, 21 | LUBRANO DI RICCO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>) | 39 e <i>passim</i> |
| MAGNALBÒ (AN) | 5 | BESOSTRI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>), relatore | 39 e <i>passim</i> |
| BEDIN (PPI) | 8 | MAGGIORE (<i>Forza Italia</i>) | 40 e <i>passim</i> |
| BETTAMIO (<i>Forza Italia</i>) | 11 | FUMAGALLI CARULLI (<i>Rin. Ital. e Ind.</i>) | 40 e <i>passim</i> |
| FUMAGALLI CARULLI (<i>Rin. Ital. e Ind.</i>) ... | 14 | ANTOLINI (<i>Lega Nord-Per la Padania indip.</i>) | 40, 73 |
| CAPONI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>) | 18 | BETTAMIO (<i>Forza Italia</i>) | 41, 67, 94 |
| | | * CARPI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato | 41 e <i>passim</i> |
| | | MAGNALBÒ (AN) | 44 e <i>passim</i> |
| | | GUBERT (<i>CDU-CDR</i>) | 55 e <i>passim</i> |
| | | * PINGGERA (<i>Misto</i>) | 55, 78 |

| | |
|---|--|
| SMURAGLIA (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) ... Pag. 59, 62 | GRUPPI PARLAMENTARI |
| RESCAGLIO (<i>PPI</i>) 77, 81 | Variazioni nella composizione Pag. 124 |
| TAROLLI (<i>CCD</i>) 77, 81 | |
| BARBIERI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) 83 | DISEGNI DI LEGGE |
| MANCA (<i>Forza Italia</i>) 90 | Annunzio di presentazione 124 |
| MURINEDDU (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) 94, 96 | |
| Cò (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>) 95 e <i>passim</i> | GOVERNO |
| SPECCHIA (<i>AN</i>) 114 | Trasmissione di documenti 124 |
| ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 13 MARZO 1998 .. | MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI |
| 115 | Apposizione di nuove firme a mozioni .. 125 |
| | Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 125 |
| <i>ALLEGATO</i> | Annunzio 125, 126, 130 |
| | Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 169 |
| INTERVENTI | |
| Documento allegato all'intervento del senatore Magnalbò nella discussione generale sul disegno di legge n. 1780-B 116 | N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore</i> |

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Ayala, Battafarano, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Bruno Ganeri, Brutti, Cabras, Carella, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, Cortiana, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Lauro, Lavagnini, Leone, Meloni, Parola, Pasquini, Petruccioli, Pettinato, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lauricella, a Praga, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Speroni, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Squarcialupi, a Zagabria e Trieste, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Conte, a Yerevan (Armenia), per attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Calvi, Centaro e Pardini, a Milano e Brescia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Sono assenti i senatori Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Elia, Loiero, Pieroni, Salvato e Salvi, componenti del Comitato della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, perchè impegnati nella discussione alla Camera del progetto di legge costituzionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione, composizione e Comitato direttivo

PRESIDENTE. In data 11 marzo 1998 il Gruppo Federazione Cristiano Democratica-C.D.U. ha comunicato di modificare la propria denominazione dando vita al Gruppo Cristiani Democratici Uniti-Cristiani Democratici per la Repubblica (CDU-CDR).

Hanno aderito al nuovo Gruppo i senatori: Camo, Cimmino, Cirami, Costa, Dentamaro, Ferrarello, Folloni, Gubert, Loiero, Minardo, Napoli Roberto, Nava, Ronconi e Zanoletti.

Il Comitato direttivo del Gruppo stesso risulta così composto:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Presidente: | Folloni |
| Vicepresidente Vicario: | Napoli Roberto |
| Vicepresidente: | Zanoletti |
| Segretari: | Ronconi e Minardo |

Discussione del disegno di legge:

(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del nostro Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Besostri, intende integrare la relazione scritta?

BESOSTRI, *relatore*. Sì, signor Presidente, ma solo con brevissime considerazioni, in quanto sia la relazione di cui all'atto Senato n. 1780-C sia l'altra, relativa all'atto Senato n. 1780, danno conto dei problemi di carattere più generale.

Vorrei sottolineare che mai come in questa occasione si dimostra l'utilità di una collaborazione tra i due rami del Parlamento, anche se questo a volte costringe ad una navetta fra Camera e Senato. Come esempi positivi di tale collaborazione vorrei indicare gli articoli 3, 13 e 14: l'articolo 3, nel testo del Senato naturalmente, sulla trasparenza dello stato delle direttive comunitarie, l'articolo 13 sulle nuove procedure per l'attuazione e l'articolo 14 sulla collaborazione nella fase ascendente, perchè purtroppo a volte ci accorgiamo degli effetti negativi delle direttive comunitarie al momento della loro applicazione mentre c'è stata disattenzione nel momento in cui sono state formulate, quando cioè si tratta di intervenire sulle proposte.

Chiedo anche ai colleghi di tenere presente l'esigenza di una rapida approvazione di questo disegno di legge. D'altronde il Senato aveva fatto la sua parte approvando il 3 giugno del 1997 il testo e trasmettendolo alla Camera dei deputati e il trascorrere del tempo richiede continui aggiornamenti. In sede di riforma andrebbe pensata per la legge comunitaria una vera e propria sessione con tempi certi di inizio e di fine della trattazione della materia.

Infine, trattando la legge comunitaria una serie di problemi vastissimi ed estremamente tecnici, devo riconoscere come relatore che le segnalazioni che provengono anche dai soggetti interessati all'applicazione delle normative sono state molto utili. Auspicherei che l'intervento, sotto forma di segnalazione delle organizzazioni e dei soggetti interessati sia regolamentato e non avvenga in via di fatto come adesso accade.

Mi resta inoltre da preannunciare che su una serie di emendamenti, che pure trovano il mio consenso, chiederò ai proponenti il sacrificio del loro ritiro, proprio per facilitare l'approvazione in quarta lettura della legge comunitaria da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Con queste indicazioni, e riservandomi di tornare in occasione dell'esame dei singoli emendamenti sulle singole questioni, termino la mia relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Magnalbò. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, signor Sottosegretario, signori senatori, ho letto con particolare attenzione la relazione che, come tutti i lavori del senatore Besostri, ha sempre una caratteristica, cioè è pregevole nel suo contenuto.

Stiamo parlando della legge comunitaria 1995-1997, che è approdata in Parlamento con un disegno di legge che risale al novembre 1996. Il Senato ha approvato il provvedimento, consistente in 31 articoli, nel giugno 1997; è stato trasmesso alla Camera tre giorni dopo e nel gennaio 1998, dopo sei mesi, la Camera stessa lo ha approvato e il disegno di legge è stato rimandato al Senato il 15 gennaio, il 24 febbraio è stato calendarizzato. Oggi è il 12 marzo e quindi i lavori sono stati celeri, anche quelli delle Commissioni.

L'approvazione di questo disegno di legge comporta, secondo la relazione, l'estinzione di 39 procedimenti di infrazione per omesso o ritardato recepimento: 16 depositati alla Corte in fase istruttoria; 23 sono le sentenze che l'Italia deve eseguire.

Non vorrei essere noioso, però vorrei delineare un quadro delle situazioni delle procedure di infrazione a tutto il 1996, che può essere desunto da una relazione che la Corte di giustizia europea ha inviato nel novembre 1997.

Le procedure di infrazione a carico dell'Italia in tutto sono 155, di cui: 75 sono lettere di messa in mora (siamo alla prima fase), 71 sono procedure di parere motivato (già siamo nella seconda fascia quando a fronte di una lettera di messa in mora lo Stato italiano non si è attivato); 9 sono ricorsi alla Corte di giustizia. Di queste 155 procedure, secondo un altro tipo di statistica, 12 sono per non conformità alle direttive, 28 per mancata applicazione, 85 per assenza di comunicazione di recepimento, quindi per assenza di notifica da parte dell'Italia, 30 sono ulteriori infrazioni non riguardanti le direttive ma violazioni di Trattati, regolamenti ed altro.

D'altra parte, a tutto il 1998 le direttive attuate per quanto riguarda il 1993 sono tre regolamenti e quattro atti amministrativi, tra cui l'atto 8892 sulle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. A tale riguardo, la preoccupazione è grave perchè anche nella legge comunitaria del 1994 troviamo direttive non attuate nel campo degli alimenti per animali. Se risaliamo alla storia degli ultimi due anni, il problema non è da poco perchè proprio attraverso l'alimentazione degli animali è sorto in Europa il flagello che poi è stato volgarmente chiamato della mucca pazza. Quindi si tratta di direttive importanti che noi non abbiamo applicato, che risalgono agli anni 1993-1994 e per le quali saranno aperti – se già non lo sono stati – procedimenti di infrazione.

A fronte di questa situazione, specie per quanto riguarda il Senato, abbiamo una struttura fragilissima per analizzare, valutare e compiere degli studi per applicare questo diritto europeo nell'ambito del diritto italiano. Infatti – come a tutti è noto – il Senato ha solamente la Giunta per gli affari delle Comunità europee, che non ha la dignità di vera e propria Commissione.

Questa Giunta è dotata di un unico funzionario e di un unico documentarista. La Camera dei deputati, viceversa, già nel 1996 ha trasformato la sua Giunta nella XIV Commissione denominata Commissione speciale per le politiche comunitarie, e ha dotato la struttura della stessa di quattro funzionari e sei documentaristi. Tuttavia, pur con questa struttura, il sistema italiano rimane insufficiente. Infatti, solamente quest'anno la Camera dei deputati ha deciso di calendarizzare non le direttive comunitarie già formate e concluse ma quelle in via di formazione. È qui il problema che ha l'Italia nei confronti dell'Europa: intervenire al momento della formazione dell'atto europeo e non al momento della sua conclusione solamente per procedere al recepimento. Questo è stato il vizio atavico che ha afflitto i rapporti tra l'Italia e l'Europa ed è il vizio che ha portato a quelle tristi conclusioni per cui alcune normative europee non si sono potute recepire nel modo più degno ma, addirittura, lo

sono state in contrasto con i principi sanciti a livello comunitario dimostrando carenze e insufficienze nel nostro sistema, come ad esempio nell'ultimo episodio noto a tutti con il nome di quote latte. Se l'Italia avesse partecipato più fattivamente e con più responsabilità, probabilmente, il problema non si sarebbe posto.

Voglio comunque ripetere che la partecipazione alla fascia ascendente del diritto comunitario è importante. Personalmente mi ero fatto carico, nel giugno del 1997, di proporre, nell'ambito dei lavori della Bicamerale per la riforma della seconda parte della Costituzione, di conferire al Senato il ruolo di Camera comunitaria interna con funzione di raccordo tra il sistema legislativo europeo e i sistemi legislativi statale e regionale. A me sembrava – e sembra – che una tale funzione fosse la più attuale e degna rispetto al mondo cui andiamo incontro. Va bene che l'Italia deve diventare un paese federale, ma per questo abbiamo le regioni, la Conferenza Stato-regioni e altri istituti, ma l'Italia deve anche entrare in Europa e attraverso l'Europa entrare nel mondo; pertanto deve essere dotata di un organismo estremamente valido per poter partecipare non solo all'applicazione, ma anche alla formazione del diritto comunitario che ancora in alcune direttive interne, in alcuni testi circolari, viene trattato – e qui si vede come non vi sia una maturazione vera e propria – come diritto internazionale mentre è qualcosa di ben diverso, avendo per oggetto la partecipazione all'Europa che non è uno Stato internazionale rispetto all'Italia.

Signor Presidente, le chiedo di poter inserire nell'ambito di questo mio intervento in discussione generale, il testo integrale di questo documento che ha una sua rilevanza e che non rileggo perchè sarebbe un atto odioso nei confronti di tutti i senatori. La ringrazio, signor Presidente, sicuro che così sarà fatto (*).

Per quanto riguarda la legge comunitaria è chiaro che Alleanza Nazionale voterà a favore perchè ritiene sia un atto dovuto, se non altro di civiltà, in uno sforzo che deve essere comune a tutte le forze politiche.

L'unica grave perplessità che avevamo riguardava l'articolo 37. A differenza di altri articoli, sui quali abbiamo presentato emendamenti, per quanto riguarda l'articolo 37 personalmente avrei chiesto lo stralcio dal testo, come richiesto peraltro anche dal senatore Passigli. Ma Alleanza Nazionale mi suggerisce di apportare a tale articolo 37 delle modifiche attraverso degli emendamenti, così come responsabilmente ho fatto attuando le direttive del mio partito. Ero convinto della necessità di non trattare questo articolo, anche perchè mi sembra che in questi giorni nella Commissione bicamerale, affrontando il tema dell'attuazione delle deleghe, cioè delle attribuzioni delle funzioni alle regioni e agli enti locali, si stia trattando anche tale argomento e non so quanto quello che è contenuto in questo testo sia conforme a quello che si sta facendo prefi-

(*) Il documento richiamato dal senatore Magnalbò, dal titolo «Proposta di conferire al Senato i compiti di Camera comunitaria interna con funzioni di raccordo tra il sistema legislativo europeo, il sistema legislativo statale ed il sistema legislativo regionale», è riportato in allegato al Resoconto stenografico.

gurando le modifiche costituzionali in tema di competenze relative agli enti locali e alle regioni.

Pertanto, avrei suggerito una breve riflessione in più; chiedo, quindi, al signor Sottosegretario, al relatore e al Governo se sia possibile riflettere un po' su questa vicenda, anche comparando i testi tra loro.

Concludendo il mio intervento, ringrazio e preannuncio che il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore di questo provvedimento relativo alla legge comunitaria.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Magnalbò. L'inserimento della parte non letta del suo intervento è autorizzato.

È iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, cari colleghi, il mio intervento riguarderà sostanzialmente l'aspetto politico di questa legge comunitaria richiamandomi, dal punto di vista contenutistico e tecnico, alla pregevole relazione svolta dal senatore Besostri e riprendendo uno degli spunti che, con molta acutezza, il senatore Magnalbò ha poc'anzi trattato.

Mi sembra infatti che, pur con alcuni limiti, la legge comunitaria in esame introduca il Parlamento in un percorso in parte innovativo; essa, infatti, non solo ci porta a riallincarci nel processo di recepimento delle direttive dell'Unione europea, ma ci consente anche di produrre normative e strumenti nuovi per l'attuazione delle stesse; soprattutto consente al Parlamento di svolgere un ruolo più forte nella fase ascendente.

L'articolo 13, come ha già ricordato il senatore Besostri, instaura un rapporto nuovo fondato sulla sistematicità e tempestività dell'informazione al Parlamento non solo delle deliberazioni finali degli organi dell'Unione europea, ma anche sui progetti di tali deliberazioni. In questo modo, il Parlamento è posto in grado di esercitare concretamente ed effettivamente la propria funzione di indirizzo al Governo e, da parte sua, il Governo si trova rafforzato, in sede di confronto con gli Stati dell'Unione, dal fatto di poter contare su un indirizzo parlamentare ben definito.

Desidero mettere al primo posto nella valutazione, politica ma soprattutto parlamentare, proprio questo aspetto del provvedimento. Oltre a recepire le direttive comunitarie scadute o in scadenza, con la legge comunitaria si coglie l'occasione per correggere, affinare e migliorare i meccanismi previsti dalle cosiddette leggi La Pergola e Fabbri; una correzione che è frutto di dieci anni di esperienza. Si introducono meccanismi più agili ed è stato conseguito un risultato politicamente di grande rilievo, perchè si è sancito – prevedendo anche strumenti adeguati per farlo – il coinvolgimento del Parlamento nella fase ascendente degli atti comunitari. È questo il momento in cui il Parlamento non è chiamato al compito spesso tecnico di recepire norme già adottate dall'Unione europea, ma è titolato a dare gli indirizzi politici a cui il Governo si atterra nel cooperare alla adozione delle deliberazioni comunitarie. La fase discendente, traspositiva, diventa più momento tecnico, che coerentemente il Parlamento affiderà sempre più al Governo, riservandosi il potere determinate dell'indirizzo e quello vincolante della verifica.

Anche su questa strada si incammina, ci incammina, la legge comunitaria 1997: un po' per convinzione, un po' per necessità. Essa copre – come ha ricordato anche il senatore Magnalbò – oltre un biennio di attività dell'Unione europea; un periodo, dal 1995 ad oggi, nel quale l'informazione al Parlamento sull'attività che si svolgeva in sede comunitaria è stata parziale; un periodo dopo il quale il Parlamento viene chiamato a dare attuazione a 132 direttive comunitarie, che interessano le materie più disparate: dalla tutela dei risparmiatori nei fondi di investimento, alla disciplina dell'attività agricola, al trasporto ferroviario, alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, per citare solo pochi esempi. Un numero così imponente di provvedimenti impegnativi non può che essere affrontato con un ricorso altrettanto esteso alla delega al Governo. Una necessità, dunque; ma anche un inizio, quello di immaginare procedure più rapide, anche se parlamentariamente corrette, per la trasposizione del diritto comunitario nel diritto interno; contemporaneamente per immaginare e sperimentare forme di delegificazione anche in questo settore.

Anche in questa prospettiva, la positiva soluzione di una situazione di emergenza, però, non deve portare ad ignorare le ragioni che hanno condotto all'emergenza stessa e a trascurare le misure necessarie per evitare che essa si ripeta.

Torna qui il tema iniziale e centrale del mio intervento: il ruolo proprio del Parlamento, che è corpo politico, si sposta nella fase ascendente e credo che con questa legge si stia realizzando un lavoro utile, i cui frutti si vedranno nel futuro. Come ho già detto, questa legge comunitaria interviene – e ricordo che è stato il Senato a muoversi per primo in questa direzione – sulle due leggi base in tema di politiche comunitarie, con le quali sono disciplinati i rapporti tra il diritto comunitario e quello nazionale. A questi interventi sulla legislazione nazionale si aggiunge il recepimento della modifica del Trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali. Nel nuovo Trattato la dichiarazione 13 del Trattato di Maastricht, che riguardava tale ruolo, è stata sostituita da un protocollo che, a differenza di una dichiarazione, ha effetti pari a quelli delle disposizioni del Trattato. Ricordo ai colleghi che questa decisione adottata ad Amsterdam è il risultato delle richieste giunte da quasi tutte le Assemblee parlamentari dell'Unione, richieste a cui l'Italia non solo ha partecipato ma che ha contribuito a coordinare partendo dalla riunione della Cosac che si è svolta proprio a Roma e poi, come delegazione italiana, all'interno della *troika* europea alle Cosac di Dublino ed infine con proposte operative che i rappresentanti del Parlamento italiano hanno presentato alla successiva riunione dell'Aja.

Ricordo i contenuti principali di tale protocollo: l'obbligo di trasmissione ai Parlamenti nazionali (dunque un obbligo che diventa comunitario) di tutti i documenti normativi della Commissione europea; le proposte legislative della Commissione europea, messe a disposizione dei Governi degli Stati membri, devono essere trasmesse in tempo utile affinché sia consentito ai Governi nazionali di accertarsi che i Parlamenti le abbiano ricevute ed abbiano espresso il loro parere; tali proposte possono essere discusse in sede di Consiglio europeo solo dopo sei set-

timane, stabilendo quindi un intervallo di un mese e mezzo per consentire la partecipazione dei Parlamenti nazionali.

Il lavoro parlamentare nelle due Camere – come ha opportunamente ricordato il senatore Besostri – ha affinato, anche in questo caso, la procedura. Il Senato aveva previsto che il Governo trasmettesse le proposte degli atti normativi della Commissione europea entro 30 giorni; poichè sono sei le settimane per esprimere il parere, la Camera ha ritenuto che la trasmissione potesse essere contestuale. D'altra parte, non vedo difficoltà a trasmettere anche al Parlamento nazionale, come viene fatto per quello europeo, gli atti non appena il Governo li riceve.

Abbiamo dunque un nuovo contesto normativo, che garantisce gli spazi per un'azione incisiva nella partecipazione al processo legislativo comunitario: sta a noi occuparlo.

Vi è altresì da sottolineare sempre dal punto di vista politico che c'è coerenza nello spirito di questa legge comunitaria con la revisione in corso della Carta costituzionale; mi riferisco, in particolare, alle riforme in senso federale della Repubblica. Al maggiore coinvolgimento del Parlamento – come ho sottolineato – si aggiunge infatti quello delle regioni, alle quali viene richiesto un ruolo attivo sia nella fase discendente, sia in quella ascendente del processo normativo comunitario. Al Parlamento secondo le disposizioni della legge comunitaria vengono inoltre comunicati gli esiti della sessione speciale, dedicata alle politiche comunitarie, della Conferenza permanente Stato-regioni aprendo così, a favore di queste ultime, un canale privilegiato di trasmissione delle proprie istanze in materia.

Adesso occorre continuare sulla strada che il Parlamento, con la convinta adesione del Governo, che intendo ringraziare (in particolare attraverso il ministro Bogi, che ci ha aiutato nello svolgimento del nostro lavoro) ha intrapresa. C'è, ad esempio, il potenziamento delle funzioni di coordinamento della Presidenza del Consiglio fra i vari dicasteri per quanto concerne la fase ascendente e il raccordo fra fase ascendente e fase applicativa mediante istituzione di un Ministro o di un Sottosegretario alle politiche comunitarie.

Viene del resto richiesto dalla legge comunitaria al Governo di accompagnare la trasmissione degli atti e dei progetti di atti comunitari con una valutazione del loro impatto sull'ordinamento interno e sugli indirizzi di politica del Governo. Si completa così la consapevolezza del Parlamento sulle scelte da compiere, individuando sia i profili di confronto politico che derivano dall'azione comunitaria, sia l'ambito normativo interessato alla futura trasposizione.

Anche il Parlamento, per quanto concerne noi, il Senato in particolare, potrà e dovrà attrezzarsi per una più incisiva partecipazione alla fase ascendente, ad esempio con un adeguamento del Regolamento, cui già lo scorso anno si era richiamato il senatore Besostri su mandato della Giunta per gli affari europei che ho l'onore di presiedere e cui ha fatto testè riferimento il senatore Magnalbò, alle cui parole mi associo completamente perchè esprimono la volontà di tutta la Giunta per gli affari europei.

Un'ultima sottolineatura, signor Presidente, riguarda i tempi, che sono certamente sempre parte integrante del messaggio politico che l'attività parlamentare in sè contiene. Noi come appartenenti al Partito Popolare ed io personalmente come Presidente della Giunta per gli Affari europei, auspichiamo una rapida approvazione di questa legge comunitaria, in modo da consentirci l'immediata presa in esame della legge comunitaria per il 1998 che il Governo ha già pronta e che dovrebbe essere uno strumento certamente più agile di quella che stiamo conducendo alle battute conclusive. In questo senso credo che l'orientamento e l'invito espresso dal relatore a ridurre al minimo gli emendamenti sia certamente da accogliere, invito che personalmente faccio mio e che rivolgo a tutti i Gruppi parlamentari.

Ma non è solo una questione di calendario parlamentare. C'è il calendario europeo e il calendario politico nazionale che ci spingono a fare le cose con la necessaria tempestività. La credibilità dell'Italia come membro dell'Unione europea è stata conquista su vari fronti: quello economico-finanziario fra i primi, certamente, in quanto questo era l'esame iniziale; ma anche attraverso la serietà della conduzione dell'operazione «Alba». Una credibilità che dobbiamo ancora consolidare è quella della capacità di acquisire le disposizioni comunitarie nel nostro ordinamento e poi di rispettarle. Credo che la trattativa del Governo in sede comunitaria sarà facilitata se alla data del Consiglio europeo del 2 maggio non solo avremo ridotto la tabella delle nostre inadempienze, proprio attraverso questa legge comunitaria, ma se potremo già essere avanti con i lavori sulla legge comunitaria prossima, qui al Senato. E se intanto alla Camera il Trattato di Amsterdam sarà già stato oggetto di valutazioni positive. Il Partito popolare ritiene infatti che questo Trattato vada ratificato per i progressi che in esso sono contenuti, significativi, anche se non sono tutti quelli che avremmo voluto. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bettamio. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, anche questa volta non ce l'abbiamo fatta.

C'eravamo illusi di poter approvare la legge comunitaria 1995-1997 in tempo utile, cioè entro il 1997. invece l'*iter* – come ricordava poc'anzi il senatore Magnalbò – iniziato nel novembre del 1996 è tuttora in corso, e tutto lascia prevedere che ci tormenterà per buona parte di quest'anno. Ciò, tra l'altro, significa che ci poveranno addosso una quarantina di procedimenti d'infrazione, con le relative sanzioni. Anzi, io credo che il ministro Ciampi farebbe bene a prevedere in via permanente una voce di bilancio fra le uscite dedicata al saldo delle multe comunitarie, prevedendo un discreto numero di centinaia di miliardi (non si sa mai).

Vedete, tra le stranezze di questo paese vi è anche il grande entusiasmo per l'Europa: l'eurobarometro ci vede in testa in ogni statistica in cui si chiede se sentiamo di appartenere all'Europa, se riteniamo la

Comunità europea una costruzione utile, se stimiamo che essa sia fattore di pace e prosperità, e così via. Siamo anche in testa nella percentuale dei votanti per il Parlamento europeo, di cui sappiamo poco o niente, ma alla cui elezione concorriamo per circa l'80 per cento dei votanti. La stranezza consiste nel fatto che pronunciamo dei «sì» massicci a qualcosa che la stragrande maggioranza degli italiani non conosce, senza accorgerci che questo qualcosa sta prendendo corpo, sta calando nella realtà delle nostre economie, imponendo molti condizionamenti, influenzando il modo di far politica, cambiando il nostro modo di essere studenti, imprenditori, professionisti, agricoltori e così via.

Di questi tempi gli italiani hanno poi appreso che per far parte di quel consesso europeo bisogna pagare una tassa (mai nome fu scelto con più dabbenaggine); il Governo ha imparato che non può venderci oro che già possiede, mettendo in attivo l'IVA di quella stessa «auto-vendita»; gli agricoltori, abituati all'allegro «produciamo, che poi qualcuno pagherà», hanno imparato che quel qualcuno sono proprio loro.

Eh sì: ci sono norme fatte da altri che noi dobbiamo osservare. L'Europa comincia a far sul serio e gli entusiasmi cominciano, a poco a poco, a sbollire. E quanto faccia sul serio l'Europa non è solo provato dai famosi inflessibili e rigidi parametri della terza fase dell'unione economica e monetaria, che il nostro Governo ha tentato – pietosamente e invano – di rendere meno rigidi, quasi negoziabili, ma è provato proprio dalla stessa «legge comunitaria» (come la chiamiamo noi).

Le direttive comunitarie, infatti, non solo premiano sul diritto interno, quando siano ratificate dal Parlamento, ma sono sempre più dettagliate e molte volte direttamente applicabili anche nel merito e senza bisogno di ratifica. Molte di esse si dirigono addirittura direttamente alle regioni, saltando lo Stato. Si pongono, quindi, seri problemi sul rapporto fra diritto comunitario e ordinamento nazionale, e seri problemi di evoluzione verso una forma di Stato in senso sostanzialmente federale.

A me sembra che le risposte che, anche nei lavori della Commissione per le riforme costituzionali, stiamo dando a questi problemi non siano pertinenti, vuoi perchè non tengono conto della prospettiva storica nella quale stiamo viaggiando velocemente, vuoi perchè sono indicativi – e questo mi preoccupa di più – di una mentalità e di una cultura ormai superate.

Farò un solo esempio. Paragoniamo l'articolo 114 del testo licenziato dalla Bicamerale con l'articolo F del Trattato sull'Unione europea approvato a Maastricht. Il risultato di questo esercizio è disastroso. Recita l'articolo F, primo paragrafo che «l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri». Il nostro futuro e improbabile articolo 114, invece, recita che «l'Italia partecipa in condizione di parità con gli altri Stati, nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento...» «... al processo di unificazione europea. Si può consentire a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta delle Camere.

La legge è sottoposta a *referendum* popolare quando ...». Sul paragone fra questi due testi vorrei sollevare solo tre considerazioni per di-

mostrare quanto la nostra cultura di punta (cioè quella dei neopadri-fondatori della Carta costituzionale) sia in realtà «spuntata».

Prima osservazione. Dice il nostro futuro e improbabile testo costituzionale: «L'Italia partecipa, in condizione di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi...»; ora, a parte che questa formulazione è più debole del testo dell'Unione europea, io non vedo la ragione di rivendicare condizioni di parità con gli altri Stati, visto che la parità è riconosciuta agli Stati membri da qualunque accordo comunitario. Tra l'altro, il primo comma conclude con le parole: «...secondo il principio democratico e il principio di sussidiarietà», principi che sì, sono richiamati molte volte nel Trattato, ma sono principi di metodo, e in nessuna parte del Trattato collocati tra i principi e i diritti fondamentali. Noi scambiamo il metodo con i diritti fondamentali.

Seconda considerazione. Quando si dice: «Ulteriori limitazioni di sovranità sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera ...», non ci siamo proprio, io ritengo che dovremmo superare, anche nel nostro linguaggio di tutti i giorni, l'idea che si tratti di una cessione di sovranità. Noi facciamo parte di un'Unione, non siamo all'interno dei classici trattati internazionali; siamo soci di un'Unione e questo significa che non c'è, come da tradizione, un passaggio di sovranità da un livello all'altro, ma un modo diverso di esercitare la sovranità, da soli e insieme agli altri. Quindi, a me sembra una riduzione in serie questo concetto nella Costituzione.

Terza e ultima considerazione. Il testo dice che queste limitazioni di sovranità (sulle quali io non sono d'accordo) «possono essere sottoposte a referendum»; ma poichè ogni modifica e ogni avanzamento dei Trattati dovrebbe comportare – speriamo – una «limitazione della sovranità», non possiamo ritenere possibile indire dei referendum per ogni modifica dei Trattati, anche quando queste modifiche fossero tutte in coerenza con la strategia decisa dal nostro paese.

Signor Presidente, mi astengo dal fare altri esempi perchè non giungerebbero nulla alla dimostrazione che non possiamo continuare ad usare lo strumento della legge comunitaria per risolvere il problema dei rapporti fra i due ordinamenti, quello nazionale e quello comunitario. Non è serio approvare ogni tanto un fastello di provvedimenti con oggetti diversissimi e tempi di attuazione altrettanto diversi, usando lo strumento della legge *omnibus* che in una sessantina di articoli innova profondamente e senza saperlo il codice civile italiano. Bisogna non soltanto intervenire in un modo diverso nella fase «discendente» delle direttive (lo ricordava il collega Bedin poco fa), ad esempio, chiedendo che, allorchè una proposta di direttiva emanata dalla Commissione europea passa al Parlamento europeo, sia contemporaneamente comunicata ai Parlamenti nazionali, i quali attiveranno poi i loro strumenti interni per seguirne l'*iter*; bisogna anche intervenire nella fase «ascendente», come molti paesi membri già fanno, incaricando per esempio il Ministro il Sottosegretario per gli affari europei di istituire un collegamento stretto e organico con i deputati italiani al Parlamento europeo.

Occorre insomma entrare in una mentalità nuova, quella di una partecipazione effettiva all'Unione europea e alle sue istituzioni. Noi non

dobbiamo subire l'Europa, neanche considerarla un alibi per adottare provvedimenti interni impopolari; dobbiamo considerare una volta per tutte che la storia ci conduce a costituire poli anche a livello mondiale, poli all'interno dei quali vi sarà competizione e lotta. Una competizione che ci vedrà soli, senza sussidi nè ancora di salvataggio. Anzi, la legge comunitaria fa parte di quelle invenzioni italiane che ci hanno resi tristemente famosi: prima ce ne liberiamo e più saremo credibili. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Onorevole Presidente, colleghe e colleghi, il provvedimento al nostro esame presenta per la prima volta il recepimento di direttive il cui termine non è ancora scaduto. La sua approvazione potrebbe portare inoltre al venir meno di ben 39 procedimenti di infrazione, evitando pertanto le relative sanzioni per il nostro paese. È dunque un provvedimento che, in linea di principio, appare altamente apprezzabile e da sostenere.

Anche per questo ad esso il Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti annette una particolare importanza sia sul piano strettamente politico sia su quello squisitamente tecnico. L'esperienza, ultima quella della drammatica vicenda delle quote latte, ci suggerisce di non continuare ad immaginare, come si è fatto nel passato, che i rinvii possano risolvere i problemi legati al rispetto degli impegni comunitari. Ci suggerisce anzi di chiedere al Governo di arrivare entro quest'anno a portare con la massima tempestività in Parlamento anche i successivi provvedimenti relativi all'adempimento dei nostri obblighi comunitari. Ciò consentirà di prestare ad essi la dovuta attenzione parlamentare, evitando un ricorso eccessivo alle deleghe, con il conseguente esproprio delle Camere.

Chi di noi era già in Parlamento non può non ricordare che la legge 9 marzo 1989, n. 86, la cosiddetta legge La Pergola, affida alla legge comunitaria un ruolo centrale nel nuovo modello di attuazione degli obblighi comunitari. Alla base di tale modello vi era e vi è la previsione di uno strumento periodico di intervento che disciplini in maniera tendenzialmente completa il processo di attuazione, sia provvedendo direttamente sia, invece, predisponendo un quadro normativo di riferimento per l'attività di altri organi.

Giustamente, ai tempi in cui la legge venne emanata, si sottolineò che si voleva così porre termine all'esperienza dei provvedimenti tampone, emanati sovente in situazioni di emergenza, al fine di ovviare allo stato di inadempimento di obblighi comunitari, non di rado avvalendosi di discutibili meccanismi di intervento. Per la verità, anche dopo la legge n. 86, si sono verificati non pochi problemi. Ci limitiamo a segnalarne alcuni. Sono state emanate quattro leggi comunitarie per gli anni 1990, 1991, 1993 e 1994, ma solo la prima, quella del 1990, entro l'anno di riferimento, mentre le successive hanno visto notevoli ritardi. L'ultima legge, la comunitaria per l'anno 1994, è stata emanata, ad

esempio, nel mese di febbraio del 1996. Inoltre è bene sottolineare che nel 1992, non essendo possibile provvedere con la legge comunitaria, si è reso indispensabile emanare una legge tampone per provvedere ad attuare con urgenza le direttive sul mercato interno (legge 19 dicembre 1992 n. 489, cosiddetta minicomunitaria). Situazioni queste che evidenziano difficoltà, ritardi e mancato rispetto da parte della prassi parlamentare di quanto previsto dalla legge n. 86.

A fronte di queste difficoltà del passato va segnalato con soddisfazione che con il disegno di legge comunitaria 1995-1997 si delinea un nuovo approccio al problema che, rispetto alla fase dell'emergenza, precedente all'emanazione della legge La Pergola e a quella della messa a regime della legge comunitaria annuale (successiva alla legge La Pergola), costituisce una nuova fase tesa a migliorare i meccanismi e gli strumenti esistenti, rendendoli più efficaci.

Il testo che abbiamo in esame oggi ha quindi il merito di andare in questa direzione; ed è questo un ulteriore motivo che ci convince della bontà del provvedimento. Tuttavia, tutto ciò premesso, le soluzioni adottate nel testo non paiono sempre del tutto coerenti e andrebbero ulteriormente migliorate. Motivo per il quale abbiamo ritenuto, come Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti di proporre alcune modifiche al testo, con pochi emendamenti che illustrerò a tempo debito e che mi auguro il relatore voglia valutare con benevola attenzione, così come il Governo.

La legge comunitaria 1995-1997 si caratterizza sotto il profilo politico per l'evidente spinta che si intende dare alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa comunitaria (la cosiddetta fase ascendente su cui anche il collega Bedin poco fa si soffermava) e per il miglioramento dei meccanismi di attuazione (la cosiddetta fase discendente).

La legge, infatti, oltre ai contenuti tipici della legge comunitaria, ossia alle disposizioni per l'attuazione di 133 direttive, introduce nuove disposizioni che modificano e integrano la disciplina dei rapporti fra Governo e Parlamento e in particolare i meccanismi per la formazione e la presentazione del disegno di legge comunitaria annuale. Devo, purtroppo, sottolineare come negativo che nell'atto si fa nuovamente un uso sproporzionato dello strumento della delega legislativa rispetto alle intenzioni della legge n. 86 del 1989: 43 direttive su 133. Tale tendenza, già fortemente criticata in passato, presenta notevoli inconvenienti: da una parte non vengono superati ostacoli e resistenze per l'attuazione di determinate direttive; dall'altra si rinvia l'attuazione di un numero elevato di direttive, e questo tradisce in qualche misura lo scopo originario di una legge comunitaria annuale.

Talvolta le deleghe sono carenti sotto il profilo della determinazione dei principi e dei criteri direttivi e del tutto anomala sembra l'autorizzazione per l'emanazione di testi unici. Faccio un esempio. Si parla di testi unici compilativi, quindi di testi unici che, proprio perchè compilativi, non dovrebbero comportare una novazione della fonte (io sono felice che il collega Besostri sia relatore di questo provvedimento perchè ha una competenza tecnico-giuridica tale da comprendere fino in

fondo tutte le mie preoccupazioni) e al tempo stesso si autorizza il Governo ad apportare modificazioni e integrazioni ai testi, ricadendosi quindi nel caso tipico dei testi unici innovativi e non compilativi.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue FUMAGALLI CARULLI). Per i testi unici innovativi, che non è opportuno qualificare come compilativi per la confusione che il termine può ingenerare sotto il profilo interpretativo, mi pare sia necessaria una delega. Per questo, nonostante l'espressione: «il Governo è autorizzato» bisogna ritenere di essere in presenza di una delega legislativa che, però, come tale non può non richiedere la sussistenza delle condizioni dell'articolo 76 della Costituzione, delle quali sembra mancare completamente l'oggetto. Tra l'altro anche questa disposizione non è una novità in quanto già presente in precedenti normative comunitarie, anche se fino ad oggi non è mai stata utilizzata.

Un problema completamente nuovo è quello innescato dalla disposizione contenuta nell'articolo 3, sul quale desidero richiamare l'attenzione del Governo e del relatore. Prima di tutto bisogna chiarire che gli atti normativi comunitari vincolanti non sono tutti destinati di per sé ad incidere sull'ordinamento italiano, come sembra affermare la disposizione nell'attuale formulazione. Al contrario, il problema dell'attuazione si pone proprio per quelli che richiedono una produzione normativa nazionale, non essendo dotati di diretta applicabilità. Per questo, al fine di evitare confusione, sarebbe bene specificare che si parla di atti «per i quali sono richieste misure di attuazione nell'ordinamento interno».

Qualcuno mi dirà che questa è una osservazione di carattere formale – posso anche convenire – però c'è qualcosa che formale non è, di sostanziale. L'articolo presenta un aspetto molto pericoloso che ci esporrebbe fatalmente ad una automatica procedura di infrazione, limitando le nostre possibilità di difesa in sede comunitaria: mi riferisco alla disposizione secondo la quale l'avviso informativo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dovrebbe contenere, oltre agli estremi della direttiva scaduta, anche una dichiarazione ufficiale della mancata attuazione. Forse da parte della Camera dei Deputati non si è sufficientemente riflettuto (è l'altro ramo del Parlamento che ha avuto questa ingegnosa pensata) sul fatto che tale dichiarazione ufficiale di mancata attuazione avrebbe un valore sostanzialmente confessorio da parte dello Stato, con gravi ripercussioni per l'Italia nelle sedi giurisdizionali competenti. In particolare, se questa norma introdotta dalla Camera dovesse divenire definitiva, nelle procedure di infrazione davanti alla Corte di giustizia l'Italia non potrà sollevare alcuna eccezione avendo ammesso la propria inadempienza. Inoltre, potrà essere chiamata a rispondere dei danni causati dalla mancata attuazione.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(Segue FUMAGALLI CARULLI). È un po' come la figura di quel tale che mentre stava su un ramo con la mano destra segava la parte di congiungimento del ramo con l'albero; il nostro paese così crollerà. Francamente, non riesco proprio a comprendere le ragioni sottese a questa norma introdotta – ripeto – dalla Camera dei deputati. Il testo originario del Senato, giustamente, non la conteneva. Mi domando se il Governo abbia valutato fino in fondo le conseguenze a cui, se passa questa parte dell'articolato, espone il nostro paese.

Relativamente alle modifiche alle leggi Fabbri e La Pergola contenute negli articoli 13 e 14 sottolineo invece come positivo il fatto che si introducono accorgimenti che possono migliorare il livello di partecipazione del Parlamento, e realizzare le condizioni per una attuazione migliore. Tuttavia alcune modifiche potrebbero migliorare il testo attuale rendendolo maggiormente efficace. In questa linea auspico che si giunga ad una migliore distinzione sulla natura degli atti e ad un maggior coordinamento tra le due disposizioni e il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali facente parte del trattato di Amsterdam (vedi gli emendamenti 13.100 e 14.101).

Mi permetto poi rilevare che già le precedenti leggi che regolano la materia hanno previsto la comunicazione al Parlamento di tutti gli atti comunitari, da quelli programmatici a quelli normativi.

Inoltre, come è noto, il Governo provvede a relazioni annuali e semestrali sullo stato di attuazione del diritto comunitario e sulle politiche dell'Unione europea. Tali condizioni che, ripeto, esistono già nel nostro ordinamento, non hanno però garantito il sufficiente raccordo tra Parlamento e Governo. Occorre allora tenere presente che sommergere il Parlamento di atti di contenuto eterogeneo e depositare relazioni estremamente generiche non può essere ritenuto sufficiente a realizzare gli obiettivi che il Parlamento oggi si propone.

A noi sembra, in altri termini, che sia necessaria una maggiore consapevolezza delle ragioni politiche ed economiche che guidano il processo di integrazione, al fine di rendere effettivo ed efficace il controllo politico e la valutazione preventiva e successiva delle ricadute nell'ordinamento interno della produzione normativa comunitaria. Tale condizione è più importante delle modifiche e delle integrazioni alla legislazione vigente insufficienti da sole a raggiungere lo scopo.

Rinvio all'illustrazione dei nostri emendamenti anche una più dettagliata esposizione di un altro punto delicato e di estrema importanza del provvedimento, l'articolo 37, relativo alla rilevante questione del mercato interno dell'energia elettrica (vedi ordine del giorno n. 502).

Mi limito soltanto, in questa sede, ad affermare che a fronte dei grandi dibattiti che vi furono un tempo sulla nazionalizzazione o meno dell'energia elettrica, riscontro con un certo stupore che

di quel tema non c'è traccia nei dibattiti, nè in Parlamento, nè al di fuori.

Per concludere questo mio intervento in discussione generale, sottolineo con soddisfazione che in questi giorni è stato ottenuto dai Presidenti delle Camere l'impegno del Governo per un tavolo che consentirà il coordinamento indispensabile tra Governo e Parlamento.

Alle nostre spalle vi sono le riforme già avviate: fisco; bilancio; commercio e privatizzazione. Abbiamo davanti l'obiettivo Europa.

L'auspicio del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti è che l'impegno per introdurre nell'ordinamento le nuove norme, necessarie per fare dell'Italia un paese moderno ed efficiente al passo con l'Europa, sia sempre più avvertito da tutti noi, cosicchè insieme al Governo siano via via raggiunti gli obiettivi prefissati. (*Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni*).

PRESIDENTE È iscritto a parlare il senatore Caponi. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, il mio intervento sarà interamente, anzi direi esclusivamente, dedicato all'articolo 37, quello riferito all'attuazione della direttiva comunitaria in materia di assetto del sistema elettrico; esso, infatti, costituisce la parte centrale del provvedimento che stiamo discutendo in Aula in questo momento.

Vorrei riepilogare molto brevemente le tappe e la storia di tale articolo 37: esso fu introdotto alla Camera dei deputati, con una procedura discutibile e discussa, sotto forma di emendamento ad un preesistente testo del disegno di legge comunitaria, che non comprendeva questo punto; procedura discutibile e discussa, signor Presidente, perchè è a tutti evidente che configurare sotto forma di emendamento un provvedimento di questa portata – l'assetto del sistema elettrico nazionale, un settore largamente strategico per l'economia nazionale – è atto incongruo e forzato.

Noto – per la verità, con una certa sorpresa – che anche un senatore esponente di quello stesso partito che alla Camera dei deputati sostenne l'emendamento solleva qui al Senato dubbi sulla sua formulazione, proponendo addirittura uno stralcio dell'articolo 37.

Noi del Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti, che abbiamo mal digerito la cosa alla Camera, riteniamo che al punto nel quale ci troviamo sia bene che questo articolo venga mantenuto. Ricordo che dalla discussione molto accesa che si svolse alla Camera dei deputati se ne uscì, *in primis*, con la nostra richiesta, accolta dall'Esecutivo, che il Governo confermasse in quella sede l'impegno solenne circa la privatizzazione dell'Enel (assunto dal Presidente del Consiglio durante le vicende dell'ultima crisi politica dell'ottobre scorso); un'affermazione che consentì, insieme ad altre, di risolvere quella crisi politica. Come è a tutti noto, in quella sede – ripeto, nell'ottobre 1997 – il Presidente del Consiglio affermò (non ricordo le parole precise, ma insomma la sostanza era questa) che la privatizzazione dell'Enel non era cosa vicina e che

l'Enel avrebbe mantenuto proprietà a maggioranza pubblica per un lungo novero di anni.

Non sarebbe male, sottosegretario Carpi – le rivolgo un invito formale – se ella anche in questa sede volesse ripetere (diciamo così) quel solenne impegno: credo che ciò non costituisca ostacolo per lei. Le sarei grato di questo, anche perchè – e qui i colleghi mi consentiranno una breve digressione politica più generale – a me pare che, relativamente agli impegni che il Governo assunse e che gli consentirono di non cadere e di riprendere il cammino nell'ottobre 1997, si stia ponendo una questione molto seria di credibilità del Governo. Era stato assunto l'impegno sulla legge per le 35 ore, da emanare entro il 31 gennaio 1998 e ormai ci approssimiamo alla metà di marzo e della legge non c'è traccia. Inoltre, era stato assunto l'impegno di intervenire per costituire la cosiddetta IRI 2, cioè un'agenzia per l'intervento straordinario per lo sviluppo e l'occupazione nel Mezzogiorno: leggo dalle cronache che ieri pomeriggio si è svolta al riguardo una ennesima infruttuosa riunione del Consiglio dei Ministri che si è conclusa con un nulla di fatto.

Se a questi elementi di incomprensione e di tensione si aggiunge il mantenimento di silenzi, ambiguità e reticenze anche sugli altri punti del programma, è del tutto evidente che nei rapporti tra i nostri Gruppi parlamentari, il Governo ed il resto della maggioranza può ingenerarsi e trovare impulso un clima di incomprensione e di conflittualità che sarebbe invece opportuno schiarire con atti e parole che risolvano tali incertezze, ambiguità e dubbi.

Ritengo che nel suo e nel nostro piccolo anche il sottosegretario Carpi possa contribuire a schiarire le nubi che, colleghi della maggioranza, si addensano sempre più minacciose sui rapporti tra Rifondazione Comunista ed il Governo.

Vorrei riprendere il filo del ragionamento. Sulla base della riconferma di questo impegno del Governo, la Camera ha elaborato un testo che è quello poi pervenuto al Senato e che segna un faticoso equilibrio politico sul quale tutti si sono ritrovati e che noi intendiamo conservare. È questa peraltro la seconda condizione che poniamo alla base di un'eventuale espressione di voto del nostro Gruppo che auspico favorevole: vogliamo che questo equilibrio politico non sia turbato.

Pertanto, dichiaro esplicitamente al rappresentante del Governo ed al relatore che Rifondazione Comunista voterà a favore dell'articolo 37, nel caso in cui gli emendamenti che saranno in esso inseriti non segnino mutamenti sostanziali del testo.

C'è poi un problema, che è stato posto soprattutto dalle società municipalizzate. La mia opinione personale è che si sia esageratamente drammatizzata la questione, in modo ingiustificato; ma se si pone la questione di un allargamento degli spazi per le imprese municipalizzate in un rapporto positivo con il colosso dell'energia elettrica, l'ENEL, da mantenere e valorizzare nel nostro paese, non saremo certo noi ad opporci a questo tipo di esigenze. Se quindi saranno presentati emendamenti – ripeto – non di carattere sostanziale ma marginale che si muovono in questa ottica, Rifondazione comunista esprimerà un voto favorevole; se, al contrario, saranno introdotti emendamenti di sostanza politi-

ca, economica e sociale – mi sembra che sia stato presentato un emendamento che, ancora una volta, di soppiatto, tende a far scomparire uno dei principi basilari del sistema elettrico, cioè la tariffa unica – è evidente che il mio Gruppo non potrà pronunziarsi a favore del provvedimento in esame.

Concludo il mio intervento esprimendo una raccomandazione che – il sottosegretario Carpi me lo permetterà – insieme alla raccomandazione cordiale, presenta anche un valore di monito al Governo. Con l'articolo 37 di fatto si sottoscrive in favore del Governo l'ennesima cambiale in bianco: al di là di tutto ciò che noi scriveremo, sostanzialmente si tratta di principi, ma i principi sono sempre parole. L'articolo 37 rappresenta l'ennesima delega affidata al Governo per redigere, sulla base di tali principi, una normativa che – questa sì – sarà pregnante, incidente e rappresenterà il vero provvedimento.

Più volte ho sentito il sottosegretario Carpi assumere l'impegno affinché, prima di redigere decreti legislativi attuativi in questa materia, il Governo consulterà il Parlamento.

Desidero richiamare questo impegno e chiedo che il Sottosegretario lo riconfermi anche nella sede solenne dell'Aula; lo aspetteremo al varco per misurare questo impegno – che non riguarda naturalmente soltanto il nostro Gruppo, ma anche le prerogative di tutto il Parlamento e quindi di ogni Gruppo parlamentare – e per verificare se è stato puntualmente rispettato. In caso contrario si andrà, come è evidente, ad un ulteriore inasprimento ed a toccare una «corda» particolarmente delicata rappresentata dal sistema elettrico, magari creando problemi dai quali tutti invece vogliamo rifuggire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca Athos. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, anch'io mi soffermerò soltanto sugli aspetti relativi all'articolo 37 del provvedimento in esame, concernente l'energia elettrica, una grande risorsa che il Gruppo Verdi-L'Ulivo considera molto importante.

Riteniamo che nell'interesse dei consumatori – in questo come in altri settori – il fatto che non via siano regimi di monopolio non può che giovare; tuttavia, ciò deve essere ottenuto mediante regole certe che consentano garanzie e controlli. Ed è in questo aspetto che rileviamo l'estrema delicatezza dell'articolo 37. Consideriamo molto importante la valorizzazione delle aziende municipalizzate, che sono radicate sul territorio e svolgono un ruolo di grosso rilievo, laddove non siano aziende decotte, ma attive nei loro bilanci ed efficaci nella loro produttività.

Mi permetto di leggere solo pochissime righe tratte dalla relazione conclusiva l'indagine conoscitiva sul settore elettrico effettuata dalla 10^a Commissione: «È opportuno fondare il nuovo sistema energetico ed elettrico sulle aziende degli enti locali, perchè i loro servizi integrati, compresi quelli derivanti dalle fonti rinnovabili, meglio possono garantire responsabilità, efficienza e sicurezza per i consumatori finali. Un passo importante è legalizzare il fatto storico delle con-

cessioni e dell'esclusività delle concessioni nelle singole aree comunali».

Desideravo fare questo accenno, signor Presidente, perchè è appunto il frutto di una indagine che è stata svolta nel settore elettrico.

Nel merito, quindi, con la verifica dell'accoglimento di alcuni emendamenti che sono scaturiti dal dibattito e che sono finalizzati ad armonizzare meglio questo provvedimento con le finalità sopra citate – il sottoscritto è anche firmatario di un ordine del giorno che va proprio in questa direzione – noi esprimeremo un voto a favore della norma in esame che va nel senso cui ho fatto cenno, e quindi nell'interesse degli utenti, al fine di avere servizi efficienti e trasparenza con il controllo dell'ente pubblico. In particolare l'oggetto degli emendamenti, – riguardo l'articolo 37, e in particolare in merito alle aziende municipalizzate – concerne l'aspetto della distribuzione, della trasmissione e dell'acquirente unico.

Il Governo, qui rappresentato dal sottosegretario Carpi, è al corrente di tali questioni in quanto erano già state poste in Commissione e quindi confidiamo che in questa sede possano essere accolti gli aggiustamenti opportuni che già conosce. Inoltre riferendoci anche all'intervento del collega Caponi, confermiamo al Governo che anche noi consideriamo opportuno che su questi decreti vi sia un ulteriore passaggio nelle sedi parlamentari, ed è con questo auspicio che preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi e colleghe, la scelta di svolgere una relazione molto breve si è rivelata utile: gli interventi tenutisi nel corso della discussione generale hanno completato ed integrato la mia relazione con argomentazioni che mi sento di condividere quasi integralmente.

D'altronde, anche se questo spesso non appare nei lavori dell'Aula, devo dare atto dell'apporto dato presso la Commissione affari costituzionali da parte di tutti i Gruppi, estremamente collaborativo. In proposito desidero ricordare segnatamente quello del collega senatore Magnalbò.

Desidero rivolgere un altro ringraziamento al lavoro svolto all'interno della Giunta degli affari europei che, come ha dimostrato con l'intervento in Aula, è guidata da un collega competente in materia comunitaria e la mia partecipazione a quella Giunta mi è stata utilissima per la formulazione della stessa relazione che ho fatto come componente della 1^a Commissione permanente.

Mi pare che sia il caso di ricordare ancora una volta (d'altronde già nel precedente esame fu oggetto di osservazione) che appare urgente la trasformazione della Giunta in Commissione, in analogia con la Camera dei deputati.

Anche l'intervento del collega Bettamio trova il mio consenso. Quei ritardi che ci sono stati, peraltro, non possono essere imputati sol-

tanto a cattiva volontà e il fatto che l'approvazione nel tempo si trascinava faceva sì che sorgessero nuove direttive il cui termine diventava urgente attuare; è per questo che ritengo che la soluzione sia quella di trovare una vera e propria sessione della legge comunitaria nella quale questa legge possa essere esaminata ed approvata nei due rami del Parlamento in tempi definiti.

È anche importante il contributo fornito dalla senatrice Ombretta Fumagalli Carulli, della quale posso lamentare con rammarico – per l'appunto – la perdita di apporto presso la 1^a Commissione permanente, che invece era stato utilissimo nella prima fase di esame della legge comunitaria. Le osservazioni fatte sull'articolo 3 mi trovano perfettamente consenziente e d'altronde l'emendamento che ha presentato in merito ripristina il testo licenziato dal Senato.

Sui testi unici posso dire, considerata anche la provenienza, che sono «parole sante» quelle pronunciate dalla senatrice Ombretta Fumagalli Carulli; credo che il Governo sia sufficientemente sensibile per capire che su questi testi unici compilativi dovrà procedere con estrema cautela e non agganciarsi ad un testo che viene approvato (dico questo come una raccomandazione del relatore) solo per le esigenze di celerità e di por fine alla navetta. D'altronde, sulla materia relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro ci sono degli ordini del giorno che se accettati – come spero – potranno essere anche di indicazione per gli altri testi unici, il che consentirà di soprassedere con intelligenza all'utilizzo di questo strumento.

Condivido anche la preoccupazione sul fatto che inondare il Parlamento di una serie di informazioni e dati può avere una finalità contraria a quella che ci si prefigge; ma anche a questo proposito dovrà pensarci il Parlamento ad effettuare una selezione di tali atti per individuare quelli sui quali porre la propria attenzione.

Stiamo attenti – l'avevo detto anche in occasione dell'esame della precedente legge comunitaria – che con questi atti, che ha chiesto, il Parlamento si assume anche una grande responsabilità: abbiamo chiesto di partecipare alla fase ascendente e poi dovremo parteciparvi effettivamente, perchè non potremo più lamentare o imputare al Governo di non aver sentito tempestivamente il Parlamento.

Gli ultimi due interventi in discussione generale in realtà sono stati di «discussione particolare», avendo posto sia il senatore Caponi, del Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti, che il senatore Athos De Luca, del Gruppo Verdi-l'Ulivo, particolare accento – se non esclusivo – sul contenuto dell'articolo 37. La vicenda tormentata che ha avuto sia in Commissione che nella fase successiva tale articolo dimostra che in effetti introdurre per via emendativa una procedura che – come ha ricordato il senatore Caponi – già alla Camera aveva suscitato qualche perplessità è il modo per creare, poi, degli ostacoli ad un esame sereno e meditato che l'assetto dell'energia elettrica sicuramente richiede.

Abbiamo peraltro riscontrato che, anche all'interno della maggioranza (ma direi di più: anche all'interno del Parlamento), le esigenze sono a volte contrastanti, e cioè che gli emendamenti proposti non sono riconducibili alla dialettica maggioranza e opposizione, ma dividono solo

i nostri Gruppi. Perciò la necessità di trovare una soluzione di equilibrio che diventa imperativa.

Voglio peraltro dare un riconoscimento particolare, sia per l'apporto in Commissione sia per poter risolvere la questione dell'articolo 37, al Gruppo di Rifondazione Comunista che in un'ulteriore occasione ha dimostrato il suo senso di responsabilità e di attaccamento alle esigenze di una rapida approvazione, che impegnano il Governo nella realizzazione, in questo caso, delle direttive comunitarie.

Naturalmente il ringraziamento si estende a tutti i Gruppi perchè, come ho già detto, in modo particolare in Commissione, anche in relazione alla prima approvazione, che è quella che ha introdotto le novità più rilevanti di questa legge comunitaria, non era possibile trovare una linea di demarcazione tra maggioranza e opposizione. Penso che abbia prevalso su tutti l'interesse nazionale a far entrare il nostro paese in Europa, non soltanto rispettando i parametri economici e finanziari ma adeguando la sua mentalità e la sua legislazione all'esigenza di essere paese europeo (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano e Indipendenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho la fortuna di poter essere rapidissimo perchè la relazione, gli interventi e poi questa replica del senatore Besostri indicano uno sforzo comune di tutte le parti politiche estremamente collaborativo. Il Governo è ben disposto ad accogliere anche alcune delle critiche che sono state mosse e ritiene nel complesso la discussione assolutamente positiva. Quindi mi limito, da questo punto di vista, ad un ringraziamento per il lavoro che è stato svolto fino ad ora.

Una puntualizzazione sul metodo però io debbo farla a proposito dell'articolo 37; nel merito mi riservo, ovviamente, di intervenire quando si giungerà a trattare gli emendamenti a quell'articolo. Ma, dicevo, una precisazione devo farla per la critica che il senatore Caponi, ripresa poi anche dal relatore, ha mosso al Governo circa il metodo con il quale è stata affrontata una materia così delicata come quella del recepimento della direttiva europea sul mercato elettrico attraverso un emendamento presentato alla Camera.

Dirò che è stata una scelta molto difficile per il Governo, questa, ma dovuta proprio ad un motivo di rispetto per il Parlamento; infatti, ci siamo trovati nella situazione per la quale, mentre qui si concludeva il dibattito sulla legge comunitaria, il Governo era formalmente impegnato ad attendere un indirizzo dell'altro ramo del Parlamento, di valore sostanzialmente cogente, sulle linee del recepimento stesso, a cui l'altro ramo del Parlamento stava lavorando da quasi un anno. A quel punto noi correavamo il rischio, presentando qui senza aver avuto quell'indirizzo le linee di recepimento, per un verso di vanificare e per l'altro, peggio ancora, di entrare in contrasto con il lavoro che veniva svolto alla

Camera. Allora il Governo ha ritenuto fosse opportuno, in materia così delicata, poichè comunque sarebbe tornata qui per una discussione, avere quell'atto di indirizzo; tant'è che, come ognuno potrà constatare, il testo dell'emendamento corrisponde in maniera estremamente puntuale all'indirizzo là ricevuto.

Devo rilevare che questo non pare avere, proprio nella sostanza, comportato qualche privazione nei confronti di questo ramo del Parlamento, perchè l'unanimità su quel testo riscontrata alla Camera dei deputati vorrei ricordare che è stata ribadita nella Commissione consultiva, ma di merito per quanto riguarda i problemi dell'energia, cioè la 10^a Commissione del Senato: quindi, avendo anche qui un consenso di merito dai colleghi di tutti i Gruppi. Lo ricordo assolutamente non in spirito polemico, ma proprio per indicare che ferma volontà del Governo era e resta quella di un rapporto strettissimo con il Parlamento su materia tanto delicata per il paese.

Aggiungerò anche – questo sì in linea generale – che il Governo, e devo dire all'amico senatore Caponi che ha minacciato di attendermi al varco...

PRESIDENTE. Non era una minaccia, era una promessa.

BERTONI. Il collega Caponi ha il fucile scarico!

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Come promessa la trovo ancora più insidiosa della minaccia. Devo dire che non si tratterà di un varco, bensì di precisi appuntamenti.

Dicevo che il Governo sia alla Camera sia qui, in sede di 10^a Commissione, ha ribadito la propria volontà di avere un confronto serrato con il Parlamento innanzi tutto, ma anche – come viene chiesto, vedo, in molti ordini del giorno – con tutti i soggetti interessati, naturalmente, sulla base della delega che il Parlamento gli conferirà, ponendosi (noi vediamo quali interessi qui sono in gioco e talvolta in contrasto) il delicato compito di cercare la soluzione più equilibrata, sempre, ripeto, secondo gli indirizzi del Parlamento.

Il senatore Caponi mi chiede di ribadire anche qui, come mi ha chiesto l'onorevole Nesi alla Camera, e io non ho avuto difficoltà ad accontentarlo, che il Governo intende muoversi – e non vedo come potrebbe fare altrimenti – entro le linee programmatiche definite dal Presidente del Consiglio in sede di dichiarazioni per la fiducia in materia dei tempi di privatizzazione dell'Enel. Gli impegni del presidente Prodi sono consacrati a verbale e sono stati sanzionati da un voto positivo del Parlamento, qualora qualcuno nel Governo volesse discostarsi da quelli non avrebbe che da dimettersi. Non ho alcuna intenzione di dimettermi...

BERTONI. Non avevamo dubbi.

PRESIDENTE. Ci aggiriamo tra promesse e minacce.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questa è una minaccia. Ma è del tutto evidente che noi ribadiamo quell'impegno. Anzi, *ad adiuvandum*, il Governo ribadisce che qualunque discorso sulla privatizzazione e sui tempi di essa non può che essere preceduto da questo urgente atto di recepimento della direttiva europea, perchè senza la determinazione di nuove regole di sia pur prudente liberalizzazione in un sistema così delicato sarebbe comunque impensabile avviare un processo di privatizzazione.

Sono contento che tutti comprendano, e il senatore Magnalbò l'ha ribadita, l'urgenza ormai del recepimento di questa direttiva. Mi auguro, il Governo si augura, come ha fatto il relatore, che il Parlamento voglia nei tempi più rapidi approvare questo testo per consentirci, tra l'altro, di non scalare ulteriormente nella graduatoria dei ritardatari che ci vede attualmente al tredicesimo posto, a quanto pare. Ci manca poco per arrivare in fondo; gradiremmo semmai recuperare qualche posizione. Quindi il Governo auspica tempi molto rapidi per l'approvazione del provvedimento.

Per le questioni di merito, mi riservo, eventualmente, ulteriori e rapidi interventi in sede di discussione degli emendamenti. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

Saluto al Presidente del Parlamento sloveno

PRESIDENTE. È presente in tribuna il Presidente del Parlamento sloveno, onorevole Podbonic. A lui va, come si usa, il nostro saluto. (*Generali applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1780-B

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno solamente le modifiche apportate dalla Camera, salva la votazione finale.

Pertanto gli ordini del giorno nn. 550, 11, 12, 101, 1, gli emendamenti 1.0.600, 1.0.601 e gli emendamenti 37.30 e 49.100 – che non riguardano parti modificate dall'altro ramo del parlamento – devono ritenersi inammissibili.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5^a Commissione permanente.

CORTELLONI, *segretario*.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario sul comma 9 dell'articolo 13 e di nulla osta sulla restante parte del testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 2 dell'articolo 23 le parole «per gli anni 1997, 1998 e 1999» siano sostituite con le seguenti «quanto a lire 3 miliardi

per l'anno 1997» e alla fine del primo periodo siano inserite le parole «e quanto a lire 7 miliardi annui a decorrere dal 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento 13.1 e parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *h-bis*) dell'emendamento 37.20 e sugli emendamenti 24.102, 24.103 e 24.104. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 15.0.1 e 15.0.100 (di analogo contenuto) a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 2 le parole «al capitolo 6856» siano sostituite con le seguenti: «nell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» e che nell'emendamento 15.0.100 sia soppresso il riferimento all'anno 1997. Esprime, infine, parere di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia inserito il seguente comma: «Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli come modificati dalla Camera dei deputati, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dei relativi allegati:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli

altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e

dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.

ALLEGATO A

(articolo 1, comma 1)

91/507/CEE: direttiva della Commissione, del 19 luglio 1991, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali.

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.

95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze « β -agoniste» nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.

96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della

parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

97/12/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

ALLEGATO B
(articolo 1, comma 3)

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

94/33/CE: direttiva del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze « β -agoniste» nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e ordini del giorno:

Il Senato,

considerato la situazione di estrema incertezza in cui versano le aziende speciali gestrici di servizi pubblici locali operanti in alcuni dei settori oggetto della legge comunitaria;

rilevato che tali incertezze, in assenza della legge quadro annunciata dall'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, derivano dalla successione nel tempo di una serie di norme che potrebbero rendere incerto il momento e le modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle medesime aziende;

impegna il Governo

a ribadire in sede interpretativa, che, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 26 del 31 gennaio 1995, convertito nella legge n. 95, del 29 marzo 1995, le aziende speciali acquisiscono la personalità giuridica con l'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge n. 580 del 29 dicembre 1993, attuato con decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e, conseguentemente, a fare salvi gli atti ed i comportamenti adottati dalle Aziende nel presupposto di avere acquisito la personalità giuridica in una data anteriore a quella della iscrizione nel registro delle imprese.

Sostituire Il comma 6 con il seguente:

«6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 ai dottori agronomi, ai dottori forestali, ai geologi, nonchè ad altre categorie professionali con adeguata competenza tecnica».

1.100

LUBRANO DI RICCO, NIEDDU, BARBIERI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, e nella legge 6 febbraio 1996, n. 52; nell'esercizio della delega il Governo deve disporre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 ai Dottori Agronomi, ai Dottori Forestali, ai Geologi, nonchè ad altre categorie professionali con adeguata competenza tecnica».

1.101

MANFREDI, MAGGIORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, e nella legge 6 febbraio 1996, n. 52, nell'esercizio della delega il Governo deve disporre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 ai dottori agronomi, ai forestali, ai geologi, nonchè ad altre categorie professionali con adeguata competenza tecnica».

1.102

FIORILLO, MANIS, MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, CORTELLONI, MAZZUCA POGGIOLINI, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, BRUNI, D'URSO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, e nella legge 6 febbraio 1996, n. 52; nell'esercizio della delega il Governo deve disporre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 ai dottori agronomi, ai dottori forestali, ai geologi, nonchè ad altre categorie professionali con adeguata competenza tecnica».

1.103

MELONI

Al comma 6, dopo le parole: «del Consiglio» inserire le seguenti parole: «e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 di recepimento delle direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE del Consiglio».

1.104

GRILLO, PASTORE, MAGGIORE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nell'esercizio della delega, il Governo dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, ad altri laureati tecnici che abbiano documentata competenza curriculare ed esperienza professionale in materia».

1.105

TABLADINI, SPERONI, PERUZZOTTI, MORO, ANTOLINI

Il Senato,

impegna il Governo:

nell'ambito della scelta delle categorie di laureati tecnici che abbiano documentata competenza curriculare ed esperienza professionale a ricorrere a laureati agronomi, forestali e geologi per le specifiche competenze cui può riferirsi l'argomento di cui all'articolo 1 del disegno di legge 1780-C.

9.1780-B.500

TABLADINI, SPERONI, NIEDDU, BARBIERI

Il Senato,

impegna il Governo:

a far sì che nell'esercizio della delega avente ad oggetto l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 di recepimento della direttiva 92/57/CEE. Voglia disporre l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 494 del 1996 ai dottori agronomi, ai forestali e ai geologi.

9.1780-B.501 FUMAGALLI CARULLI, CORTELLONI, MAZZUCA POGGIOLINI, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, BRUNI, D'URSO, FIORILLO, MANIS, MUNDI, NIEDDU, BARBIERI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono direttamente all'attuazione della Direttiva 79/409 CEE del Consiglio 2/4/79 in conformità alla normativa in essa stabilita, già recepita in base all'articolo 1 comma 4 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 salve le verifiche stabilite dall'articolo 1 comma 7 della stessa legge.

Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409 CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e previa adeguata motivazione, disporre deroghe alle disposizioni recate dagli articoli 5, 6, 7 ed 8 della medesima direttiva per le seguenti motivazioni:

- a) nell'interesse della salute pubblica;
- b) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
- c) per la protezione della flora e della fauna;
- d) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonchè per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- e) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre di deroghe di cui al comma 1 individuando in modo puntuale le specie e le quantità prelevabili, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui possono essere fatte, gli organi di controllo incaricati della sorveglianza, il divieto di commercializzazione; i metodi selettivi per autorizzare il prelievo venatorio.

3. Deroghe nell'interesse della sicurezza aerea, di cui alla lettera a) del paragrafo articolo 8 della citata direttiva 79/409 CEE, possono essere disposte, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

4. La relazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva 79/409 CEE è redatta annualmente dal Ministero per le politiche agricole sulla base delle informazioni inviate, entro il 31 gennaio di ogni anno, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

1.0.600

MACERATINI, MAGNALBÒ, PASQUALI, SILIQUINI, TURINI,
DEMASI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva n. 94/45 CE viene costituita una rappresentanza dei dirigenti separata da quella degli altri lavoratori all'interno dei costituendo comitati aziendali europei».

1.0.601 MACERATINI, MAGNALBÒ, PASQUALI, SILIQUINI, TURINI,
 DEMASI

Ricordo che l'ordine del giorno n. 550 è stato dichiarato inammissibile.

Invito i presentatori ad illustrarli.

LUBRANO di RICCO. Per quanto riguarda l'emendamento 1.100, mi pare che il relatore debba avanzare una proposta.

BESOSTRI, *relatore*. In effetti, signor Presidente, se consente, siccome sono stati presentati sei emendamenti quasi di letterale tenore, vorrei formulare una proposta che tiene conto di tutti gli emendamenti presentati.

Premetto che a questo problema, oltre che dai colleghi che hanno presentato emendamenti, il relatore era stato interessato dai senatori Nieddu e Murineddu, che hanno evidenziato, per quanto riguarda i dottori agronomi e forestali, quella che costituisce la particolarità della loro regione, cioè la Sardegna.

In effetti, i geologi e i dottori agronomi e forestali sono in un certo senso vittime della norma impropria introdotta dalla Camera, già modificata in Commissione al Senato, che prevedeva una delega al Governo subordinata al concorde accertamento di organizzazioni sindacali e imprenditoriali di difficoltà applicative di una determinata normativa. Si è ritenuto che questo fosse un nuovo tipo di procedimento legislativo che andava cassato.

La questione dei geologi e dei dottori agronomi e forestali, essendo legata a questa innovazione un po' pericolosa introdotta da parte dell'altro ramo del Parlamento, ha seguito in Commissione la sorte volta a cassare quel testo e ripristinare il testo originale del Senato. In effetti l'attuale situazione fa sì che, per esempio, un ingegnere tessile sia abilitato a fare queste certificazioni, mentre invece non può farle un geologo, nemmeno per i cantieri destinati alla realizzazione delle gallerie, o gli agronomi per i cantieri mobili in ambiente agricolo.

La proposta è allora la seguente. Partendo dal testo dell'emendamento 1.100, dopo le parole «citato decreto legislativo n. 494 del 1996», si tratterebbe di aggiungere le altre: «a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza». Questo emendamento, se approvato, collegato

agli ordini del giorno nn. 500 e 501, a cui già preannuncio il parere favorevole, a mio avviso consentirebbe di soddisfare le legittime aspettative delle categorie che sono state attualmente escluse e anche di altre che possono essere individuate con questo strumento. D'altronde, la Camera dei deputati aveva individuato tre categorie e altri tipi di figure professionali. In questo modo invece noi indicheremmo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche delle categorie professionali in cui, stando le cose così come descritte nell'illustrazione, sicuramente geologi, agronomi e forestali rientrano.

PRESIDENTE. Invito i senatori Lubrano Di Ricco, Manfredi, Fumagalli Carulli e Meloni a dichiarare se si riconoscono in questo nuovo testo dell'emendamento 1.100.

LUBRANO di RICCO. Da parte mia sono d'accordo con il senatore Besostri e modifico in tal senso l'emendamento 1.100.

MAGGIORE. Signor Presidente, mi dichiaro d'accordo con la proposta del relatore. Pertanto ritiro l'emendamento 1.101 e aggiungo la mia firma all'emendamento del senatore Lubrano di Ricco.

FUMAGALLI CARULLI. Concordo con la proposta del relatore. Pertanto, ritiro l'emendamento 1.102 ed aggiungo la mia firma all'emendamento 1.100 nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Meloni, si dichiara decaduto l'emendamento 1.103.

Proseguiamo con l'illustrazione dei restanti emendamenti e ordini del giorno.

MAGGIORE. Signor Presidente, l'emendamento 1.104 ha carattere integrativo e tende solo ad inserire una norma che era stata omessa. Pertanto saremmo grati al relatore se accettasse l'accoglimento dell'emendamento.

ANTOLINI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.105, mi sembra che, viste le considerazioni svolte dal relatore, possa essere assorbito nella formulazione ulteriore dell'emendamento 1.100 e quindi ritiro l'emendamento 1.105.

PRESIDENTE. Senatore Maceratini, gli emendamenti aggiuntivi, 1.0.600 e 1.0.601, di cui è firmatario, sono stati dichiarati inammissibili.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Avendo riformulato il testo dell'emendamento 1.100 e avendo i proponenti aderito alla riformulazione, è evidente

che il mio parere non può che essere favorevole. Semmai c'è da acquisire il parere del Governo su tale riformulazione.

In merito all'emendamento 1.104, che non riguarda i geologi, è vero che esso introduca un chiarimento; d'altra parte, però, essendo vigente il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e trattandosi di attuazione di direttive, ritengo che non si debba appesantire la navetta. Invito, pertanto, il collega Maggiore a ritirarlo.

Resta, comunque, a verbale che esso è un senso interpretativo della norma, ma che io do per scontato.

BETTAMIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, intervengo per concordare con la nuova formulazione del testo dell'emendamento 1.100 ed aggiungere anche la mia firma.

PRESIDENTE. Senatore Maggiore, accoglie l'invito rivolto dal relatore?

MAGGIORE. Accolgo la proposta di ritirare l'emendamento 1.104 e ringrazio il collega Besostri.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, concordo del tutto sulla riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Lubrano di Ricco e da altri senatori, nella nuova formulazione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.104 e 1.105 sono stati ritirati.

Invito, ora, il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, concordo con il parere favorevole del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Tabladini, Speroni, Fumagalli Carulli, Cortelloni, Mazzuca Poggiolini, Di Benedetto, Lauria Baldassa-

re, Bruni, D'Urso, Fiorillo, Manis, Mundi, Nieddu e Barbieri, se insisto-
no per la votazione degli ordini del giorno da loro presentati.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, non insistiamo per la
votazione.

LUBRANO di RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO di RICCO. Vorrei aggiungere la mia firma all'ordine
del giorno n. 501.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato, con gli annessi
allegati.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.0.600 e 1.0.601 sono inammis-
sibili.

Passiamo, pertanto, all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli
seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i de-
creti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture ammini-
strative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occor-
renti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legi-
slativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazio-
ni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, ri-
spettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto
fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei
casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35
della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la
pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponga-
no a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto con-

giunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai principi informativi delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti».

2.100 MAGNALBÒ, MACERATINI, PASQUALI, SILIQUINI, TURINI,
 DEMASI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, l'emendamento 2.100 si intende illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è nella filosofia generale che ho già illustrato, cioè quella di evitare in questa navetta – siamo alla terza lettura del provvedimento – eccessive modifiche al testo che deve andare alla Camera dei deputati.

Personalmente esprimerei parere favorevole all'emendamento 2.100, ma per motivi di opportunità – e chiedendo a tutti i colleghi di rispettare questa esigenza – invito i presentatori al ritiro; altrimenti dovrei esprimere parere negativo unicamente per questa ragione, che quindi non riguarda il contenuto, ma l'opportunità di non modificare.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, accoglie l'invito al ritiro?

MAGNALBÒ. Signor Presidente, sempre nel presupposto che consideriamo necessario votare questo disegno di legge nella massima celerità e non ritenendo essenziale questo emendamento, essendo servito lo stesso a porre un problema, posso ritirarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive)

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Re-

pubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, nonché l'indicazione delle norme che recepiscono le disposizioni della direttiva o del fatto che questa non è stata trasposta».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 3-ter, sostituire le parole: «destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale» con le seguenti: «per le quali sono richieste misure di attuazione nell'ordinamento interno».

3.100 FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCA POGGIOLINI, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, BRUNI, D'URSO, FIORILLO, MANIS, MUNDI, CORTELLONI

Al comma 1, capoverso 3-ter, sostituire le parole: «che recepiscono le disposizioni della direttiva o del fatto che questa non è trasposta» con le seguenti: «adottate per la sua attuazione».

3.101 FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCA POGGIOLINI, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, BRUNI, D'URSO, FIORILLO, MANIS, MUNDI, CORTELLONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, ho già illustrato questi emendamenti da me firmati nel corso dell'intervento svolto in discussione generale. Mi auguro che il collega Besostri esprima parere positivo almeno su questi, anche se assai probabilmente l'aggiunta che propongo di operare al testo che ci proviene dalla Camera può essere considerata una pignoleria di tipo formalistico; ma le leggi devono essere elaborate anche con certi criteri di chiarezza, che purtroppo considero carente nei nostri atti legislativi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento 3.100, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.101.

PRESIDENTE. Senatrice Fumagalli Carulli, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 3.100?

FUMAGALLI CARULLI. Sì, signor Presidente, perchè l'emendamento di maggiore carattere sostanziale da me presentato è il 3.101, mentre l'emendamento 3.100 presenta – come ho già detto – un tipo di pignoleria formalistica.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Pertanto, invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul solo emendamento 3.101.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigianato*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e del relativo allegato:

Art. 5.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fatti-

specie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

ALLEGATO C

(articolo 5)

94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.

96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità.

96/98/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo;

97/15/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo;

97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 e del relativo allegato:

Art. 6.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.

ALLEGATO D

(articolo 6)

93/120/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

93/121/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto

riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

95/13/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.

95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.

95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

95/49/CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.

95/64/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.

95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

96/6/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.

96/16/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.

96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici.

96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.

96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.

96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati).

96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.

96/60/CE: direttiva della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.

96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.

96/65/CE: direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

96/66/CE: direttiva della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.

96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

96/83/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

96/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

96/85/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi.

96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.

96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

96/96/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/8/CE: direttiva della Commissione, del 7 febbraio 1997, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

97/10/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

97/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, recante la quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

97/17/CE: direttiva della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico.

97/18/CE: direttiva della Commissione, del 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici.

97/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/20/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli.

97/26/CE: direttiva del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.

97/28/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/29/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/30/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/31/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio

relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/32/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/37/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile.

97/38/CE: direttiva della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio.

97/39/CE: 21^a direttiva della Commissione, del 24 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore.

97/45/CE: direttiva della Commissione, del 14 luglio 1997, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

97/47/CE: direttiva della Commissione, del 28 luglio 1997, che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio.

97/48/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica per la seconda volta la direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza primaria, provvedono direttamente ad attuare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive di cui al comma 1, previa loro comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che esprime parere consultivo non obbligatorio entro il termine di trenta giorni.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza non primaria o delegata possono, entro tren-

ta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1».

6.100

GUBERT

Invito il presentatore ad illustrarlo.

GUBERT. L'emendamento in esame tratta delle direttive da attuare per via regolamentare o amministrativa. Laddove la competenza delle regioni e delle province autonome sia primaria e coinvolga quindi una materia che può essere già regolamentata in maniera diversa sul territorio nazionale, senza l'intervento dello Stato - ad eccezione di quello relativo ai grandi principi che orientano le norme e le riforme economico-sociali della Repubblica - non si capisce il motivo per cui non debba esistere questa autonomia per ciascuna regione anche nel recepire e dare attuazione sempre per via regolamentare ed amministrativa a tali direttive.

Il provvedimento in esame prevede solamente una facoltà di proposta che l'emendamento 6.100 riserverebbe solo nel caso in cui ci sia una doppia competenza concorrente e secondaria da parte delle regioni mentre laddove esiste una competenza primaria, credo si possa concedere tale possibilità, anche se, nel caso concreto in esame, il tipo di materia non è così rilevante sotto questo punto di vista. Lo ritengo comunque un principio generale.

Il fatto che le regioni non siano considerate soggetti autonomi nell'ordinamento europeo - o perlomeno lo siano limitatamente - credo sia contraddittorio con la stessa concezione di autonomia che lo Stato italiano si appresta ad adottare nei confronti delle realtà del proprio interno. Così come lo Stato italiano non considera soltanto le regioni soggetti con poteri autonomi ma anche i comuni, così credo anche che a livello europeo sia lo Stato sia le regioni si possano considerare soggetti attivi, con proprie capacità di operare, perchè altrimenti si crea una contraddizione. Si vorrebbe assumere che, mentre a livello italiano non sono le regioni i sub-sistemi fondamentali che costituiscono lo Stato, tali sub-sistemi, a livello europeo, sarebbero rappresentati dai soli Stati.

Ritengo che questa sia una posizione da superare in una visione più ampia della distribuzione dei poteri e delle sovranità statuali all'interno della realtà internazionale ed europea. L'emendamento 6.100 tende quindi a distinguere il caso della competenza esclusiva e primaria dagli altri.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signor Presidente, a parte le questioni di diritto già vigenti all'interno del quale, relativamente alle regioni a statuto speciale, vi è già una norma che attribuisce alla loro competenza la capacità di

attuare le direttive europee, mi sembra che effettivamente l'emendamento colga un problema di fondo, serio, degno di valutazione e in sostanza da accogliere. Infatti, in definitiva, la direttiva europea ha già direttamente vigore e il recepimento o la sua attuazione – con l'introduzione nell'ordinamento interno – non fa altro che legiferare per il territorio nazionale. Orbene, se la situazione è in questi termini – ed è così – allora la conseguenza logica è che nei campi e nelle materie di competenza primaria delle regioni a statuto speciale queste devono poter attuare direttamente tali normative nell'ordinamento interno; altrimenti creeremmo una forma terza, una forma di intervento da parte dello Stato nel campo riservato per legge costituzionale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sono quindi del parere che l'emendamento 6.100 – a parte il discorso iniziale che ho effettuato e che non viene menomato da tale emendamento, mi riferisco cioè all'esistenza di una norma che già lo permette – renderebbe ciò più esplicito proprio per quanto riguarda la materia di competenza primaria nel senso che viene attribuita la competenza di attuazione delle direttive alle regioni e alle province a statuto speciale o autonome.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 6.100 devo insistere nell'invito al ritiro, altrimenti il parere è negativo. Infatti, o tali questioni – come è stato detto dal senatore Pinggera – sono già nelle competenze previste e quindi questo emendamento non aggiunge nulla; altrimenti se è necessario un approfondimento, credo che la sede migliore sia la prossima legge comunitaria del 1998.

CARPI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, anche il Governo invita al ritiro dell'emendamento 6.100, altrimenti il parere è negativo.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Gubert se accetta la proposta di ritiro avanzata dal relatore e dal Governo.

GUBERT. Signor Presidente, in questa materia si può anche accettare un invito al ritiro se vi è l'intenzione seria di affrontare il problema più avanti. Volevo comunque ricordare che quanto proposto dal mio emendamento non corrisponde a quello che è già previsto, in quanto interviene in una materia che è regolata esattamente dal comma 3 dell'ar-

articolo 6 del provvedimento in esame. Se le cose non stessero in questi termini, non sarebbe stato necessario prevedere il suddetto comma 3. Pertanto l'emendamento 6.100 modifica una materia sulla quale la legge interviene adesso.

Prendo comunque atto dell'invito al ritiro e spero che l'impegno ad affrontare il problema nella prossima legge comunitaria sia realmente attuato. Ritiro quindi l'emendamento 6.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e ordini del giorno:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta in ogni caso esclusa la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro».

10.1 SMURAGLIA, TAPPARO, MANZI, GRUOSSO, PILONI, MULAS,
MANFROI, PELELLA, RIPAMONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sugli schemi di testi unici è acquisito, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonchè, limitatamente alle materie di competenza regionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorso il predetto termine, i testi unici sono emanati anche in mancanza dei pareri».

10.100 MAGNALBÒ, MACERATINI, PASQUALI, SILIQUINI, TURINI,
DEMASI

Il Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria 1995-1997,

impegna il Governo:

in merito all'attuazione dell'articolo 10, comma 1, ad emanare testi unici meramente compilativi e recanti modificazioni ed integrazioni alla normativa vigente con un carattere strettamente formale e consequenziale;

a soprassedere in quest'ambito all'attuazione delle direttive comunitarie concernenti la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, per la quale dinanzi alla competente Commissione sono in corso di esame due disegni di legge di delega (nn. 2389 e 2852).

9.1780-B.2

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria,

impegna il Governo:

in merito all'attuazione dell'articolo 10, comma 1, ad emanare testi unici meramente compilativi e recanti modificazioni ed integrazioni alla normativa vigente solo con carattere formale e consequenziale;

a soprassedere in quest'ambito all'emanazione di testi unici compilativi concernenti la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, per la quale davanti alla competente Commissione sono in corso di avanzato esame due disegni di legge di iniziativa parlamentare, concernenti deleghe di carattere normativo.

9.1780-B.3

SMURAGLIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

SMURAGLIA. Signor Presidente, ruberò solo un minuto all'Assemblea, per sottolineare una situazione che secondo me ha dell'incredibile.

L'emendamento 10.1 è teso semplicemente a ripristinare una parte del testo già approvato dal Senato e soppresso poi dalla Camera dei deputati, a mio parere sulla base di una semplice incomprensione. Si è pensato, cioè, che da parte del Senato si volesse escludere da una possibilità di formazione di un testo unico una materia delicata ed importante come quella della sicurezza sul lavoro; al contrario, si era voluto evitare che in questa delicata materia si potesse provvedere soltanto con testi unici compilativi – il che è impossibile dovendosi mettere insieme provvedimenti, discipline ispirate a filosofie diverse – e si era voluto sottolineare l'impossibilità di autorizzare, delegare o quant'altro il Governo (sono perfettamente d'accordo con i rilievi che ha fatto la senatrice Fumagalli Carulli su questo punto) a provvedere in forma compilativa, mentre presso il Senato, e più precisamente presso la Commissione lavoro e previdenza sociale, sono da tempo in discussione due disegni di legge che conferiscono al Governo una delega in questa materia, però con contenuto normativo. C'era quindi da aspettarsi che in questa sede si fosse tutti d'accordo nel ripristinare il testo già approvato dal Senato.

Si è obiettato che questo avrebbe provocato un'ulteriore dilatazione dei tempi; non si è tenuto conto che su questo punto c'è un parere contrario dell'intera Commissione lavoro, non si è voluto considerare che

questo emendamento non è firmato soltanto da me, ma da tutti i componenti dei Gruppi che fanno parte della Commissione lavoro: si è trovato un accordo e questo doveva ritenersi un punto insormontabile. Trovo francamente stravagante questa situazione, e spero che non vi sia da parte di alcuno qualche riserva mentale.

In questa situazione mi dichiaro d'accordo, comunque, anche al ritiro dell'emendamento, a condizione che vengano accettati gli ordini del giorno n. 2, proposto dal relatore a nome della Commissione, e n. 3, da me presentato in un testo che integra e specifica – almeno nella seconda parte – il precedente, e che vi sia una specifica dichiarazione del Governo diretta ad accettare la soluzione proposta, nel senso che non si procederà a formulazione di testi unici a carattere compilativo o normativo fino a quando il Parlamento non avrà svolto il compito che sta svolgendo ed in tal senso, anzi, rinnovo un invito formale al Governo a partecipare.

Sarei molto lieto se ai due disegni di legge in corso di esame presso la Commissione se ne aggiungesse un terzo di provenienza governativa, perchè abbiamo tutti interesse a predisporre un testo unico non compilativo, ma normativo in materia di sicurezza del lavoro, cui concorrano tutte le forze, a cominciare dal Governo.

Vorrei essere rassicurato su tutto questo e sul fatto che non vi siano riserve mentali di alcun genere nel non voler approvare questo emendamento, perchè l'unica condizione per la quale potrei ritirarlo è l'approvazione dei due ordini del giorno, pur essendo convinto di subire in qualche modo un'ingiustizia. (*Applausi della senatrice Fumagalli Carulli*).

MAGNALBÒ. Signor Presidente, l'emendamento 10.100 mira a ripristinare il testo del comma 2, che era stato approvato in Senato e poi soppresso alla Camera dei deputati per un motivo particolare. In esso ci si riferisce al fatto che: «Sugli schemi di testi unici è acquisito, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica...». Questo parere alla Camera non è stato ritenuto indispensabile, necessario e utile, ed è stato soppresso. Io, invece, credo che sia molto opportuno ripristinare il vecchio testo, anche perchè non credo assolutamente (mi sono posto il problema) che questo articolo 10 rispecchi le stesse misure recate dall'articolo 13, che parla di parere delle Commissioni competenti, ma riguardo ad atti che sono sostanzialmente diversi, perchè mentre il primo riguarda lo schema dei testi unici per l'attuazione delle deleghe, l'altro articolo riguarda invece i provvedimenti emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee che sono aggiornati attraverso le deleghe.

Quindi io inviterei il Senato a considerare il contenuto dell'emendamento 10.100; non credo che sia giusto devitalizzare in questo modo (è una continua devitalizzazione) Commissioni, Aule parlamentari, eccetera, e dunque chiedo che l'emendamento 10.100 venga accolto.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame nonchè sulla proposta del senatore Smuraglia.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, in via generale sull'articolo 10 già in sede di replica, concordando con le osservazioni della collega Ombretta Fumagalli Carulli, avevo espresso la mia opinione, che non è sicuramente modificata. Però, proprio per esigenze di celerità in questa navetta, invito al ritiro dell'emendamento 10.100 e propongo che l'ordine del giorno n. 2 sia riformulato in modo che il secondo capoverso del dispositivo sia sostituito con il secondo capoverso del dispositivo dell'ordine del giorno n. 3 del senatore Smuraglia.

In questo senso è chiaro che, avendo formulato io il testo originario del Senato, non posso essere contrario all'emendamento 10.100, ma mi rimetterei al Governo, facendo peraltro presente che ritornare su questi testi unici nelle Commissioni ci consente di verificare se l'impegno assunto con l'ordine del giorno sia rispettato o meno; tra l'altro ciò consentirebbe di avviare in via generale a questa formulazione un po' tormentata di testi compilativi che sono integrativi. In conclusione, sull'emendamento 10.100 mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

* CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, per quanto riguarda questo articolo vorrei innanzitutto rispondere al senatore Smuraglia: nessun retropensiero, almeno la mia mente ne è del tutto sgombra, nè mi sono stati suggeriti retropensieri nella discussione di Governo. A tutte le assicurazioni che lei ha chiesto il Governo risponde in modo assolutamente positivo e si augura che venga adottata la soluzione proposta dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.100, faccio notare che la soppressione del comma 2 è stata dovuta ad una proposta di parte parlamentare, quindi non del Governo; poichè il relatore si è rimesso al Governo, quest'ultimo si augura che gli elementi di navetta e di contrasto tra i due rami del Parlamento siano ridotti al minimo e devo dire che, peraltro, il Governo trova assai convincenti gli elementi introdotti nel dibattito dal relatore. Ripeto che il Governo ha un motivo di carattere generale per augurarsi e per operare affinché vengano ridotti al minimo i contrasti tra i due rami del Parlamento e un eventuale ritiro dell'emendamento 10.100 da questo punto di vista sarebbe funzionale; però il Governo non può dichiarare di avere argomenti contrari all'emendamento del senatore Magnalbò e si rimette, in questa cornice di opportunità politiche, alle valutazioni dei Gruppi e dell'Aula.

PRESIDENTE. Quindi per quel che riguarda gli ordini del giorno, c'è stato un consenso alla proposta venuta dal senatore Smuraglia di sostituire il secondo capoverso del dispositivo dell'ordine del giorno n. 2, a firma della Commissione, con il secondo capoverso del dispositivo dell'ordine del giorno n. 3.

Sostanzialmente quindi relatore e Governo sono d'accordo su questa linea, e pertanto, poichè l'ordine del giorno in queste condizioni

è sostanzialmente approvato, ritengo ricorrano le condizioni per ritirare l'emendamento 10.1. È così, senatore Smuraglia?

SMURAGLIA. Sì, Presidente lo ritiro.

PRESIDENTE. Anche per quel che riguarda l'emendamento 10.100 c'è un invito al ritiro. Comunque, se così non fosse, il Governo si rimette all'Aula.

Qual è la sua intenzione, senatore Magnalbò?

MAGNALBÒ. Signor Presidente, non dovrei ritirare l'emendamento 10.100 la cui consistenza è stata riconosciuta sia dal relatore sia dal Governo. Sempre però per quel principio di responsabilità al quale facciamo ricorso in relazione a questo provvedimento, affermando che è un atto dovuto, di civiltà, e tutto il resto, per semplificare le procedure ritiro l'emendamento. Lo faccio però con una raccomandazione che rivolgo al Governo e a tutti, che le Commissioni esistenti, gli organi parlamentari istituiti appositamente per una dialettica e un dibattito democratico e per i controlli, non vengano sempre più offesi, in senso giuridico, da una prassi innovativa che tende a non considerarli. Ritiro l'emendamento.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, aderisco all'ordine del giorno n. 2, nel testo modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 11.

(Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture)

1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.

2. L'iscrizione ad albi di fornitori ove richiesta come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle predette disposizioni la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 12.

(Marcatatura CE)

1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.

3. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo le parole: «sull'apparecchio» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando non possibile».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle ammini-

strazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo.».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento».

3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria».

4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione».

5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie».

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:

«2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie».

7. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione».

8. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunta la seguente lettera:

«*b-bis*) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2».

9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

«2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome».

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è inserito il seguente:

«*2-bis*. I Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali».

11. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali».

12. L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è abrogato.

13. L'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti emanati dalle Istituzioni comunitarie che impongono alla Repubblica italiana l'adozione di provvedimenti di attuazione e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione e atto di indirizzo”».

13.100 FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCA POGGIOLINI, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, BRUNI, D'URSO, FIORILLO, MANIS, MUNDI, CORTELLONI

Al comma 9, al capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Tale ulteriore posto conferma quello già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1, dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite».

13.1

SCIVOLETTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare l'emendamento 13.100 che propone una riformulazione dell'articolo in quanto la norma da esso recata appare ambigua, di difficile applicazione e poco coordinata con gli altri obblighi di comunicazione inseriti nell'articolo seguente.

Aggiungo inoltre che la formulazione approvata dalla Camera dei deputati rischia di rendere difficile il controllo da parte del Parlamento. Vengono infatti trattati alla stessa stregua atti normativi e atti di indirizzo e, in secondo luogo, la formulazione non tiene conto dei normali mezzi di pubblicazione e di notifica degli atti normativi che già consentono la loro conoscenza.

Con la riformulazione che mi sono permessa di proporre a nome dell'intero Gruppo, si eliminerebbero tutti questi inconvenienti, mantenendo la disposizione che obbliga il Governo a fare una relazione specifica sullo stato di conformità relativo ad ogni atto da attuare, migliorando la dialettica con il Parlamento che può esercitare il potere di controllo e di indirizzo prima della predisposizione del disegno di legge comunitaria annuale. In altri termini da tutto ciò trarrebbe giovamento sia il Governo sia la dialettica Governo-Parlamento.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 13.1.

GUBERT. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento.

BETTAMIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, ho terminato il mio intervento in discussione generale affermando che prima ci sbarazziamo di questa abitudine della legge comunitaria meglio sarà. Quindi, logicamente dovrei approvare l'emendamento proposto dalla senatrice Fumagalli Carulli che in qualche modo tenta di semplificare il rapporto fra diritto comunitario e ordinamento interno. Però, sono sensibile a quanto il relatore Besostri diceva all'inizio, di mantenere gli emendamenti essenziali, da sottoporre poi all'esame della Camera, conducendo quindi una battaglia solo su di essi, altrimenti si invia all'altro ramo del Parlamento un pacchetto troppo grosso.

Non so cosa il Governo ritenga di fare, ma a mio avviso se tutti andiamo nella scia di quanto diceva il senatore Besostri, allora pregherei la senatrice Fumagalli Carulli di ritirare l'emendamento, altrimenti esso mi sembra molto sensato al fine di arrivare ad una procedura un po' più penetrante fra i due ordinamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Ritengo che le esigenze poste dall'emendamento 13.100, sostitutivo del primo comma, e il testo proposto dalla Camera non siano in alternativa. Per quelle ragioni che ho già illustrato in via generale, ritengo che sia meglio affrontare nuovamente la questione in sede di legge comunitaria 1998; perciò invito al ritiro dell'emendamento, altrimenti devo esprimere parere negativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.1, poichè è stato espresso un parere contrario dalla 5^a Commissione al testo dell'articolo 13, comma 9, ritengo che adottando questo emendamento sia invece superato tale parere negativo. Perciò, in questo caso e solo per questa ragione, per omaggio alla 5^a Commissione, invece di invitare al ritiro chiedo che l'emendamento 13.1 sia approvato.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo con il relatore per quanto riguarda l'emendamento 13.100.

Per quanto attiene all'emendamento 13.1 una sola sfumatura di differenza: non si tratta di omaggio, ma di autentica costrizione. Quand'anche non volessimo rendere omaggio alla 5^a Commissione, sarebbe necessario accettarlo per superare la difficoltà.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.100.

FUMAGALLI CARULLI. Mi scusi, signor Presidente. Poichè era stato formulato un invito al ritiro, pensavo che lei mi avrebbe domandato se intendevo o meno accettare tale invito, come è nella prassi parlamentare.

PRESIDENTE. Certo.

FUMAGALLI CARULLI. Accetto l'invito al ritiro, con le motivazioni indicate dal relatore.

PRESIDENTE. D'accordo. Grazie per il richiamo alla prassi, che non ignoravo.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Gubert.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati.

Art. 14.

(Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari)

1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, nonchè gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.

2. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - 1. Il Governo si assicura che siano tempestivamente messi a disposizione delle Camere, delle regioni e delle province auto-

nome tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione – libri verdi, libri bianchi e comunicazioni –, le proposte legislative della Commissione, quali definite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione europea e le proposte relative alle misure da adottare a norma del titolo VI del Trattato sull'Unione europea. Nei termini previsti dalle norme comunitarie, le Camere formulano osservazioni ed adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo».

14.100

MIGONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I progetti degli atti normativi emanati dalle Istituzioni delle Comunità europee, sono comunicati alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte delle Istituzioni predette».

14.101

FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCA POGGIOLINI, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, BRUNI, D'URSO, FIORILLO, MANIS, MUNDI, CORTELLONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, l'emendamento 14.101 è una formulazione coordinata con i protocolli di cui alla lettera D, i protocolli allegati al Trattato sull'Unione europea e ai Trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, nel titolo «Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea».

Questo Protocollo, approvato ad Amsterdam ma non ancora in vigore, prevede norme specifiche per la comunicazione diretta da parte delle istituzioni comunitarie ai Parlamenti nazionali di tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione. Lo stesso Protocollo prevede che le proposte normative siano messe a disposizione dei Governi ai fini della trasmissione tempestiva ai rispettivi Parlamenti.

Mi pare importante evidenziare che il Protocollo prevede anche un termine dilatorio di sei settimane prima della messa all'ordine del giorno del Consiglio di un atto normativo per consentire che i Governi possano, attraverso le rispettive prassi costituzionali, ricevere indicazioni ed indirizzi dai propri Parlamenti. Proprio per questa finalità di dare al nostro sistema una procedura avanzata, anche per quanto riguarda i riferimenti europei, mi auguro che questo emendamento sia sostenuto dal relatore e dal Governo. Ho visto che oggi però non ho grande fortuna; evidentemente i miei approfondimenti di diritto comunitario non valgono granchè in quest'Aula.

Forse bisogna lasciarli soltanto alle trattazioni scientifiche alle quali forse il Presidente, io ed anche il relatore siamo più adusi.

PRESIDENTE. Ovviamente non entro nel merito di questa sua considerazione. Me ne guardo bene.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 14.100.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Devo invitare anche in questo caso al ritiro, per un'ulteriore considerazione. Credo che siano norme che possono trovare una migliore collocazione nella legge di esecuzione del Trattato di Amsterdam e che pertanto quella sia la sede nella quale allocarle. Dico tuttavia alla collega Ombretta Fumagalli Carulli che non sono insensibile né alle sue argomentazioni né al suo fascino, ma che non sempre lo posso esprimere in quest'Aula. (*ilarità. Applausi*).

* CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, anche il Governo invita al ritiro in accordo con il relatore ma devo ribadire, senza ironia alcuna, che non è che vi sia disattenzione o poca considerazione per gli approfondimenti. Lei, senatrice Fumagalli, avrà colto in quale cornice ci muoviamo e quindi, a questo livello, devo invitarla al ritiro, con speranza di ricevere l'estratto della pubblicazione scientifica.

PRESIDENTE. Ci sarà uno scambio di produzione scientifica intensissimo dopo l'esame di questi emendamenti.

C'è un duplice invito al ritiro dell'emendamento 14.101. Chiedo pertanto alla senatrice Fumagalli Carulli se intende accogliere tale invito.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, accetto certamente l'invito al ritiro così amabilmente rivolto dal relatore. Vorrei suggerire al Governo che più che sperare di ricevere pubblicazioni scientifiche, dovrebbe assumere un bravo contrattista di diritto comunitario nei suoi uffici.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Trasmetterò questo suo invito a chi può fare simili assunzioni in sede di Governo.

PRESIDENTE. Si espandono allora le opportunità di lavoro per i giovani studiosi nel campo del diritto comunitario.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 15, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Sono esenti dall'imposta di bollo la carta d'identità e gli altri documenti validi per l'espatrio, ad eccezione del passaporto, nonché la documentazione per il rilascio degli stessi, anche in favore di minori, comprese le richieste, le domande e le istanze.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999, 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

15.0.1 (Nuovo testo)

SPERONI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Documenti d'identità personale)

1. Sono esenti dall'imposta di bollo la carta d'identità e gli altri documenti validi per l'espatrio, ad eccezione del passaporto, nonché la documentazione per il rilascio degli stessi, anche in favore di minori, comprese le richieste, le domande e le istanze.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

3. Nell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“A decorrere dal 1° gennaio 1998 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza”».

15.0.100

MAGNALBÒ, MACERATINI, PASQUALI, SILIQUINI, TURINI,
DEMASI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

1. Nell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza". Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato».

15.0.2 (Ulteriore nuovo testo)

SPERONI

Avverto che l'emendamento 15.0.1, a firma Speroni, era soggetto ad una condizione, che è stata accolta, posta dalla 5^a Commissione. Pertanto l'emendamento è stato riformulato sostituendo alle parole: «al capitolo 6856» le parole: «all'unità previsionale di base di parte corrente denominata: Fondo speciale».

Avverto altresì che, sempre accogliendo il parere della 5^a Commissione permanente, nell'emendamento 15.0.100 le parole: «1997-1999» sono state sostituite con le altre: «1998-2000» e le parole: «per l'anno 1997» con le altre: «per l'anno 1998».

I presentatori hanno rinunciato alla illustrazione.

Invito quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Questi emendamenti ristabiliscono in parte il testo del Senato pertanto, come già detto, non potrei che essere, anche personalmente, favorevole ad essi.

Peraltro ritengo, sempre per quell'economia della navetta tra i due rami del Parlamento, che soltanto il Governo può valutare di rimettermi ad esso, sempre che tali emendamenti non siano ritirati e sostituiti da un ordine del giorno che impegni il Governo ad inserire questi aspetti nella prossima legge comunitaria.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge comunitaria 1995-1997,

impegna il Governo:

ad inserire nell'ambito del prossimo disegno di legge comunitaria una previsione volta a modificare il testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, inserendo dopo il terzo comma dell'articolo 3 di detto testo unico un comma così formulato: "A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza";

ad abrogare il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185».

9.1780-B.624

ANTOLINI, SPERONI, PERUZZOTTI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

BESOSTRI, *relatore*. Su questo ordine del giorno il parere è favorevole, come preannunciato, così come sull'abrogazione del terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, cioè quello che prevede per chi è soggetto a servizio militare di ottenere il passaporto da rinnovare ogni anno o ogni sei mesi (adesso non ricordo esattamente). Tra l'altro, questa norma aveva un senso quando il passaporto era l'unico documento valido per l'espatrio; ora, se si vuole evitare questo, con lo spazio Schengen, non si ha più bisogno del passaporto e, pertanto, se ci si vuole sottrarre agli obblighi del servizio militare, si può fare.

Quindi, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno testè presentato, accompagnato dal ritiro dell'emendamento 15.0.2 e anche di quello precedente 15.0.1, presentati dal senatore Speroni.

ANTOLINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2 e li ritiro, vista anche la disponibilità del Governo.

PRESIDENTE. Per la verità, il rappresentante del Governo non si è ancora espresso sull'ordine del giorno in esame. Invito, comunque, il rappresentante del Governo a farlo ora.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il consenso del Governo è anche formale: il senatore Antolini si riferiva evidentemente ad un consenso informale che avevamo già stabilito insieme.

PRESIDENTE. Stante il parere favorevole del Governo, l'ordine del giorno n. 624 non verrà posto in votazione. A questo punto è rimasto solo l'emendamento 15.0.100, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, gradirei che l'emendamento 15.0.100 venisse posto in votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Come già preannunciato, dato il mancato ritiro dell'emendamento esprimo parere contrario.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo si trova sulla medesima linea ma con molto rammarico. Pertanto, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2 sono stati ritirati. Metto ai voti l'emendamento 15.0.100, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che la Camera dei deputati ha disposto la soppressione dell'articolo 15 del testo approvato dal Senato. Tale articolo è stato sostanzialmente ripresentato, diviso in due parti distinte, dal senatore Speroni, con gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2 e dal senatore Magnalbò con l'emendamento 15.0.100.

Per effetto della mancata approvazione di tali emendamenti, la soppressione del citato articolo 15 da parte della Camera dei deputati si ritiene approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

(Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

«2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto».

2. L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 – (*Valori limite*). – 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:

“*a*) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo”.

5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato:

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO

Art. 17.

(Tutela delle acque dall'inquinamento)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità di cui all'articolo 10, assicurando:

a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi, nonchè all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;

b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle acque

dall'inquinamento potrà avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cinque anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni;

c) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea, nel senso che non può derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi;

d) che la tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge n. 36 del 1994 al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono abrogati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «tutela quantitativa della risorsa e alla».

17.100

RESCAGLIO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava per i quali si osservano esclusivamente gli adempimenti e gli obblighi previsti dall'articolo 12 e dai capi IV e V del titolo I del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997».

17.101

TAROLLI, ANDREOLLI, GUBERT

Ricordo che l'emendamento 17.101 è stato riformulato dai presentatori come segue:

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava per i quali si osservano esclusivamente gli adempimenti e gli obblighi pertinenti le operazioni di smaltimento e di recupero previsti dall'articolo 12 e dai capi IV e V del titolo I del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997».

17.101 (Nuovo testo)

TAROLLI, ANDREOLLI, GUBERT, ROBOL

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti in esame.

RESCAGLIO. L'emendamento 17.100, a mio avviso, ha ampliato la delega concessa al Governo nella materia, cioè la tutela delle acque dall'inquinamento. Tuttavia, la tutela quantitativa della risorsa non è compresa, secondo me, in nessuna delle precedenti fonti normative che fondano tale potere di delega.

Qualora si intervenisse nella materia della tutela quantitativa, che riveste un'importanza strategica per il settore agricolo in funzione dell'irrigazione, non solo non sussisterebbero criteri di delega, ma si verrebbe ad attribuire al Governo il potere di modificare leggi contenenti i principi fondamentali dell'ordinamento.

Oltretutto, ritengo che la modifica delle disposizioni vigenti sarebbe rimessa al solo Ministero dell'ambiente, mentre la materia delle concessioni idriche e della difesa del suolo è competenza del Ministero dei lavori pubblici; la materia dell'irrigazione, invece, compreso quindi il finanziamento dei grandi sistemi idrici del Mezzogiorno, rientra nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole.

TAROLLI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 17.101 (Nuovo testo), vorrei chiedere al relatore ed al rappresentante del Governo un minimo di attenzione perchè ci troviamo di fronte ad un problema con la «P» maiuscola. Sta infatti accadendo che il cosiddetto decreto Ronchi ha introdotto una diversità di interpretazione e di trattamento giuridico dello stesso materiale di cava. Voglio cioè dire che, se io ho un materiale di risulta in cava, devo sottostare alla disciplina comunitaria; se invece lo stesso materiale di risulta lo provo non in cava, ma a 200 metri di distanza, ad esempio in una località di lavorazione meccanica, quel materiale di risulta è soggetto alla normativa del «decreto Ronchi» che prevede – lo ricordo al Governo – un registro di carico e di scarico per il produttore e per il trasportatore, un formulario di trasporto, la denuncia annuale per tutti gli operatori (dal produttore al trasportatore), l'iscrizione all'albo degli smaltitori per le imprese che trasportano il tipo di rifiuto in oggetto, cioè una serie di incombenze talmente gravose, tipiche e giustificabili per i rifiuti speciali, in cui non rientrano i materiali di cava tipici delle cave di porfido attive, che possono provocare un disorientamento ed anche un dissesto aziendale per le imprese che vi sono soggette.

Non è però solo un problema aziendale, cioè limitato solo a coloro che producono, bensì un problema che riguarda l'intera comunità provinciale, la provincia autonoma di Trento, che ha impiegato mezzi e strumenti incredibili per eliminare le discariche incentivando e sollecitando in tal senso i produttori. Devo peraltro far presente al rappresentante del Governo e al relatore che stiamo parlando di circa 250.000-300.000 metri cubi all'anno di questo materiale, non di cava, ma appunto di lavorazione meccanica. Strumenti tecnologici completamente nuovi sono stati utilizzati per realizzare bonifiche, ripristini ambientali, produzione di conglomerato bituminoso o per calcestruzzo, per cui quello che si è fatto fino ad ora ha eliminato tutti questi rifiuti.

Con questa norma, che aggrava la situazione dei produttori e dei trasportatori, si viene a generare un vincolo che procurerà danni incredibili non solo agli operatori economici, ma all'intera comunità provinciale. Mi rendo conto che si tratta di una modifica che il relatore suggeriva di non proporre, però in questo caso ci troviamo veramente di fronte ad un problema di assoluta rilevanza che può generare un fenomeno di ripulsa del riutilizzo in ragione delle incombenze amministrative, dando luogo ad ingovernabili necessità di smaltimento di questi materiali in discariche.

Quindi chiedo al relatore ed al Governo di essere attenti a questo problema. In particolare, al relatore vorrei far presente che, rispetto all'ipotesi di rifarsi ad una normativa statutaria – come egli mi diceva prima in relazione ad un ordine del giorno e ad un successivo emendamento – si tratta di una strada impercorribile perchè su questa materia non ci sono norme statutarie o legislative (provinciali o regionali) che tengano perchè siamo sottoposti ad una normativa o comunitaria o nazionale.

Chiediamo allora che questo materiale venga trattato alla stessa stregua del materiale derivante dallo sfruttamento di una cava. Mi sembra ragionevole quanto sto precisando e credo che abbia fondamento non solo da un punto di vista economico, ma anche con riferimento agli sforzi che la provincia autonoma di Trento ha fatto in questo settore. Chiedo allora una attenzione e una ponderazione su questo problema, tenendo presente che l'emendamento, così come è stato modificato, tende ancor meglio a definire che si tratta di attività pertinente ad operazioni di smaltimento e di recupero; non si vuole generalizzare, ma disciplinare in maniera più serena e sobria una normativa che è già attivata in base alla normativa comunitaria e che invece il «decreto Ronchi» appesantirebbe e renderebbe ingovernabile.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signor Presidente, mi preme sottolineare che si tratta di un problema vero, soprattutto per la lavorazione dei sassi. Al riguardo, in Trentino ed anche in Alto Adige abbiamo un'industria non indifferente che, diciamo la verità, non è ricca, ma dà da vivere all'imprenditore ed anche ad un bel po' di operai. Ora, se a tutti i pesi aziendali si aggiungono ancora questi gravami, rasentiamo il limite dell'economicamente fattibile e dobbiamo temere seriamente che alcune di queste imprese dovranno chiudere, e temo che saranno parecchie.

In verità, qui viene gonfiato un problema che tale non è. I residui di sassi, di porfido o dei marmi non sono, infatti, un problema. Mi riferisco specificamente all'industria dei marmi perchè in Alta Venosta, a Lasa, abbiamo una non indifferente industria di questo genere, di cui vive una bella fetta del paese.

Orbene, tutto il residuo della lavorazione viene riutilizzato (lo stesso vale anche per il porfido), per esempio, nella costruzione di strade e

nella risistemazione di quelle danneggiate dal maltempo, e così via: francamente si rasenterebbe l'assurdo, se dovessimo usare diversamente e portare alla pubblica discarica tutto questo materiale!

Chiedo al collega Tarolli, ove il termine «minerali» creasse un problema, di limitare l'oggetto dell'emendamento ai sassi: penso che egli sia disposto a compiere un passo del genere.

Tengo però a chiedere al relatore ed al rappresentante del Governo una valutazione adeguata di questa problematica, per mantenere in vita le nostre imprese che lavorano sassi.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, ritengo che non abbia alcun senso considerare alla stregua dei rifiuti speciali i pezzi di porfido che vengono sezionati quando si fanno dei cubetti o delle lastre perchè non fatti in cava, ma poco distante da lì, dove si lavora quel certo tipo di materiale. Quindi, se la perplessità del Governo è quella che il testo non sia adeguato a far comprendere questo tipo di situazione, credo che si possa operare la modifica testè proposta dal senatore Pinggera, magari prevedendo una dizione correlata a «pietre» o ad altri tipi di materiale da cava, anche se di certo dalle cave non si cava altro che pietre o simili. Credo, però, che non avrebbe veramente alcun senso trattare diversamente questi due tipi di rifiuti; forse, quando è stato predisposto il decreto non si è pensato a questo e credo che debba essere introdotto questo emendamento che in qualche misura evita un'interpretazione di rifiuto speciale, con tutti i conseguenti obblighi di discarica, laddove invece la provincia di Trento, ad esempio, si è attivata anche con studi affidati all'Università per riconvertire questi scarti in altri tipi di prodotto.

Non si tratta di una di quelle piccole variazioni che potrebbero rendere difficile il passaggio alla Camera, ma in questo caso si tratta di una proposta di buon senso che spero il Governo e la maggioranza riescano ad accogliere; del resto, sottolineo che tra i firmatari dell'emendamento vi è anche un membro della maggioranza, e non solo componenti dell'opposizione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 17.100, invito il presentatore a ritirarlo, altrimenti esprimo su di esso parere contrario.

Lo stesso parere esprimo per quanto riguarda l'emendamento 17.101, ma precisando quanto segue. A mio avviso non avrebbe dovuto essere introdotto alla Camera questo terzo comma, perchè non ha nulla a che fare con l'attuazione di direttive comunitarie; ma, d'altronde, i commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in concludono tra i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti quelli indicati al

n. 111 della lettera *a*) della deliberazione. Questo rinvio viene abrogato, perciò la definizione di rifiuto speciale non c'è più e non possiamo tecnicamente scrivere che «non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava...», eccetera, in quanto è questione che non è attinente con la norma abrogativa dell'individuazione dei rifiuti assimilabili. Perciò in un certo senso si potrebbe anche discutere dell'ammissibilità.

So benissimo che, per questo come anche per i residui dei prodotti alimentari, evidentemente c'è una *lobby* di smaltitori che è riuscita a far diventare rifiuto ogni cosa in quanto su questo ci si guadagna; tale fenomeno va contrastato, ma non penso che questa sia la sede, perchè dobbiamo affrontarlo in sede di attuazione delle normative che si occupano in modo specifico dei rifiuti.

Io ritengo che un'aggiunta in questa sede non risolva sicuramente il problema che si pongono i presentatori; ritengo anche che sia possibile già, sulla base della legislazione vigente, sostenere davanti ai competenti giudici che queste materie non sono rifiuti e perciò che non ci sia necessità della specifica norma.

Perciò devo insistere per l'invito al ritiro dell'emendamento 17.101, altrimenti esprimo parere negativo e ritengo che un voto negativo sia pregiudiziale rispetto al merito della questione. Invece darei subito parere favorevole ad un ordine del giorno che andasse nella direzione dell'emendamento stesso.

* CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo è d'accordo con il relatore per quanto riguarda l'emendamento 17.100. Per quanto riguarda il 17.101, come per molte altre questioni relative al problema dei rifiuti e del cosiddetto decreto Ronchi a cui è stato fatto riferimento, è certamente un problema analogo a quello che si pone per molti altri settori. Io mi rendo conto che questi problemi esistono, ma devono essere affrontati nella sede e in un contesto adeguati. Tra l'altro devo dire che io mi sono subito informato, ho cercato di vedere, se, per esempio, la Commissione di merito avesse introdotto qualche elemento in questo senso, perchè già questo avrebbe creato altra situazione.

Mi limito semplicemente a sottolineare l'inopportunità di una soluzione in questo contesto, mentre, data la rilevanza del problema, il Governo è disposto ad accogliere un ordine del giorno che lo impegni ad affrontare tutta la questione in una sede adeguata. Da questo punto di vista, nessuna difficoltà da parte del Governo, tanto meno da parte di chi ha dovuto affrontare questi problemi anche dal punto di vista del Ministero dell'industria costantemente, ma devo dire che invito al ritiro dell'emendamento 17.101 in questa sede, mentre invece, sempre in questa sede, vi è la possibilità di accettare un ordine del giorno che imponga al Governo di affrontare e risolvere la problematica.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti 17.100 e 17.101 accolgono l'invito del Governo?

RESCAGLIO. Accolgo l'invito, signor Presidente, con le motivazioni date.

TAROLLI. Signor Presidente, io accolgo il suggerimento del sottosegretario Carpi, che è uomo nato in terra del Trentino-Alto Adige e quindi conosce anche questi problemi: lo accolgo perchè ne capisco lo spirito.

Ci tengo però, che resti a verbale, a sottolineare che il Governo e il relatore, anche se dimostrano la disponibilità ad affrontare la questione in maniera più ponderata e organica, ricorrono, sia il relatore sia il Governo, voglio sottolinearlo, ad argomentazioni strumentali.

La questione è talmente chiara ed esplosiva che la buona volontà suggerirebbe di risolvere il problema seduta stante. La formulazione dell'emendamento, infatti, è calibrata e sobria, visto che l'hanno riguardata tecnici e «sopratecnici», funzionari e «soprafunzionari» della provincia autonoma di Trento ed esperti del settore; la questione inoltre è sentita dall'intera comunità, dal momento che è veramente rilevante dal punto di vista dell'impatto aziendale e produttivo. Tenete presente che questo settore, solo nel Trentino, occupa dalle 3.000 alle 4.000 unità e concorre alla formazione del suo prodotto interno lordo per il 6-7 per cento.

La formulazione sancita dal decreto Ronchi costituisce un aggravio fortissimo. Sarebbe stato allora opportuno da parte del relatore e del Governo cercare di mettere una pezza all'errore che probabilmente era sfuggito in corso di discussione. Trovo che il comportamento del relatore e del Governo da questo punto di vista sia insufficiente; prendo però atto della buona volontà manifestata e, anche se con rammarico, accolgo l'invito a ritirare l'emendamento trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

impegna il Governo a far sì che non siano in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava per i quali devono osservarsi esclusivamente gli adempimenti e gli obblighi pertinenti le operazioni di smaltimento e di recupero previsti dall'articolo 12 e dai capi IV e V del titolo I del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997».

9.1780-B.720

TAROLLI, ANDREOLLI, GUBERT, PINGGERA

PRESIDENTE. Il relatore e il Governo hanno già dichiarato la loro disponibilità ad accettare tale ordine del giorno che pertanto non metto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato:

Art. 18.

(Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;

b) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;

c) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza, ivi compresa quella antincendio, e per l'agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;

d) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;

e) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca *standard* minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«e-bis) assicurare il coordinamento con la direttiva comunitaria 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento».

18.1

VELTRI

Invito il proponente, senatore Veltri, che però non vedo in Aula, ad illustrarlo.

BARBIERI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche agli articoli 19 e 20, corrispondenti agli articoli 18 e 19 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato:

Art. 21.

(Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento)

1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato:

Art. 22.

(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio)

1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine «straniero» è riferito a persone fisiche, persone giuri-

diche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».

3. L'articolo 751 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 751. - (*Nazionalità dei proprietari di aeromobili*). - Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:

a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana».

4. L'articolo 752 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 752. - (*Aeromobili iscritti in registri di altri Stati*). - Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati».

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola «straniero» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato».

6. Nel primo comma, lettera *d*), dell'articolo 762 del codice della navigazione la parola «straniero» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato». Dopo la citata lettera *d*) del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere:

«*d-bis*) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;

d-ter) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione».

7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le parole: «o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea».

9. All'articolo 788 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici».

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. All'articolo 800 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».

12. All'articolo 805 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti

validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».

13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole «la costruzione», sono inserite le seguenti: «in Italia o all'estero»; dopo le parole: «di un aeromobile», sono inserite le seguenti: «da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850».

15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione».

16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».

17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, le parole «sia straniero. Detto personale» sono sostituite dalle seguenti: «non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale».

18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»; al numero 2, le parole «in uno dei comuni della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea».

19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente comma:

«Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea».

20. L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è abrogato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «europea» inserire le seguenti: «ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria».

Invito il relatore ad illustrarlo.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, devo proporre la seguente riformulazione di questo testo:

«Al comma 3, lettera c), dopo la parola: “europea” e prima delle parole: “e il cui Presidente” inserire le seguenti: “ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell’Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria”». Così sarà più chiaro dal punto di vista formale, perchè in effetti prima il riferimento era solo alla parola «europea», che però nel comma 3, lettera c), è riportato quattro volte.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull’emendamento in esame.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l’industria, il commercio e l’artigianato*. Il Governo è d’accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 22.100, così come riformulato, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 23, corrispondente all’articolo 22 del testo approvato dal Senato:

Art. 23.

(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile: criteri di delega)

1. L’attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonchè delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l’obbligo di un’inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all’accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall’accertamento dei fatti gli in-

segnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;

b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera *a)* ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;

c) assicurare all'organismo di cui alla lettera *b)* indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;

d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera *b)* ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;

e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;

f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonchè, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;

g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;

h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonchè alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera *b)*, valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera *b*), il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.

Su questo articolo è stato presentato il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

preso atto:

che il 21 novembre del 1994 il Consiglio della Comunità Europea, adottando la Direttiva 94/56 contenente i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti ed eventi di pericolo dell'aviazione civile, stabiliva che gli Stati membri dovessero adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi, al più tardi entro il 21 novembre 1996, a detta Direttiva;

che il termine suddetto è ormai da tempo scaduto e, a fronte di tale inadempienza, lo Stato italiano risulta a tutt'oggi carente di un Ente o di un Agenzia civile, indipendente e permanente, che svolga attività investigativa sugli incidenti aeronautici;

considerato:

che il disegno di legge 1780-B, contenente i criteri di delega al Governo per l'attuazione della predetta direttiva comunitaria, non stabilisce il termine istitutivo dell'Ente investigativo,

impegna il Governo:

ad intervenire tempestivamente sul piano legislativo, nell'ambito del potere di delega ad esso conferito, al fine di colmare le lacune sopra evidenziate ed in particolare a stabilire, con urgente ed immediata solerzia, un termine perentorio, non più procrastinabile, per l'istituzione dell'Ente investigativo italiano ed, infine, ad adottare ed applicare *in toto* i principi contenuti nella direttiva 94/56/CE.

9.1780-B.10

MANCA

È stato altresì presentato, dopo la stampa del fascicolo, un emendamento del relatore che recepisce una condizione della 5^a Commissione. Il testo dell'emendamento è il seguente:

Al comma 2, sostituire le parole: «per gli anni 1997, 1998 e 1999» con le altre: «quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1997»; al primo perio-

do, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri»

23.800

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BESOSTRI, *relatore*. L'emendamento diventa necessario perchè è stata posta dalla 5^a Commissione una condizione che possiamo superare soltanto o stralciando l'articolo 23, ma questo determinerebbe la navetta tra Camera e Senato, o modificando nel senso indicato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.800, presentato dal relatore.

È approvato.

Invito il presentatore ad illustrare l'ordine del giorno n. 10.

MANCA. Signor Presidente, vorrei spendere alcune parole in merito ad un aspetto del disegno di legge oggi al nostro esame che io ritengo di estrema importanza e che è appunto oggetto dell'ordine del giorno che porta la mia firma.

Come a molti è noto, con l'atto Senato n. 1780-B oggi al nostro esame, il Governo intende adempiere ad alcuni degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea. Sono purtroppo altrettanto noti i ritardi accumulatisi negli anni, e più volte evidenziati nelle sedi comunitarie, nel recepire i principi contenuti nelle direttive comunitarie stesse.

Mi riferisco in particolare alla direttiva 94/56/CE. Si tratta, come molti sanno, di un importantissimo provvedimento che contiene i principi fondamentali... (*Interruzione del senatore Gubert*).

Purtroppo è un aspetto della problematica di vitale importanza.

BESOSTRI, *relatore*. Se posso interrompere, vorrei dire al presentatore che il tema è già stato esaminato e valutato dal relatore con pare-

re favorevole. Se l'illustrazione comportasse invece, la mancata approvazione di articoli successivi, forse modificherei il mio parere.

MANCA. In poche parole, il relatore propone di dare per illustrato l'ordine del giorno.

Siccome appartengo ad una categoria che bada alla sostanza, non alla forma e mi interessa che il Governo si impegni entro brevissimo tempo a portare avanti questa iniziativa con la quale si deve istituire l'ente o l'agenzia civile per la sicurezza del volo, in modo da uscire dal ghetto dei pochissimi paesi al mondo che non hanno questa agenzia, allora accolgo l'invito del relatore dando per scontato che abbia espresso parere favorevole al mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

BESOSTRI, *relatore*. L'ordine del giorno è stato attentamente valutato. Quanto dice il collega Manca è esatto. Perciò esprimo parere favorevole, con invito al Governo di adeguarsi al parere favorevole del relatore.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non è pertanto necessario porre ai voti l'ordine del giorno.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

Art. 24.

(Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti)

1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie

di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;

c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'onori o specifiche tecniche;

d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso società controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera *c)*;

e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie;

f) garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonché l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lettera *a)*;

h) imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;

i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocità assoluta;

l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;

m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

n) prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «sulla base», fino alla fine della lettera.

24.1

MURINEDDU

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «sulla base», fino alla fine della lettera.

24.2

BETTAMIO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «sulla base» fino alla fine della lettera.

24.100

Cò

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «sulla base» fino alla fine della lettera.

24.101

PACE, BORNACIN, DE CORATO, RAGNO, MEDURI, BEVILACQUA, MARRI, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «sulla base dei criteri» fino alla fine della lettera: «anche tenuto conto delle situazioni gestionali in atto. A tale scopo le aziende dovranno applicare ai propri dipendenti lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro previsto nel trasporto aereo e dovranno altresì assorbire il personale che risulterà eccedente dalle altre aziende in conseguenza del regime di concorrenza, e al quale sarà garantita la continuità del rapporto di lavoro a parità di condizioni economiche e normative».

24.102

Cò

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «sulla» fino alla fine della lettera a) con le seguenti: «Le aziende che ottengono in appalto lavorazioni in precedenza svolte dalla società aeroportuale, dovranno assorbire una quota del personale dichiarato in esubero di tale società, in misura corrispondente alla quota percentuale del lavoro appaltato sul totale appaltabile, con retribuzione che tenga conto del contratto di provenienza.

È demandato al Governo, in sede di regolamento, l'inserimento dell'incremento del fatturato dell'attività aeroportuale tra i parametri atti a regolare le condizioni del predetto assorbimento».

24.103

SARTO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Anche tenuto conto delle situazioni gestionali in atto le aziende dovranno applicare ai propri dipendenti lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro previsto nel trasporto aereo e dovranno altresì assorbire il personale che risulterà eccedente dalle altre aziende in conseguenza del regime di concorrenza, e al quale sarà garantita la continuità del rapporto di lavoro a parità di condizioni economiche e normative».

24.104

CÒ

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «e garantire», fino alla fine della lettera.

24.3

MURINEDDU

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

24.4

MURINEDDU

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

24.5

BETTAMIO

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

24.105

PACE, BORNACIN, DE CORATO, RAGNO, MEDURI, BEVILACQUA, MARRI, PEDRIZZI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MURINEDDU. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 24.1

BETTAMIO. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 24.2 e 24.5, se potessimo invitare il Governo a tener conto dell'oggetto degli emendamenti nel decreto applicativo di questa disposizione, quando verrà emanato, si potrebbero anche ritirare.

Non so cosa pensi al riguardo il relatore.

PRESIDENTE. Il relatore vuole pronunciarsi in proposito?

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, se mi è consentito anticipare il parere, chiedo il ritiro di tutti gli emendamenti, da sostituire eventualmente con ordini del giorno, presentati all'articolo 24. D'altronde su tale aspetto è arrivata una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui, in sede di attuazione, non si potrà non tener conto. È un argomento che il Governo dovrà valutare, perchè a volte vi sono anche contrapposte esigenze tra cui, in particolare, voglio sottolineare quella dei lavoratori che attualmente operano nei settori che dovrebbero essere liberalizzati e le cui aspettative dovrebbero pertanto essere tutelate. Tuttavia credo che la questione sia non tanto intervenire con una battaglia di emendamenti in questa sede, quanto quella di procedere all'attuazione dei decreti delegati.

PRESIDENTE. In buona sostanza da parte del relatore c'è un invito – ma ora dovrò ascoltare tutti i firmatari – a ritirare gli emendamenti all'articolo 24. Il rappresentante del Governo vuole intervenire?

* CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sì, signor Presidente, per accogliere il suggerimento. Lei, senatore Bettamio, mi ha preceduto nel senso che anch'io avrei proposto una soluzione di questo tipo.

MAGNALBÒ. Aggiungo la mia firma e ritiro gli emendamenti 24.101 e 24.105.

CÒ. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 24.100. Volevo brevemente illustrare sia l'emendamento 24.102 che il 24.104, sostanzialmente simili.

L'articolo 24 della legge comunitaria introduce la liberalizzazione nel mercato della produzione dei servizi a terra in materia aeroportuale.

Pensiamo che questa materia, ovvero la liberalizzazione e l'avvio di un sistema di concorrenza nel settore dei servizi a terra, debba essere assolutamente governata, perchè in mancanza di regole precise produce – come già sta producendo in concreto – un peggioramento delle normative contrattuali, del trattamento salariale dei lavoratori e, ancor peggio, esuberi e licenziamenti.

Sta accadendo che le compagnie aeree che intendono iniziare l'attività in autoproduzione nell'assistenza aeroportuale a terra o che comunque entrano in regime di concorrenza creano una situazione di difficoltà a tutti i lavoratori delle aziende di gestione aeroportuale. Noi, con questo emendamento, chiediamo sostanzialmente che le compagnie aeree che iniziano l'attività in autoproduzione applichino, e debbano applicare, lo stesso contratto di lavoro del trasporto aereo previsto per il settore e che assorbano il personale delle aziende di gestione aeroportuale corrispondente alla quota di mercato conquistata, garantendo così la continuità del rapporto di lavoro a parità di condizioni.

La norma attuale, che tra l'altro ha subito una modifica da parte della Camera, contiene, facendo riferimento alla legge n. 351 del 3 agosto 1995 una protezione eccessivamente attenuata.

Noi, sostanzialmente, proponiamo di potenziare questa protezione e introduciamo un paracadute protettivo, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione e il trattamento contrattuale.

Su questo punto è stata fatta un'obiezione anche alla Camera dei deputati, affermando che noi interverremo sul contenuto dei contratti; in realtà, noi lasciamo inalterata l'autonomia contrattuale, ma indichiamo le norme e le condizioni in cui tale contrattazione deve intervenire.

Quindi, insistiamo per la votazione di questi emendamenti.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 24.103 e lo ritiro.

MURINEDDU. Accolgo la richiesta, avanzata dal relatore e dal rappresentante del Governo, di trasformare gli emendamenti a mia firma in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.100 e il 24.101 sono stati ritirati. Poichè vengono, invece, mantenuti gli emendamenti 24.102 e 24.104 (anche se ne era stato chiesto il ritiro), invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi in merito, ricordando però che su questi emendamenti la votazione dovrà essere effettuata mediante il procedimento elettronico, in quanto la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario su di essi.

BESOSTRI, *relatore*. Questa è una ragione in più per chiedere il ritiro di tali emendamenti: infatti, se vogliamo andare avanti nei nostri lavori, evidentemente non è possibile affrontare la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

CÒ. Vorrei sapere se sia possibile trasformare in un ordine del giorno i miei emendamenti: se vi è questa disponibilità, sono disposto a ritirarli.

BESOSTRI, *relatore*. La possibilità di trasformarli in ordine del giorno esiste sempre, perchè basta che il senatore Cò formuli l'ordine del giorno!

PRESIDENTE. Probabilmente il problema è quello di sapere che tipo di accoglimento vi sarebbe da parte del relatore e del rappresentante del Governo!

BESOSTRI, *relatore*. Ho già ricevuto un ordine del giorno per gli emendamenti ritirati all'articolo 24 dal senatore Murineddu, che erano coincidenti con quello del senatore Bettamio; in questo caso,

gli emendamenti vanno in una direzione divergente, in contrasto – tra l'altro – con alcune indicazioni del Garante della concorrenza.

Pertanto, se tutti gli ordini del giorno venissero formulati come raccomandazioni, ciò consentirebbe di valutare e di contemperare nella sede di attuazione.

PRESIDENTE. A questo punto, quindi, l'ordine del giorno dovrebbe contenere una raccomandazione. Tenga presente, senatore Besostri, che la Presidenza non ha ancora l'ordine del giorno.

BESOSTRI, *relatore*. Sì, ma prima di esprimermi, devo vedere il testo dell'ordine del giorno del senatore Cò. Quello del senatore Muri-
neddu, che ho già letto, chiedo venga trasformato in raccomandazione.

Possiamo accantonare tale questione e passare agli articoli successivi, mentre pensiamo alla formulazione?

CÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Ho presentato due emendamenti che intendono rafforzare, nel processo di liberalizzazione, l'occupazione nelle aziende di gestione a terra dei servizi aeroportuali.

È stato presentato e ha già ricevuto parere sostanzialmente favorevole dal relatore un ordine del giorno rivolto esattamente nella direzione opposta. Preciso che ho ritirato l'emendamento 24.100 che è stato presentato solo a causa di un disguido tecnico; infatti, in realtà, si trattava di emendamento incompatibile con gli altri a mia firma.

Ritengo che la tutela della legge n. 351 del 3 agosto 1995 sia insufficiente, pertanto intendo estenderla, mentre coloro che hanno ritirato gli altri emendamenti presentati, vogliono in realtà eliminare anche la tutela costituita dalla legge 3 agosto 1995.

A questo punto, mi sembra che sia necessario operare una scelta. Infatti, vorrei che un eventuale ordine del giorno da me presentato fosse preso in seria considerazione; mentre, nel caso in cui venissero formulati ordini del giorno tra loro contrastanti, non avrei altra scelta che mantenere gli emendamenti da me presentati e, valutate le circostanze, affrontare la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. In sostanza, il senatore Cò rivolge un invito al Governo affinché si faccia carico di ordini del giorno che abbiano una loro coerenza interna e che, nel merito, non siano tra loro contraddittori. Si tratta evidentemente di una questione che investe solamente il Governo.

Il senatore Cò, inoltre, è disponibile ad accantonare l'esame degli emendamenti 24.102 e 24.104 e la conseguente votazione dell'articolo 24, in attesa che egli formuli un ordine del giorno che sostituisca gli emendamenti in questione.

Poichè non si fanno osservazioni, accantoniamo l'esame dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

(Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318)

1. L'installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. La prestazione di servizi senza la prescritta autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.

4. L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali.

5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorità può sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'Autorità procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'Autorità rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.

6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi 1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19

settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 26 e 27 corrispondenti agli articoli 24 e 25 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Pertanto, come preannunciato, risultano inammissibili i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

premesso che,

con l'approvazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 si è avviato un processo di decentramento amministrativo che prevede un congruo conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni, agli enti locali e agli enti territoriali;

questo processo possa esprimersi pienamente e compiutamente anche nei settori di intervento delle normative europee;

la direttiva 79/409 CEE del Consiglio 2 aprile 1979, è stata già recepita in base all'articolo 1, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,

si impegna il Governo:

a predisporre gli atti normativi necessari:

a conferire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la delega all'attuazione della direttiva 79/409, salve le verifiche stabilite dall'articolo 1, comma 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

a consentire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della direttiva CEE 79/409, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sempre che non si verificino altre soluzioni soddisfacenti e previa adeguata motivazione, di disporre deroghe alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 della medesima direttiva per le seguenti motivazioni:

a) nell'interesse della salute pubblica;

b) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;

c) per la protezione della flora e della fauna;

d) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonchè dell'allevamento connesso a tali operazioni;

e) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità;

a consentire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in sede delle deroghe summenzionate, a individuare in modo

puntuale le specie e le quantità prelevabili, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui possono essere fatte, gli organi di controllo incaricati della sorveglianza, il divieto di commercializzazione; i metodi selettivi per autorizzare il prelievo venatorio;

a disporre, su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano deroghe nell'interesse della sicurezza aerea, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 8 della citata direttiva CEE 79/409, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dei Trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

a redigere la relazione, di cui all'articolo 9 della citata direttiva CEE 79/409, sulla base delle informazioni inviate, entro il 31 gennaio di ogni anno, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

9.1780-B.11

CARCARINO, MARCHETTI

Il Senato,

premessi che:

dopo varie vicissitudini, il Gruppo delle regioni e province autonome aveva fatto approvare nella seduta del 22 maggio 1997 dell'ultimo comitato permanente degli assessori all'Agricoltura una proposta normativa con la quale veniva autorizzato l'uso dei fitofarmaci previsti nell'allegato II B del Reg. CEE 2092/91 sin dall'entrata in vigore dello stesso Regolamento (22 luglio 1991);

rilevato che:

gli uffici dell'assessorato regionale agricoltura della regione siciliana stanno provvedendo ad effettuare, per il 1998, 1000 controlli nelle aziende che beneficiano degli aiuti previsti dalla misura A2 del Reg. CEE 2978/92 (agricoltura biologica), con il rischio concreto che tali aziende potrebbero essere, per un verso o per un altro, tenute alla restituzione di tutte le somme precedentemente percepite, maggiorata della relativa sanzione pari al doppio della somma percepita, in quanto non in regola con la normativa dei fitofarmaci:

sottolineato che:

l'incidenza dei premi erogati nella summenzionata misura A2, ammonta a 70 miliardi di lire su un totale di 170 miliardi di lire per tutte le misure del Reg. CEE 2078/92 per l'esercizio 1996 e 1997;

i fitofarmaci autorizzati in agricoltura biologica con detta proposta sono prodotti innocui come ad esempio bicarbonato di sodio, propolis.

impegna il Governo:

a predisporre gli atti normativi necessari all'autorizzazione dell'uso dei fitofarmaci in agricoltura biologica, così come riportato

nell'allegato II B del Regolamento CEE 2092/91, secondo le seguenti indicazioni:

1. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante elencati nell'allegato II B del Reg. CEE 2092/91 in vigore fino al 5 agosto 1997 e che dalla data di pubblicazione della presente legge non siano già stati registrati da parte del Ministero della sanità come prodotti fitosanitari, rientrano, con decorrenza dal 22 luglio 1991, nella disciplina prevista dal 1° comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1256 del 3 agosto 1968; la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale ad eccezione dei preparati da *Ryania speciosa* e dei preparati granulari di *virus*.

2. L'eventuale descrizione, i requisiti di composizione, nonché le eventuali modalità d'uso di tali prodotti vengono sottoposti alle seguenti condizioni:

a) preparati da Quassia amara: si intendono convenzionalmente ricompresi sotto tale dizione la segatura o pezzi di legno delle piante di Quassia amara L. e *Picarsma excelsa* L. Si prevede l'estrazione in acqua e alcool l'aggiunta di sapone e/o di oli vegetali;

b) Propolis: è il prodotto di raccolta dell'alveare – costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione da parte delle api – di sostanze ceroidi, resinose e gommose, prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa, od idroalcolica od oleosa, in associazione della lecitina di soia come emulsionante. L'etichetta dovrà indicare il contenuto in Flavonoidi, espressi in Galangine, al momento del confezionamento;

c) terra distomacea, o farina fossile o Tripoli: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dai depositi di alghe diatomee fossilizzate;

d) polvere di pietra o di roccia: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione dovrà essere specificata;

e) silicato di sodio: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 30 per cento di silicato di sodio. Le condizioni per l'uso devono prevedere una corrispondente utilizzazione massima pari al 2 per cento in volume, diluito in acqua di prodotto commerciale con un titolo del 30 per cento di principio attivo;

f) bicarbonato di sodio: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 99,5 per cento di principio attivo;

g) sapone di potassio: il prodotto è costituito da vari sali di potassio. Si intende convenzionalmente ricomprendere, sotto tale dizione anche il sapone di Marsiglia tal quale, sia in pani che in scaglie;

h) preparati di feromoni: si intendono sia quelli adoperati per il monitoraggio che quelli adoperati per la conclusione sessuale;

i) oli vegetali: i prodotti commerciali sono quelli ottenuti dall'estrazione meccanica tal quale di arachide, caratamo, colza, cotone, girasole, lino, mais, neem (*Azadirachia indica* A. Juss), olivo, palma di cocco, ravizzone, sassotrasso, senape, sesamo, soia; il loro uso potrà avvenire in associazione della lecitina di soia come emulsionante.

3. Vengono, altresì, autorizzati anche i seguenti prodotti previsti dal Reg. (CEE) 1488/97:

a) gelatina: si intende convenzionalmente per gelatina, per uso insetticida, il gel di silicio ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee, eccetera; il prodotto commerciale dovrà specificare il contenuto percentuale in ossido di silicio presente;

b) sabbia di quarzo: il prodotto commerciale è ricompreso nella polvere di pietra;

c) leticina: il prodotto commerciale per uso insetticida deve presentare un contenuto in fostolipidi totali non inferiore al 95 per cento ed in fosfati di colina non inferiore al 15 per cento;

4. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante, derivanti da modifiche ed integrazioni dell'allegato II B e dall'inserimento nell'allegato II C del Reg. CEE n. 2092/91, che risultino poter rientrare nella disciplina prevista dal 1° comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.1255 del 1968, saranno dichiarati tali con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per le politiche agricole. Parimenti non sono soggetti a registrazione e ad autorizzazione d'uso le cosiddette «preparazioni biodinamiche», con decorrenza dal luglio 1991.

5. I preparati da *Ryania speciosa*, quelli granulari di *virus*, il permangato di potassio, nonché tutti quei prodotti registrabili come prodotti fitosanitari elencati nell'allegato II B e i prodotti eventualmente elencati nell'allegato II C del Reg. CEE n. 2092/91, potranno essere autorizzati dal Ministro della sanità secondo le procedure previste dall'articolo 8, quarto comma della direttiva 91/414/CEE, previo concerto con il Ministro per le politiche agricole su apposita richiesta effettuata da parte delle Regioni o della province autonome o da parte degli organismi privati di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 regolamento CEE n. 2092/91.

9.1780-B.12

CARCARINO, MARCHETTI

Passiamo all'esame dell'articolo 28, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

(Sperimentazione clinica di medicinali)

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 91/507/CEE della Commissione che prevedono, fra l'altro, che le sperimentazioni cliniche debbano essere effettuate nel rispetto delle norme di buona pratica clinica, elaborate dalla Comunità europea, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a sottoporre ad autorizzazione sanitaria ogni sperimentazione clinica di medicinali anche se non effettuata ai fini della presentazione di una domanda di autorizzazione di immissione in commercio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) disciplinare le singole fasi di sperimentazione;
- b) stabilire i criteri per l'individuazione delle strutture, anche ambulatoriali, pubbliche e private, idonee alla effettuazione delle sperimentazioni cliniche;
- c) prevedere l'obbligo dell'acquisizione del consenso informato dei pazienti coinvolti nella sperimentazione clinica e disciplinarne le modalità;
- d) disciplinare la composizione e la funzione dei comitati etici, prevedendo, in ogni caso, che degli stessi facciano parte anche componenti non medici;
- e) prevedere un idoneo sistema sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni che disciplinano la sperimentazione clinica, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Per l'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e l'ordine del giorno n. 15:

Sopprimere l'articolo.

28.1 TOMASSINI, PASTORE, MAGGIORE

Sopprimere il comma 1.

28.2 TOMASSINI, PASTORE, MAGGIORE

Al comma 1, sostituire le parole: «ad autorizzazione» con le seguenti: «a notifica».

28.3 TOMASSINI, PASTORE, MAGGIORE

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «previo parere obbligatorio dell'EMEA per i farmaci che avranno diffusione europea».

28.4 TOMASSINI, PASTORE, MAGGIORE

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «tenendo conto della normativa in vigore e delle sue successive modificazioni».

28.5 TOMASSINI, PASTORE, MAGGIORE

Al comma 2, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «previo parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni e degli assessorati regionali alla Sanità».

28.6

TOMASSINI, PASTORE, MAGGIORE

Al comma 2, lettera d), aggiungere le seguenti parole: «purchè dipendenti dal Servizio sanitario nazionale».

28.7

TOMASSINI, PASTORE, MAGGIORE

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere che trascorsi 60 giorni dalla data di acquisizione della domanda di autorizzazione, in mancanza di obiezioni, l'autorizzazione si intenda concessa».

28.8

TOMASSINI, PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad emanare norme aventi forza di legge volte ad adeguare il decreto stesso ad eventuali nuove disposizioni comunitarie in materia nonchè a modificare le procedure da esso previste sulla base dei risultati oggettivi rilevati a seguito della sua applicazione. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

28.9

TOMASSINI, PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle norme contenute nel decreto stesso, segnalando le eventuali modifiche intervenute nella disciplina comunitaria della materia.

28.10

TOMASSINI, PASTORE, MAGGIORE

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 28 della legge comunitaria 1995-1997 atto Senato 1780-B, premesso che è in corso di esame presso gli organi competenti della Comunità europea una nuova disciplina della sperimentazione clinica,

impegna il Governo

a presentare tempestivamente al Parlamento, a seguito dell'entrata in vigore della predetta normativa comunitaria, un disegno di legge volto al recepimento di quest'ultima nell'ordinamento nazionale anche al fine di evitare possibili procedure sanzionatorie.

9.1780-B.15

TOMASSINI, PASTORE, MAGGIORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MAGGIORE. L'emendamento 28.1 non intende permettere al Governo di emanare un decreto legislativo perchè si preferirebbe che in questo caso si emanasse un disegno di legge.

Ritiro l'emendamento 28.2, mentre l'emendamento 28.3 si illustra da sè.

L'emendamento 28.4 prevede che al comma 2, lettera *a*) si aggiungano le parole: «previo parere obbligatorio dell'EMEA per i farmaci che avranno diffusione europea».

L'emendamento 28.5 intende aggiungere alla lettera *a*) del comma 2 le parole: «tenendo conto della normativa in vigore e delle sue successive modificazioni». Sarei anche disposto a ritirare tale emendamento ove fosse richiesto dal relatore, diversamente intendo mantenerlo.

PRESIDENTE. Senatore Maggiore, intende dire che ritirerà l'emendamento 28.5 solo su richiesta del relatore?

MAGGIORE. Sì, signor Presidente, e proprio perchè è necessario dare una prova di buona volontà e quindi procedere speditamente.

BESOSTRI, *relatore*. Domando di parlare, allora.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo il ritiro dell'emendamento 28.5 come pure quello degli emendamenti successivi; d'altronde se dovesse essere accolto l'emendamento 28.1 – a proposito del quale vorrei intervenire – sarebbe soppresso l'articolo e quindi mi sembra inutile perdere del tempo a discutere dei restanti emendamenti.

MAGGIORE. Mi uniformo a quanto detto dal relatore e quindi ritiro i miei restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Pertanto devono intendersi ritirati gli emendamenti 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9 e 28.10?

MAGGIORE. Sì, signor Presidente. Rimane comunque l'ordine del giorno n. 15 che impegna il Governo a presentare tempestivamente al Parlamento, a seguito dell'entrata in vigore della predetta normativa comunitaria sulla sperimentazione chimica, un disegno di legge volto al

recepimento di quest'ultima nell'ordinamento nazionale. Le finalità di questo testo mi sembrano molto chiare.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, sull'articolo 28 è stato espresso un parere negativo da parte della Commissione competente. D'altronde, ritengo che tale articolo fosse stato inserito per avere uno strumento per affrontare il problema delle sperimentazioni di cui tutti sono a conoscenza e, dal momento che esiste un decreto-legge che è in corso di esame da parte del Parlamento, credo che quella costituisca la sede opportuna per intervenire in materia. Pertanto mi rimetto all'Aula, facendo presente che – ripeto – la Commissione di merito ha chiesto lo stralcio dell'articolo 28.

* CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Aula; inoltre ritiene importante il richiamo effettuato in questa occasione – come in altre – dal relatore al parere della Commissione di merito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

È approvato.

Restano pertanto preclusi dalla precedente votazione i restanti emendamenti.

Chiedo al relatore il parere sull'ordine del giorno n. 15.

BESOSTRI, *relatore*. Il parere è favorevole, ma credo che sia superfluo. Forze sarebbe più opportuno considerare quest'ordine del giorno una sorta di esortazione al Governo e quindi ritirarlo.

MAGGIORE. Ritiro l'ordine del giorno n. 15.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 29, introdotto dalla Camera dei deputati.

Art. 29.

(Etichettatura dei prodotti cosmetici)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE, dopo la parola: «aroma» sono inserite le seguenti: «specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione a quanto stabilito nel precedente comma 1, la data limite del 30 giugno 1998, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, per la vendita o la cessione al consumatore finale di cosmetici con etichettatura non conforme alle vigenti disposizioni, è differita al 30 giugno 1999».

29.500

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 29.500 e trasformarlo nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato:

che il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE, prevede la data limite del 30 giugno 1998 per la vendita o la cessione al consumatore finale di cosmetici con etichettatura non conforme alle vigenti disposizioni;

che tale data limite crea problemi e svantaggi ai produttori italiani rispetto ai produttori europei,

impegna il Governo:

in sede di attuazione delle disposizioni in oggetto a spostare la data limite del 30 giugno 1998, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, al 30 giugno 1999».

9.1780-B.800

IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Conseguentemente l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha modificato gli articoli 30 e 31 corrispondenti agli articoli 26 e 27 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato:

Art. 32.

(Emissione di segnali televisivi)

1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;

b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;

c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;

d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato.

e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto sia delle ripercussioni sulla salute umana dei campi elettromagnetici emessi dalle stazioni e dai ripetitori di radiodiffusione di segnali televisivi, sia dell'impatto ambientale derivante dalle realizzazioni delle stazioni e degli impianti di ripetizione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 33, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato:

Art. 34.

(Imprese finanziarie: criteri di delega)

1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.

2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autorità competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;

b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 35, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36, inserito dalla Camera dei deputati:

Art. 36.

(Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega)

1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio indennizzo;

b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovrà riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva;

c) demandare alle competenti autorità di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicità; in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.

Lo metto ai voti.

È approvato.

In considerazione del fatto che all'articolo 37 è stato presentato un alto numero di emendamenti e di ordini del giorno, propongo di verificare se nel frattempo sono stati formulati i due ordini del giorno all'articolo 24, il cui esame era stato precedentemente accantonato.

Do lettura dell'ordine del giorno che deriverebbe dalla trasformazione degli emendamenti 24.102 e 24.104, presentati dal senatore Cò:

«Il Senato,

impegna il Governo:

a far sì che, anche tenuto conto delle situazioni gestionali in atto, le aziende applichino ai propri dipendenti lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro previsto nel trasporto aereo e debbano altresì assorbire il personale che risulterà eccedente dalle altre aziende in conseguenza del regime di concorrenza e al quale sarà garantita la continuità del rapporto di lavoro a parità di condizioni economiche e normative».

Do ora lettura dell'ordine del giorno derivante dalla trasformazione degli emendamenti 24.1, 24.3 e 24.4, presentati dal senatore Murineddu:

«Il Senato,

considerato:

che l'obbligo da parte dei gestori indipendenti di assumere personale del precedente gestore aeroportuale, previsto dalla citata legge n. 351 del 1995, di conversione del decreto-legge n. 251 del 1995, è già stato oggetto di chiara censura da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a causa del rischio di disincentivazione dell'ingresso sul mercato di nuovi operatori e di riduzione dell'impatto concorrenziale, con conseguente limitazione dei benefici della liberalizzazione in termini di riduzione dei prezzi e di miglioramento della qualità dei servizi;

che tali rischi non sono affatto superati dalla limitazione prevista dall'articolo 1, comma 1-*septies*, introdotto, in seguito alla censura dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella legge di conversione n. 351 del 1995, comma che limita ai primi tre anni gli obblighi di mantenimento dei livelli occupazionali e di continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore;

che la lettera *f*) del medesimo articolo 24 prevede già il versamento ai gestori aeroportuali di un corrispettivo economico per l'utilizzazione delle infrastrutture, e che quindi quanto contenuto nella lettera *n*) configura la possibilità di introduzione di corrispettivi aggiuntivi, e ciò in contrasto con la previsione dell'articolo 10 della legge n. 537 del 1993, che ha prescritto l'articolazione differenziata dei diritti aeroportuali,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'attuazione della direttiva 96/67 CE del Consiglio, modalità attuative che, in linea con le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, garantiscano la creazione di un libero mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti italiani».

9.1780-B.300

MURINEDDU

Invito il relatore a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

BESOSTRI, *relatore*. I due ordini del giorno, uno in sostituzione degli emendamenti 24.1, 24.3 e 24.4, presentato dal senatore Murineddu, e l'altro in sostituzione degli emendamenti 24.102 e 24.104, presentato dal senatore Cò, vanno in direzioni diametralmente opposte. L'ordine del giorno presentato dal senatore Murineddu, infatti, tiene conto del parere del Garante per la concorrenza, mentre l'altro no. In questa situazione ritengo opportuno rimettermi al parere del Governo.

CÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, la informo che se non venisse accolto l'ordine del giorno che ho testè presentato, chiederò che venga posto ai voti l'emendamento.

PRESIDENTE. Le ricordo, senatore Cò, che ha presentato all'articolo 24 gli emendamenti 24.102 e 24.104, che ha illustrato precedentemente; il relatore ha avanzato la richiesta di trasformare tali due emendamenti in un unico ordine del giorno, e lei ha accolto tale proposta avanzata dal relatore.

MARCHETTI. Gli emendamenti, però, non sono mai stati ritirati!

CÒ. Ho affermato che avrei ritirato gli emendamenti, se fosse stato accolto l'ordine del giorno che ne riassumeva il contenuto: mi sembrava di essere stato molto chiaro su questo punto.

PRESIDENTE. I suoi emendamenti, senatore Cò, erano stati ritirati...

MARCHETTI. No, assolutamente no, signor Presidente.

PRESIDENTE. ...perchè li ha trasformati in ordine del giorno, senatore Cò.

MARCHETTI. No!

PRESIDENTE. Ha trasformato in ordine del giorno questi emendamenti *sub condicione*: è questo che lei vuol dire?

CÒ. Esatto.

PRESIDENTE. La condizione qual è?

MARCHETTI. Che il Governo accetti l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Però siccome il Governo non si è ancora pronunciato, perchè si è pronunciato solo il relatore...

MARCHETTI. Si devono pronunciare Governo e relatore.

PRESIDENTE. Ma si è pronunciato solo il relatore e si è rimesso al Governo. Adesso dobbiamo ascoltare il Governo; prima gli dobbiamo far leggere il testo dell'ordine del giorno del senatore Murineddu, perchè nel merito è contraddittorio rispetto a quello che è stato proposto dal senatore Cò.

MARCHETTI. Mi sembra pacifico che il relatore non abbia accolto l'ordine del giorno del collega Cò e che si sia rimesso all'Aula.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno?

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Poichè quando il Governo accetta gli ordini del giorno non lo fa strumentalmente ma lo fa se può davvero impegnarsi, in questo caso il Governo non può assumere questo impegno e lo dice francamente.

PRESIDENTE. Lei deve esprimere il parere su entrambi gli ordini del giorno.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere è negativo su entrambi.

PRESIDENTE. Dunque il parere del Governo è negativo su entrambi gli ordini del giorno. Dov'è il senatore Murineddu? A questo punto infatti si pone il problema anche per il senatore Murineddu.

SPECCHIA. Comunque l'Aula deve votare.

PRESIDENTE. Un momento. Allora, il senatore Murineddu non replica perchè non c'è. Replica invece il senatore Cò, che rivendica il titolo a che siano votati i suoi emendamenti.

CÒ. Esatto, signor Presidente. Naturalmente vorrei chiarire che questa non è un'impuntatura: qui c'è un elemento fondamentale di conflittualità sociale acuta...

PRESIDENTE. Ma il merito è chiarissimo, senatore Cò: è sulla procedura che stavamo dibattendo.

CÒ. Mi pare chiaro che io non ho mai rinunciato agli emendamenti: credo che il resoconto potrà dare atto di questo. Pertanto chiedo che i miei emendamenti vengano votati.

PRESIDENTE. Allora, in buona sostanza, il senatore Cò dice che lui aveva chiesto al relatore e al Governo di dirgli se accettavano un ordine del giorno e che solo a questa condizione avrebbe ritirato i due emendamenti. Poichè gli ordini del giorno non sono stati accolti e questa condizione è stata accettata, direi che a questo punto si pone il problema del voto a proposito dei due emendamenti.

Vi ricordo che dovremmo ricorrere alla votazione elettronica e non ci sono, a questo punto, in tutta evidenza, le condizioni perchè ci sia il numero legale. Quindi vi chiedo: votiamo a questo punto o possiamo anche evitare di votare, prendendo atto che non ci sono i numeri *de visu*?

SPECCHIA. Posso intervenire, signor Presidente?

PRESIDENTE. Prego, senatore Specchia, ne ha facoltà: qui la discussione diventa interessantissima dal punto di vista procedurale.

SPECCHIA. Bravo, Presidente. lo ricordo come se fosse ora, un dibattito analogo in quest'Aula di un paio di mesi or sono che vide interessato anche il mio Gruppo. In quella sede noi sostanzialmente accettammo la proposta di trasformare gli emendamenti in ordini del giorno, dopo di che questi ultimi non incontrarono il gradimento del Governo, e non ci fu consentito dal presidente Mancino di tornare a votare gli emendamenti perchè fu detto che, nel momento stesso in cui si erano modificati gli emendamenti in ordini del giorno, gli emendamenti erano scomparsi. Quindi c'è oggi un fatto nuovo, che supera il precedente.

Allora, non possiamo «giocare» tenendo di riserva l'emendamento cosicchè, se viene accettato l'ordine del giorno, bene, altrimenti rivive l'emendamento: una volta operato il passaggio, l'emendamento non esiste più, nè si può operare in maniera diversa a seconda dei casi. O un parlamentare non presenta proprio l'ordine del giorno oppure, una volta che lo ha presentato trasformando gli emendamenti in ordine del giorno, gli emendamenti decadono.

PRESIDENTE. Il problema è sapere se è stata accolta la condizione che era stata posta, perchè non c'è stata una trasformazione in assoluto degli emendamenti in un ordine del giorno: è stata dichiarata la disponibilità ad accettare questa trasformazione alla condizione che il testo così come riformulato potesse essere accolto dal relatore e dal Governo.

Non è avvenuta formalmente la trasformazione degli emendamenti in un ordine del giorno. I proponenti hanno manifestato la loro disponibilità ad accettare questa trasformazione, alla condizione che il testo potesse essere accolto dal relatore e dal Governo. Tale condizione però non si è verificata. È un caso molto interessante.

PINGGERA. Signor Presidente, se vi fosse stata la votazione sugli ordini del giorno la rinuncia agli emendamenti sarebbe stata implicita. Se tale votazione non vi è stata, è chiaro che non vi è stata rinuncia.

PRESIDENTE. È mia convinzione che, essendo stati presentati gli ordini del giorno in maniera condizionale, gli emendamenti mantengono la loro validità.

In ogni caso, apprezzate le circostanze e data l'ora, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 13 marzo 1998**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 13 marzo, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta delle relazioni del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato:

Sulla raccolta e conservazione delle informazioni riservate (*Doc. XXXIV, n. 1*).

Sul sistema di reclutamento del personale del SISDE: le conclusioni della Commissione ministeriale di inchiesta e le valutazioni del Comitato (*Doc. XXXIV, n. 2*).

La seduta è tolta (*ore 20*).

Allegato alla seduta n. 334

**Documento allegato all'intervento del senatore Magnalbò
nella discussione generale sul disegno di legge n. 1780-B**

*Proposta di conferire al Senato i compiti di Camera comunitaria inter-
na con funzioni di raccordo tra il sistema legislativo europeo, il sistema
legislativo statale ed il sistema legislativo regionale*

L'Italia, quale Stato membro dell'Europa, è tenuta a recepire nel proprio ordinamento il diritto comunitario ma purtroppo dall'ultima indagine conoscitiva promossa dalla Giunta per gli affari della comunità europea del Senato risalente al 1991 emerge un quadro preoccupante dello stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento italiano che è in prima posizione nei confronti degli altri Stati membri per quanto riguarda i maggiori ritardi nei confronti delle direttive comunitarie.

Parallelo e conseguente a questo fenomeno è quello riguardante le procedure di infrazione, nelle quali l'Italia ulteriormente si distingue e che si concretizza in omesso recepimento delle direttive.

Da tale deteriore situazione derivano effetti negativi sull'immagine del nostro Paese che si ripercuotono in maniera diffusa determinando anche gravi discriminazioni a danno dei singoli cittadini italiani rispetto agli altri cittadini comunitari.

A ciò debbono aggiungersi – per inadempimento dello Stato – le richieste di danni patrimoniali o di ripetizione di indebito da parte dei singoli o obblighi pecuniari dello Stato nei confronti della Comunità.

I ritardi e gli inadempimenti dell'Italia pare siano imputabili a tre principali ordini di fattori:

- 1) problemi di coordinamento verticale e cioè tra il momento di deliberazione delle normative comunitarie (fase ascendente) e la fase attuativa di controllo (fase discendente);
- 2) problemi di dialogo con le varie istanze comunitarie;
- 3) problemi di coordinamento orizzontale tra le varie amministrazioni italiane interessate.

Completa questo inquietante quadro il fatto che dal 1991 non sono state promosse ulteriori indagini conoscitive per seguire la evoluzione di tali fenomeni.

* * *

Risulta, sempre dai risultati della Commissione di indagine del 1991, che nella formazione del diritto comunitario l'Italia raramente

propone alla Commissione europea – l'organo di maggiore funzione legislativa – l'adozione di iniziative, adozione che invece darebbe l'opportunità allo Stato proponente di disporre di una posizione di privilegio nel processo formativo delle legge e di ottenere la massima armonia di questa con il quadro giuridico ed amministrativo nazionale.

Tale carenza dell'Italia dipende in maggior parte dalla scarsa se non quasi inesistente qualità del coordinamento tra tutte le amministrazioni settoriali interne la cui massima efficienza sarebbe invece necessaria per definire con chiarezza gli interessi nazionali prioritari.

A tal proposito va sottolineato che altri paesi membri hanno in genere realizzato a tal fine forme di più forte collaborazione rispetto all'Italia e ciò vale specialmente per Regno Unito, Germania e Francia.

Per quanto riguarda l'Italia, infatti, i rapporti di collaborazione sono spesso improntati ad un certo spontaneismo e la Commissione europea ha rilevato più volte la non sempre equilibrata presenza di funzionari italiani, nonché le difficoltà ad entrare in rapporto collaborativo, informativo, dialettico e sinergico con le amministrazioni italiane, per non parlare della frequenza con cui cambiano gli interlocutori italiani.

In più l'autorevolezza dei negoziati italiani rischia di essere pregiudicata dall'immagine negativa offerta dal notevole contenzioso comunitario del nostro Paese.

Le carenze di coordinamento di cui sopra derivano talora da fattori culturali, ma più spesso dalla insufficiente sensibilità manifestata per le tematiche europee da parte dei vertici amministrativi e politici di alcuni Ministeri, e ancora più spesso da fattori strutturali, quali la mancanza di iniziative di raccordo permanente e sistematico tra Commissari italiani e Ministeri interessati.

Alla luce di quanto sopra è chiaro come la partecipazione alla fase ascendente della formazione del diritto comunitario sia improntata ad estrema difficoltà, che praticamente determina una specie di consolidata latitanza.

Sembra, si legge nel testo espresso dalla Commissione di inchiesta del 1991, del quale stiamo seguendo la traccia riportando anche pedissequamente ampi stralci, sembra dunque che l'attività di coordinamento delle singole amministrazioni interne nelle fasi del processo formativo del diritto comunitario competa al Ministero degli esteri (articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 – Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri – per il quale il Ministro «attende ai rapporti dell'Italia con gli altri Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali»).

Tale norma che si riferisce ad Enti ed Organizzazioni internazionali e ad altri Stati, oltre che essere semanticamente ambigua dal momento che l'Europa di cui facciamo parte non rientra in nessuna delle figure indicate, è in piena disarmonia con le norme successive dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1990, n. 150, recante «regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri» che quale fonte gerarchicamente

subordinata non può (almeno a Costituzione invariata) abrogare o modificare le precedenti e quindi nemmeno spiegare in senso compiuto i propri effetti.

È il Ministero degli esteri, così, in definitiva, che continua ad operare per quanto riguarda l'ambito comunitario usando della Rappresentanza permanente istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 16 del 28 gennaio 1958 che ha il compito di garantire il collegamento tra le Amministrazioni nazionali e le Istituzioni della Comunità europea.

Tuttavia il quadro normativo e organizzativo si è nel tempo arricchito di interventi legislativi dei quali i più importanti in ambito primario sono i seguenti:

1) legge 16 aprile 1987, n. 183: «coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

2) legge 22 agosto 1988, n. 40, recante: «disciplina della attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

3) legge 9 marzo 1989, n. 86: «norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

4) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 35 del 1991: «delega del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie (istituito come Ministero senza portafoglio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 1980 con compiti di informazione alle Camere ed alle Regioni di atti comunitari emanandi o emanati).

* * *

A dispetto però di questo quadro normativo articolato e complesso, per quanto riguarda il raccordo tra le varie amministrazioni interne si è rilevato il persistente ricorso a prassi non codificate e soggette a frequenti varianti, caratterizzate da estenuanti e complicati passaggi di carte tra la Rappresentanza di cui sopra, Direzione affari economici del Ministero degli esteri, Ministeri competenti per settore e Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio – senza contare che parallelamente è invalsa la ulteriore prassi di tenere rapporti diretti tra le singole amministrazioni nazionali e la Comunità europea, prassi che di per sè non costituirebbe un fatto negativo se l'organo predisposto al coordinamento venisse puntualmente informato.

Rispetto a tale coordinamento non risulta però chiaro:

1) a chi competa l'individuazione e la ripartizione tra i Ministeri competenti delle proposte comunitarie, funzione oggi di fatto – come si è detto – esercitata dalla Direzione affari economici del Ministero degli esteri (DGAE);

2) a chi spetti stabilire quale sia il Ministero cosiddetto capofila nel negoziato di progetti per cui si verifichi un concorso di competenze;

3) come si esplichino le funzioni di coordinamento del Ministero per le politiche comunitarie in vario modo richiamate anche per questa fase, non disponendo di idonee strutture presso la Rappresentanza e non essendo competente per l'assegnazione dei progetti ai vari dicasteri.

Occorre infine precisare a quale struttura amministrativa spetti il monitoraggio sulle partecipazioni italiane alla fase ascendente del diritto comunitario, tenendo conto che i Ministeri di settore, per loro natura, non lo possono svolgere, che il dipartimento viene chiamato in causa solamente per la partecipazione ai negoziati sui progetti che disciplinano una sovrapposizione di competenze di più dicasteri, ma non per tutte le altre proposte settoriali; e che, infine, il Ministero degli esteri e la Rappresentanza permanente si limitano ad una funzione di smistamento tra i vari Ministeri competenti di tutte le proposte che pervengono.

Le indicate difficoltà risultano poi ulteriormente accentuate da fattori relativi alla organizzazione amministrativa italiana dal momento che circa un terzo dei Ministeri non dispone di strutture cui sia espressamente affidato il compito di intrattenere le relazioni con gli organismi comunitari.

Ora è chiaro che in tale contesto di estrema confusione di regole, di prassi e di coordinamento si rivela ancor più necessaria una qualificata partecipazione dei Parlamenti nazionali alla cosiddetta fase ascendente della formazione del diritto comunitario, assecondando l'esigenza espressa più volte dalla Comunità circa una modifica dei trattati, nella considerazione del fatto che i 4/5 della legislazione di carattere economico-commerciale nel territorio degli Stati membri è di fonte comunitaria, per cui si rivela la necessità di coinvolgere sempre di più i Parlamenti nazionali in tale procedimento normativo.

E proprio in relazione a tale coinvolgimento la conferenza dei Parlamenti della Comunità già dal 1990 ha sottolineato l'esigenza che Parlamenti nazionali vedano accresciuto il proprio ruolo di collaborazione con il Parlamento europeo e le sue Commissioni, e di controllo sui rispettivi governi.

* * *

In via meramente esplicativa e per dare un'idea della varietà delle materie è opportuno ricordare che solamente dall'ultimo documento formato dalla Giunta e risalente al 25 maggio 1997 l'elenco di proposte di atti e documenti comunitari pervenuti comprende i seguenti temi:

Diritti della persona; Razzismo; Sostanze radioattive e controlli; Donne e parità (n. 7 doc.); Trattati; Tutela della proprietà intellettuale (n. 2 doc.); Pesc; Informazione (n. 3 doc.); Informazioni, pubblicazioni e stampa (n. 6 doc.); Informatica e telematica; Commissione europea; cooperazione giudiziaria; Rapporto tra normativa Comunità europee e

diritto internazionale; Recepimento direttive comunitarie; Giovani; Immigrazione, lavoratori immigrati e razzismo; Radiotelevisione; Cittadinanza e diritti della persona; Poteri e procedura parlamentare.

* * *

Sorvolando le norme di attuazione del diritto comunitario attualmente in vigore in Italia che riguardano l'applicabilità dei regolamenti e delle direttive e che si sostanziano in norme procedurali probabilmente per molti versi da modificarsi, è opportuno ricordare che per la trasposizione del diritto comunitario in Italia, e cioè per la presa in considerazione di tale normativa, occorre fare riferimento alla già citata legge n. 86 del 1989, nota con il nome di «Legge comunitaria», e cioè provvedimento atto ad assicurare una tempestiva e corretta applicazione del diritto comunitario mediante il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario negli ambiti e nei modi necessari.

La legge n. 86 del 1989 tuttavia non ha risolto i problemi dell'Italia dati i cronici ritardi registrati nella predisposizione da parte del Governo degli atti normativi delegati (la legge n. 86 del 1989 è prevalentemente una legge delega).

Capita poi che nel corso dell'esame della legge comunitaria un ramo del Parlamento valuti diversamente dall'altro alcune delle scelte effettuate dal Governo nel ripartire fra la fase regolamentare (secondaria) e la parte di legislazione delegata (primaria) gli strumenti di trasposizione delle direttive con la immaginabile scontata conseguenza di pesanti e costanti ritardi.

Nella maggior parte degli Stati membri, seppure con metodi diversi, si è cercato di raggiungere la tempestiva attuazione delle direttive mediante un più efficace coordinamento interno in sede di negoziazione dei progetti di atti comunitari.

In Germania e nel Regno Unito, i Paesi in cui è più facile il coinvolgimento parlamentare, il tasso di recepimento delle direttive è in assoluto il più alto, ed in Germania la partecipazione alla formazione del diritto comunitario è affidata al Bundesrat che costituisce il punto di riferimento di ogni Lander.

Però è anche importante sottolineare come in Belgio la riforma regionale che ha assegnato rilevanti competenze alle Regioni abbia determinato l'insorgere di varie difficoltà procedurali nella attuazione delle direttive: il che fa ritenere che una forma forte e completa di coordinamento a livello di monitoraggio e di emissione di norme sia fondamentale e tale ruolo in Italia può essere svolto dal Senato anche tramite la Commissione delle Autonomie territoriali, proposta dall'articolo 97 del nuovo testo costituzionale approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

L'imponente numero di pendenze in fase precontenziosa e contenziosa, che vede l'Italia al primo posto a distanza di molte lunghezze rispetto agli Stati membri, rende urgente provvedere per quanto concerne

il riordino di tutta la materia e la sua sistemazione in sede istituzionale.

Occorre ancora ricordare che l'Italia gode del non invidiabile primato di essere l'ultimo Stato membro in ordine alla fruizione dei fondi strutturali, il cui meccanismo, che coinvolge direttamente le Regioni senza alcuna forma di coordinamento, deve assolutamente essere riguardato sotto il profilo legislativo e continuamente controllato e seguito, sempre in riferimento al Senato anche tramite la competenza della Commissione di cui sopra istituita dall'articolo 97 della nuova Costituzione in corso di scrittura.

In conclusione si può desumere dal controllo che la Commissione europea esercita nell'applicazione del diritto comunitario il carattere strutturale e non episodico dei ritardi accumulati dall'Italia, Paese che si colloca all'ultimo posto della graduatoria degli Stati membri in relazione alla percentuale delle direttive adottate.

* * *

Per tutto quanto sopra si è ritenuto di proporre emendamenti al testo della Bicamerale nella intenzione di fare del Senato della Repubblica la Camera cui venga attribuita la funzione di raccordo tra il sistema di formazione del diritto comunitario ed il sistema legislativo interno.

La costruzione che si propone trova il suo fondamento anche nelle conclusioni della relazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee relativa al 2° semestre 1996, comunicata alla Presidenza il 3 aprile 1997 la quale al punto 5 del documento testualmente recita:

In merito alla partecipazione dell'Italia al procedimento normativo comunitario, infine, la Giunta sottolinea che la mancata nomina di un Ministro specificamente competente per le politiche comunitarie, come è avvenuto in altre legislature, non agevoli il raccordo tra Parlamento e Governo. Nonostante i lodevoli sforzi delle strutture competenti dei vari dicasteri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, si profilano infatti crescenti problemi sia in ordine all'individuazione dell'interlocutore politico competente per l'esame di specifici atti o documenti comunitari sia in relazione all'imputazione della responsabilità degli interventi di coordinamento in tale materia tra i vari dicasteri, stante l'impossibilità di considerare realistico un personale intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per l'attività di coordinamento sottostante il negoziato e la trasposizione di ciascun atto normativo comunitario.

La Giunta, tuttavia, ribadisce l'apprezzamento per la sensibilità manifestata per altro verso dal Governo in merito alle suddette problematiche presentando alle Camere una relazione, sia pur perfettibile, con una lodevole tempestività.

Giacchè gli stessi sviluppi della Conferenza intergovernativa, alla luce del citato protocollo di Dublino, sembrerebbero confermare il riconoscimento di un ruolo crescente per i Parlamenti nazionali nella vita dell'Unione europea, in futuro si renderà necessario lavorare per mi-

gliorare ulteriormente quella combinazione di strutture e di procedure che interessano il Governo, il Parlamento, le Regioni, gli Enti locali ed altre istituzioni, al fine di consentire al nostro paese di partecipare al procedimento normativo comunitario con efficacia non inferiore a quella raggiunta da altri paesi.

Tutto quanto sopra consiglia di attribuire al Senato il complesso delle funzioni comunitarie in un sistema istituzionale coordinato, moderno e qualificato, pronto a fronteggiare e risolvere i grandi problemi normativi riguardanti l'Europa nell'ambito più largo della globalizzazione, con tutte le novità giuridico-concettuali che tale ineluttabile processo andrà a comportare per i singoli Stati membri, anche in ragione del diverso modo di disporre della propria sovranità.

Nell'ambito di questo nuovo scenario, nel quale si inserisce l'ipotizzata creazione della detta Commissione delle autonomie territoriali, che per un terzo dovrebbe essere composta da senatori, diviene veramente residuale programmare la riduzione del numero dei collegi, e quindi dei relativi parlamentari, anche tenuto conto del fatto che le altre strutture – come le Commissioni – permangono inalterate nel loro ruolo e nei loro costi.

Inoltre la dilatazione del territorio elettorale, che nella relazione viene intesa come vicenda di maggiore armonia democratica, si risolverebbe viceversa in un rapporto ancora più complicato tra elettore ed eletto, deviando e comprimendo i principi della equilibrata rappresentanza e della corretta gestione del mandato, date le insormontabili difficoltà derivanti dall'ingigantimento degli ambiti di competenza.

Ulteriore disfunzione poi deriverebbe dalla necessità della creazione di imponenti segreterie incapaci comunque, per loro fisiologia, di garantire il contatto diretto tra parlamentare e base, ed il cui costo complessivo supererebbe di gran lunga il risparmio ottenibile riducendo il numero dei senatori.

Risulta così che il Senato a numero invariato, assumendo la funzione di Camera comunitaria interna, si trasformerebbe senza sforzo nell'Istituzione deputata a svolgere e raccordare tutte quelle funzioni legislative, amministrative e regolamentari che purtroppo oggi vengono svolte, senza precise norme e senza alcuna prassi costante, da miriadi di soggetti che non hanno la prerogativa di essere coordinati tra loro.

Tale costruzione urta e non si concilia con la Camera delle regioni e dei comuni prospettata da alcuni, formata in larga parte da soggetti muniti di due tortuosi gradi di elezione e che, oltre ad essere caratterizzata da quel disequilibrio reale magistralmente annotato in relazione, comprimerebbe in modo inspiegabile ed arcaico verso l'interno le funzioni del Senato, facendone una litigiosa assemblea regionale e comunale di dimensione nazionale, ripiegata su se stessa e nel territorio dei singoli, oltretutto con differenze funzionali assai lievi rispetto alle già esistenti Conferenze: una soluzione che può avere solamente carattere e valenza di mero calcolo politico ma che mai dovrebbe trovare ingresso nella costruzione di un nuovo impianto costituzionale da parte di un paese che ha il dovere di equilibrare e raccordare le poche proprie leggi

riservate con quelle dell'Europa di cui fa parte (ed alla quale va sostanzialmente cedendo sovranità) e con quelle delle Regioni che lo compongono, in un sistema federale contrassegnato dal principio di sussidiarietà, principio che già rende gli enti locali potenti abbastanza per poter pensare di assegnargli anche una funzione centrale, che oltretutto li renderebbe controllori di se stessi e diretti gestori dello Stato, senza più alcun autonomo riferimento istituzionale di unità, di garanzia, di sindacato e di riflessione, riferimento istituzionale invece che – assieme al presidenzialismo – costituisce necessario ed imprescindibile presupposto del processo di decentramento in atto.

Sen. Luciano MAGNALBÒ

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Porcari ha dichiarato di aderire al Gruppo Misto.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FLORINO. – «Istituzione del prezzo fisso dei libri» (3133);

MARRI, BEVILACQUA e BONATESTA. – «Introduzione dell'insegnamento della storia locale nella scuola» (3134);

SERVELLO, LISI, PASQUALI, SILIQUINI e MAGNALBÒ. – «Riconoscimento della qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento ad alcune categorie di impiegati dello Stato» (3135);

ROGNONI, MELE, BISCARDI, BONATESTA, BORNACIN, BRUNO GANERI, CALVI, CAPALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI, FALOMI, FORCIERI, GRILLO, MANIERI, MAZZUCA POGGIOLINI, MISSERVILLE, PAROLA, PEDRIZZI, RUSSO, SARTORI e TERRACINI. – «Interventi a sostegno dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova e dell'Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma» (3136);

MANFREDI. – «Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto» (3137).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la comunicazione concernente la nomina dei dottori Banduccio Pasqui, Giuseppe Mancuso e Roberto Moschino a dirigenti generali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 11 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, alcune osservazioni sulla ridefinizione del sistema elettrico nazionale.

Dette osservazioni saranno inviate alla 1^a Commissione permanente.

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 6 marzo 1998, ha trasmesso i risultati dell'indagine conoscitiva sul settore farmaceutico, approvati da quel Consesso con delibera del 6 novembre 1997.

Detta deliberazione sarà trasmessa alla 12^a Commissione permanente.

Mozioni, opposizione di nuove firme

I senatori Napoli Bruno, Veraldi, Demasi, Palombo, Caruso Luigi e Mignone hanno aggiunto la loro firma alla mozione 1-00213, dei senatori Germanà ed altri.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 67.

Mozioni

MARINO, BERGONZI, MARCHETTI, ALBERTINI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO. – Il Senato,

visto il decreto legislativo n. 374 dell'11 agosto 1993, «Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti»;

vista la legge n. 335 del 1995, articolo 1, commi dal 34 al 38;

visto che l'articolo 59, comma 11, del collegato alla finanziaria 1998, «ai fini dell'attuazione di quanto indicato nella legge n. 335 del 1995, in materia di lavoro usurante», indica che «i criteri per l'individuazione delle attività saranno stabiliti, entro il 30 giugno 1998, da un decreto interministeriale (Lavoro, Tesoro, Bilancio, Sanità e Funzione pubblica), emanato su parere di una apposita commissione tecnico-scientifica»;

rilevato il grave e colpevole ritardo accumulatosi negli anni, con rinvii successivi e non comprensibili, che determinano danni di natura previdenziale ai lavoratori del polo industriale di Portovesme, ai minatori e ad altri cittadini interessati al provvedimento, facendo venir meno il rapporto di fiducia verso lo Stato;

verificato che a tutt'oggi non è stata nominata la commissione tecnico-scientifica che si avvale di un osservatorio composto da esperti di vari enti preposti alla sicurezza del lavoro e alla previdenza,

impegna il Governo al rispetto dei termini stabiliti per dare attuazione alle disposizioni sui lavori usuranti entro il 30 giugno 1998, con la nomina dei componenti la commissione e la sua convocazione.

(1-00220)

PIERONI, BOCO, SALVI, FUMAGALLI CARULLI, SALVATO, MAZZUCA POGGIOLINI, CORTELLONI, DONDEYNAZ, BEDIN, BERTONI, BETTAMIO, CAMERINI, CARELLA, CORTIANA, COSTA, DE LUCA Athos, DIANA Lorenzo, DI BENEDETTO, GAMBINI, GUBERT, IULIANO, LO CURZIO, LUBRANO di RICCO, MARI-

NI, MARTELLI, MIGNONE, MONTAGNA, NAPOLI Bruno, PAPPALARDO, PAROLA, PETTINATO, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, SARTO, SEMENZATO. – Il Senato,

rilevato con favore che autorevoli personalità europee, tra le quali l'ex Presidente della Commissione europea Jacques Delors, l'ex Primo ministro spagnolo Felipe Gonzales, l'ex Presidente del Portogallo Mario Soares, stanno elaborando delle proposte per il rafforzamento del ruolo politico dell'Unione europea e in particolare della rappresentatività del Presidente della Commissione europea;

considerando:

che la realizzazione dell'UEM, in particolare la costituzione di una Banca centrale europea, rende urgente la creazione di un'autorità di governo a livello europeo riconoscibile, responsabile e democraticamente eletta;

che il processo di ampliamento in atto rende vieppiù urgente un dibattito sul futuro dell'Unione europea che deve prevedere la più ampia partecipazione dei cittadini europei;

che la Commissione europea si è impegnata di fronte al Parlamento europeo nel novembre 1997 ad elaborare entro l'autunno prossimo delle proposte di riforma istituzionale, necessarie prima di ogni ampliamento e al fine di gestire nel migliore dei modi la realizzazione dell'UEM;

che il Governo italiano, insieme ai Governi francese e belga, si è impegnato solennemente a favore di una riforma istituzionale che rafforzi e democratizzi il funzionamento delle istituzioni europee prima di ogni ampliamento,

impegna il Governo:

a promuovere in ogni modo e in ogni sede idonee iniziative volte alla democratizzazione del funzionamento dell'Unione europea e in particolare della procedura di nomina del Presidente della Commissione con un sistema di elezione diretta da parte dei cittadini;

a mantenere fermo il suo impegno a favore di una nuova tornata di riforme istituzionali prima della conclusione dei negoziati per l'ampliamento dell'Unione europea;

a rafforzare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, assicurando contestualmente un significativo bilanciamento tra i poteri, vista l'interdipendenza esistente tra il controllo di questi poteri con la reale ed effettiva tutela della cittadinanza europea.

(1-00221)

Interpellanze

SARTO, MANCONI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, PETTINATO, RIPAMONTI, SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'aumento del traffico di transito su strada ha ormai superato di gran lunga i limiti di sopportazione di persone e natura nelle regioni

alpine, un'area particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale, e finora nè le politiche nazionali nè la politica europea hanno garantito lo spostamento del traffico dalla strada alla rotaia; in particolare per quanto riguarda il traffico pesante si è più distanti che mai dall'applicazione dei costi reali che esso provoca, unica via per evitare un ulteriore aumento del traffico ovvero per trasferirlo dalla strada alla ferrovia, concretizzando in tal modo gli obiettivi già definiti in materia di tutela delle Alpi e del clima e contenuti nella Convenzione delle Alpi, cui ha aderito anche l'Italia;

che sono in corso le trattative fra l'Unione europea e rispettivamente la Svizzera e l'Austria per il rinnovo dei trattati bilaterali sui trasporti e il 17 marzo 1998 si terrà una riunione decisiva;

che la posizione italiana è stata finora molto ostile a quella austriaca la quale è tesa a mantenere, anche dopo il suo ingresso nell'Unione europea, alcune misure necessarie a favorire l'uso della ferrovia nel trasporto merci, e anche alle posizioni della Svizzera, che si contraddistinguono per lo sforzo di tutelare l'ambiente e la salute delle persone nelle valli di valico, minacciate dall'esplosione dei trasporti su strada e dai progetti di grandi opere viarie;

che la Confederazione elvetica ha introdotto con legge costituzionale, approvata il 19 dicembre 1997, una nuova tassa sul trasporto pesante su strada che dovrà essere pagata anche dal trasporto interno (non si tratta quindi di un pedaggio che viene richiesto solo ai mezzi degli altri paesi); questa tassa costituisce un primo passo nella direzione indicata nei documenti dell'Unione europea in materia di internalizzazione dei costi del trasporto su gomma e di riequilibrio tra le modalità del trasporto, che vede finora una forte penalizzazione del trasporto ferroviario;

che un recente studio della CIPRA (Commissione internazionale per la tutela delle Alpi) ha dimostrato che le ferrovie nel tratto italiano sono usate per meno del trenta per cento della loro effettiva capacità, e che il problema fondamentale – al di là della necessità di maggiore organizzazione e di maggiore capacità di attrazione da parte delle nostre ferrovie – è quello della modernizzazione tecnologica e soprattutto è quello della mancanza di domanda da parte dei committenti dei trasporti; i risultati di questo studio danno torto a chi crede di risolvere il problema con realizzazioni di nuove grandi opere ferroviarie o stradali e indica invece con chiarezza la leva finanziaria e fiscale come quella in grado di restituire al trasporto il suo vero significato e valore di servizio e di alleggerire l'impatto ambientale e sanitario ormai insostenibile per le aree sensibili del paese e del continente, a partire da quella alpina, ormai in grave difficoltà,

si chiede di sapere se il Governo e in specie il Ministro dei trasporti intendono:

appoggiare in sede comunitaria la proposta della Svizzera di introdurre una tassa sul trasporto merci su gomma;

studiare la forma con cui un'asta analoga, anche sotto forma di pedaggio, possa venire introdotta in tutte le aree sensibili, a partire da quella alpina;

rinunciare alla realizzazione di nuove strade di grande comunicazione che conducano nelle Alpi, qualora la loro costruzione richiedesse la realizzazione di nuove strade di transito anche all'interno dell'area alpina;

contribuire all'approvazione in tempi rapidi e in modo positivo del protocollo sui trasporti della Convenzione delle Alpi, in modo che esso divenga per i paesi firmatari della Convenzione uno strumento fondato sui criteri della sostenibilità, utile alla salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita nell'area alpina intensamente abitata.

(2-00507)

DE CAROLIS, RIGO. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che da tempo è in fase di ristrutturazione lo zuccherificio di Ceggia (Venezia) con fasi alterne fra completamento dei lavori previsti e probabilità di chiusura dello stabilimento;

che quest'ultima ipotesi va evitata al fine di non colpire ulteriormente l'agricoltura del Veneto e del Friuli, con pesanti ripercussioni su tutta l'economia nazionale;

che il settore della bieticoltura del bacino Veneto-orientale e del Friuli subirebbe un vero tracollo in quanto verrebbe a mancare l'unico impianto di trasformazione della bietola da zucchero esistente in questa estesa area con conseguenti pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

se corrisponda a verità che lo zuccherificio di Ceggia (Venezia), di proprietà della Eridania spa, che produce all'incirca 330.000 quintali di zucchero all'anno, sia in una vera e propria fase di smobilitazione fino a pervenire in tempi celeri alla chiusura;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per scongiurare tale prospettiva che arrecherebbe danni inesorabili all'agricoltura di tutto il Veneto, colpendo un settore, quello bieticolo, che occupa 20.000 ettari di terreno coltivato con oltre 2.000 aziende agricole interessate;

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi affinché lo stabilimento di Ceggia venga subito inserito nel nuovo piano bieticolo saccharifero con la relativa quota zucchero secondo i parametri europei (800.000-1.000.000 quintali di zucchero per stabilimento).

(2-00508)

NOVI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che secondo quanto risulta all'interpellante, la direzione generale della RAI, violando l'articolo 21 della Costituzione e l'articolo 8 del contratto di lavoro giornalistico, avrebbe ritenuto di adottare nei confronti del redattore capo dottor Ermanno Corsi la sanzione disciplinare del richiamo scritto;

che la direzione generale della RAI fa confusione e non ha le idee chiare circa le prestazioni professionali, le collaborazioni giornalistiche regolarmente remunerate e la libera espressione di un'opinione;

che tanto accanimento intimidatorio dell'azienda nei confronti del dottor Ermanno Corsi è spiegabile, a parere dell'interpellante, con l'assoluta estraneità di Corsi a ogni cordata partitica o di potere all'interno dell'azienda, estraneità che ha caratterizzato tutto il suo percorso professionale, tanto da costringerlo a una serie di vertenze giudiziarie per vedersi riconosciuti i suoi diritti;

che nel quadro di questa azione intimidatoria al dottor Corsi la direzione generale inviava la seguente comunicazione:

«Risulta che Lei ha firmato i sottoelencati articoli pubblicati nella prima pagina dell'edizione domenicale del quotidiano "Roma":

| <i>Data</i> | <i>Titolo</i> |
|------------------|--|
| 16 febbraio 1997 | "Sviluppo del Sud quali strumenti" |
| 23 febbraio 1997 | "Sviluppo del Sud scatta la protesta" |
| 2 marzo 1997 | "La seconda Repubblica affonda il Meridione" |
| 9 marzo 1997 | "Lavoro nel Sud - Scusate il ritardo" |
| 16 marzo 1997 | "Lavoro nel Sud, decreti addio" |
| 23 marzo 1997 | "Lavoro nel Sud e voglia d'Europa" |
| 30 marzo 1997 | "Lavoro nel Sud e strane anomalie" |
| 6 aprile 1997 | "Lavoro nel Sud e vecchie carrette" |
| 13 aprile 1997 | "Lavoro nel Sud e missione sviluppo" |
| 20 aprile 1997 | "Lavoro nel Sud e albero dello sviluppo" |
| 27 aprile 1997 | "Lavoro nel Sud e patto dei Mille" |
| 18 maggio 1997 | "Lavoro nel Sud e vecchie promesse" |

Pertanto con tale Suo comportamento Lei ha violato le disposizioni delle circolari nn. DG/0144 e 0638, rispettivamente del 9 febbraio e 12 ottobre 1994, nonché l'articolo 8 del CNLG.

Quanto sopra Le contestiamo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, con l'avvertenza che entro cinque giorni dalla data del ricevimento della presente lettera potrà far pervenire le Sue eventuali giustificazioni»;

che il dottor Corsi replicava alla direzione dell'azienda con la seguente lettera:

«Rispondo alla Vostra lettera consegnatami dal caporedattore centrale Giuseppe Blasi il 30 luglio 1997, per richiamare la vostra attenzione sulle seguenti circostanze:

1) i dodici articoli pubblicati sulla prima pagina del quotidiano «Roma» dal 16 febbraio al 18 maggio 1997 non sono prestazioni professionali in quanto non accompagnati da alcuna remunerazione;

2) si tratta semplicemente di opinioni, commenti e analisi che acquistano la forma di interventi non a caso pubblicati, quasi sempre, sotto l'apposita testatina "L'Opinione" oppure "L'Intervento";

3) questi scritti, per il loro contenuto e per le modalità con cui vengono prodotti, non rientrano nei casi previsti dalle due circolari da voi richiamate;

4) si tratta di scritti consentiti proprio dall'ultimo comma dell'articolo 8 del contratto nazionale di lavoro giornalistico nel quale si afferma: "In ogni caso il giornalista non potrà assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell'azienda alla quale appartiene. Fatti salvi questi interessi, il giornalista potrà manifestare le proprie opi-

nioni attraverso altre pubblicazioni di carattere culturale, religioso, politico o sindacale»;

5) non sembra nemmeno il caso di richiamare l'articolo 21 della Costituzione italiana;

6) resto a disposizione per qualunque altro chiarimento riteneste necessario»;

che l'azienda nonostante le spiegazioni fornite dal dottor Corsi adottava nei suoi confronti il provvedimento disciplinare del richiamo scritto;

che il provvedimento era respinto dal dottor Corsi che invocava il rispetto dell'articolo dello statuto dei lavoratori, degli articoli 8 e 47 del contratto nazionale di lavoro giornalistico, della legge professionale vigente, nonché delle disposizioni del codice civile in tema di danni;

che l'interpellante è venuto occasionalmente a conoscenza della documentazione in parte qui riprodotta;

che in un primo momento il presidente del collegio arbitrale propose di cancellare la sanzione inflitta considerata la mancanza di precedenti del ricorrente e la mancata remunerazione delle «opinioni» pubblicate dal quotidiano «Roma»;

che la soluzione conciliativa fu respinta dall'azienda;

che il dottor Corsi si vedeva confermata la sanzione disciplinare,

si interpellano i Ministri del lavoro e delle comunicazioni per sapere se siano a conoscenza dei fatti sopra descritti e quale sia la loro valutazione in merito.

(2-00509)

Interrogazioni

FOLLIERI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – (Già 4-09784).
(3-01681)

SMURAGLIA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la società ACI 116, di proprietà dell'ACI Italia, il 5 marzo 1998 ha avviato la procedura ai sensi della legge n. 223 del 1991, per il licenziamento collettivo di 338 dei 597 lavoratori occupati a quella data;

che il piano di riorganizzazione aziendale – allegato alla procedura ed inviato alle organizzazioni sindacali aziendali e nazionali – prevede la chiusura di 87 centri SAS, sui 102 operanti lungo la rete autostradale, e di 10 centrali telefoniche su 12;

che la società ACI 116 è organizzata sull'intero territorio nazionale ed il suo ridimensionamento occupazionale finisce per colpire anche aree depresse, già fortemente penalizzate sul piano sociale ed economico;

che l'azienda è inquadrata nel settore terziario: come tale non è ammessa ad usufruire degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge n. 223 del 1991,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la situazione prospettata configuri seri motivi di preoccupazione sia per la consistente emorragia occupazionale provocata dalla riorganizzazione aziendale dell'ACI 116, sia per il conseguente potenziale abbassamento dei livelli di sicurezza nella circolazione autostradale;

in tal caso, se si intenda adottare iniziative per salvaguardare i livelli occupazionali delle aree a più alto rischio economico e sociale e per garantire all'utenza della rete autostradale nazionale un adeguato livello di sicurezza.

(3-01682)

MARINO, CAPONI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la forza occupazionale della Texas Instruments in Italia prima dell'avvio della contrattazione programmata era di circa 2.200 addetti, mentre oggi, nonostante un ulteriore contributo pubblico legato al contratto di programma, si è al di sotto delle cifre di partenza, senza tener conto del fatto che dopo la cessione della sede di Cittaducale si sta procedendo anche alla vendita della sede di Aversa;

che i due contratti di programma sottoscritti prevedevano un forte impegno finanziario verso la ricerca sviluppata ed applicata in Italia mentre, allo stato, non si comprende dove si svolgano simili attività;

che lo stabilimento EEMS di Cittaducale, mentre anche da Avezzano ed Aversa giungono notizie sul progressivo defilarsi della multinazionale, viene a trovarsi in grande difficoltà e dopo il ricorso, nel mese di febbraio, alla cassa integrazione guadagni ordinaria per tutti gli addetti alle produzioni ed alle ferie forzate per tutti i dipendenti a causa del calo delle commesse della Texas, che, nel mese di marzo, ha addirittura deciso di interrompere ogni rapporto produttivo con la EEMS stessa, si paventa un ulteriore drammatico peggioramento della situazione;

che, nonostante le assicurazioni dell'azienda ed i tentativi di raffreddare la tensione da parte degli amministratori, le rappresentanze sindacali unitarie ed i lavoratori tutti appaiono estremamente preoccupati, oltre che indignati, per la violazione della sostanza dello spirito di ben due contratti di programma stipulati con il Governo,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, in tempi brevissimi, per una precisa valutazione della situazione di fatto, per una valutazione del rispetto degli accordi sottoscritti dall'azienda con il Governo e per una ricerca di soluzione ispirata agli impegni dei contratti di programma sottoscritti.

(3-01683)

TAPPARO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Considerato che l'operazione di privatizzazione della SEAT spa si sta avviando a conclusione con il «lancio» da

parte della società Ottobi acquirente (formata dalla cordata Comit, De Agostini, Investitori associati e Telecom) di un'OPA residuale sui titoli ordinari e di risparmio;

visto che il Ministero del tesoro ha posto tra i vincoli alla procedura di vendita anche specifiche garanzie sul mantenimento dell'occupazione,

tenuto conto:

che la situazione economico-finanziaria della SEAT non presenta alcun elemento di criticità (prova ne sia che per effetto dell'incremento netto di patrimonio avvenuto negli ultimi mesi è stata venduta a 1.643 miliardi, 63 in più rispetto alla cifra di offerta originaria e che nel solo primo semestre 1997 registra a bilancio un utile netto di 78 miliardi, + 10,3 per cento rispetto al periodo precedente);

che l'introduzione di nuove procedure informatiche a supporto dell'attività degli agenti di vendita renderà eccedenti 253 dipendenti, secondo stime dell'azienda, di cui circa 200 addetti alla gestione e controllo degli ordini operanti presso le 18 filiali regionali;

che l'accordo sindacale siglato il 19 dicembre 1997 con l'Azienda prevede di assorbire le eccedenze con il ricorso a pensionamenti anticipati (legge n. 67 del 1987). Il personale potenzialmente pensionabile è per circa il 60 per cento allocato presso la sede generale di Torino (che negli ultimi 3 anni ha perso altri 165 posti di lavoro per effetto di ristrutturazioni avviate in precedenza),

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per evitare, nei processi di privatizzazione, di scaricare ancora una volta sul bilancio pubblico (in questo caso attraverso i prepensionamenti) i costi delle ristrutturazioni, soprattutto in situazioni come quelle della SEAT con bilanci in attivo e per conoscere le prospettive della sede generale di Torino che nel corso degli ultimi anni ha visto una tendenza costante alla riduzione di personale.

(3-001684)

GERMANÀ. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che si ha notizia che sono stati assunti circa 40 operatori di servizio presso le succursali delle poste della città di Messina;

considerato che i nuovi assunti non sono stati immessi negli organici dei servizi che si dice siano carenti, come la consegna della corrispondenza (4° livello), per lo più dislocati all'interno degli uffici;

visto che i tanti disoccupati della provincia di Messina, i quali avevano fatto richiesta di assunzione bimestrale, peraltro disponibili a spostarsi anche nel nord Italia, pur di guadagnare uno stipendio provvisorio, sono stati probabilmente scavalcati dai 40 assunti,

si chiede al Ministro in indirizzo di conoscere:

per quale motivo sono stati dislocati in ruoli dove, peraltro, sembra vi sia esubero di personale;

se risponda al vero, inoltre, che le persone assunte sono parenti di sindacalisti ed in caso affermativo quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per non mortificare i tanti giovani ed anche meno giovani che sono ancora in attesa della prima occupazione.

(3-01685)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DIANA Lino. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che lo scrivente in data 6 marzo 1997 ha presentato una interrogazione (4-04633) per mettere a conoscenza del Ministro in indirizzo lo stato di totale obsolescenza in cui versa la strada statale n. 155 Prenestina nel tratto (circa 3,5 chilometri) che attraversa il centro urbano della città di Serrone (Frosinone);

che la causa di tale condizione è da attribuire al «vuoto» di responsabilità che ha investito il tratto stradale urbano: esiste, infatti, un conflitto di competenza tra l'ANAS ed il comune di Serrone che ha determinato una situazione di stallo prolungato delle opere di manutenzione, riportando la cittadina frusinate ad una condizione di transitabilità da «dopoguerra»;

che il continuo «rimpallare» dei carteggi tra l'amministrazione comunale e l'ANAS, intervallati dalla lunghezza burocratica, non lascia pensare ad una soluzione del problema in tempi brevi;

considerato che il progressivo logorio del manto stradale, oltre a provocare quotidiani disagi ai cittadini, causa anche numerosi incidenti, a volte mortali, ed inoltre penalizza fortemente l'aspetto della città con gravi ritorsioni sulle attività turistiche,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di risolvere la situazione suesposta.

(4-10017)

CURTO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e della sanità.* – Premesso:

che in località Costa Morena (Brindisi) sono state scaricate sulla banchina 4.000 tonnellate di gesso, il residuo prodotto della desolfurazione dell'«orimulsion» bruciato nella centrale elettrica di Cerano;

che il gesso è stato scaricato prima su un telone di plastica e poi su una vasca larga sei metri e lunga dodici, per poi essere caricato su una nave che a sua volta porterà tale carico in Germania per venderlo ai tedeschi i quali probabilmente lo utilizzeranno per realizzare dei pannelli;

che l'operazione, che è stata resa problematica dalla pioggia e che ha suscitato molte polemiche in relazione alla sua legittimità, è stata segnalata dall'assessorato comunale all'ecologia sia all'ASL che all'autorità portuale che alla capitaneria;

che il dipartimento di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale, non risultando che esistesse alcuna autorizzazione rilasciata dalla provincia allo stoccaggio provvisorio, avrebbe segnalato alle autorità competenti che era in corso uno «stoccaggio provvisorio

di rifiuti speciali» sulla banchina di Costa Morena e che la pioggia avrebbe portato in mare parte del gesso;

che la società Enel, che produrrà 500.000 tonnellate di gesso l'anno, avrebbe contestato il fatto che i gessi siano stati definiti rifiuti speciali e avrebbe negato la necessità di una autorizzazione ad uno stoccaggio che non esisterebbe in quanto il gesso resterebbe in banchina solo per il tempo necessario per predisporre il passaggio di una nave (un paio di minuti);

che secondo l'Enel le società che curano il trasporto del gesso sarebbero da tempo autorizzate dalla regione,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, del caso, quali provvedimenti intendano adottare e con quali mezzi al fine di fare chiarezza in materia di stoccaggio del gesso, considerato dall'autorità marittima alla stregua dei rifiuti normali e dall'ASL dichiarato invece come uno dei rifiuti speciali.

(4-10018)

BONATESTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nella scuola media del comune di Montalto di Castro (Viterbo) da qualche giorno è in atto una protesta a causa dell'assenza dell'assistente degli alunni portatori di *handicap*;

che, in particolare, giorni fa è accaduto che una giovane ragazza disabile, recatasi a scuola, sia stata invitata dai bidelli a tornare a casa;

che a tale invito la nonna della ragazza ha replicato che sarebbe stata sufficiente la presenza dell'insegnante di sostegno per la frequenza delle lezioni;

che la madre della giovane ha, invano, tentato di interpellare il preside per raccontare l'accaduto,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che quanto accaduto sia da considerarsi inammissibile, dal momento che la normativa vigente in materia detta disposizioni diverse da quelle nella pratica applicate;

se non si ritenga di dover accertare eventuali responsabilità di quanto verificatosi, anche al fine di evitare che in futuro abbiano a configurarsi circostanze analoghe;

se, nell'occorso, non vi siano responsabilità da parte dell'amministrazione comunale di Montalto di Castro.

(4-10019)

BONATESTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nei giorni scorsi una paziente lungodegente presso la casa di cura Villa Serena, del comune di Montefiascone (Viterbo), avrebbe dovuto essere sottoposta a visita medica di controllo, a seguito di un intervento che le ha procurato l'amputazione della gamba sinistra;

che, in base ad una convenzione del comune, è previsto che le ambulanze dell'associazione falisca effettuino i trasferimenti dei pazienti

anziani o invalidi dalle case di cura ai nosocomi per le visite mediche;

che, di fatto, nel caso in oggetto è accaduto che l'ambulanza giunta a Villa Serena per trasferire l'anziana in ospedale sia tornata indietro a causa del mancato pagamento del *ticket* che deve essere versato al momento dell'arrivo in ospedale;

che, non trovandosi nella possibilità materiale di effettuare il pagamento, la paziente ha chiesto un'anticipazione di seimila lire agli addetti presenti;

che questi ultimi non hanno potuto adempiere a causa dell'assenza del direttore e degli assistenti sociali, gli unici autorizzati a prelevare il denaro dal conto dei degenti;

che ciò ha impedito alla paziente di essere sottoposta alla visita di controllo,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover accertare le specifiche responsabilità;

se e in che modo si ritenga di dover intervenire perchè simili episodi di «malasanità», non abbiano più a verificarsi.

(4-10020)

CARCARINO, MARINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il giorno 13 marzo 1989 si è riunita la commissione per la compilazione degli elenchi delle cose di notevole interesse pubblico presso l'amministrazione provinciale di Benevento, ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e della legge regionale n. 10 del 1982, ed ha deliberato di sottoporre a vincolo ambientale tutte le particelle dei fogli di mappa 1 e 2 del comune di Arpaia (Benevento) e tutte le particelle dei fogli di mappa 8 e 10 del comune di Airola (Benevento);

che tale imposizione di vincolo era stata proposta dallo stesso soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle province di Benevento e Caserta con una precedente missiva in cui tra l'altro si affermava: «Tali zone hanno notevole interesse pubblico per il loro carattere di cospicua bellezza panoramica e costituiscono quadri naturali di incomparabile suggestività,... all'interesse paesaggistico delle predette zone corrisponde quello storico-archeologico, trattandosi del luogo in cui nel 321 avanti Cristo avvenne il celebre scontro delle Forche Caudine»;

constatato:

che su una piccola parte dell'area sorge la coltivazione di una cava calcarea ad opera delle ditte Con-Bit srl e 3C-Cava Calcarea Caudina srl le quali si sono opposte alla definizione del suddetto vincolo;

che ne è nato un contenzioso che si sta trascinando da circa un decennio senza che la questione dei vincoli possa giungere ad una conclusione;

considerato:

che i legali rappresentanti delle ditte in questione hanno subito, in data 18 dicembre 1994, da parte della pretura circondariale di Airola, una condanna a pene pecuniarie e detentive nonchè al ripristino dei luo-

ghi, perchè, si legge nella sentenza, «esercitavano abusivamente attività estrattive di cava calcarea su un'area gravata da uso civico foglio 2 particella 1 di proprietà del comune di Paolisi»;

che a tutt'oggi non vi è stato alcun ripristino dei luoghi;

che risulta, invece, che le ditte in questione, nel corso del 1994, hanno presentato un piano di ampliamento-risanamento che prevede di moltiplicare l'area interessata all'estrazione dilatandola lateralmente e a monte, aumentando così l'impatto con l'ambiente;

che sembra che siano state conseguite tutte le necessarie autorizzazioni e pareri, ivi compreso il nulla osta del Ministero dell'ambiente,

si chiede di sapere:

se sia stato effettivamente concesso il nulla osta paesistico-ambientale e se, in caso affermativo, il Ministero dell'ambiente intenda mantenerlo;

quali iniziative, ognuno per la propria competenza, i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per preservare i luoghi delle Forche Caudine quale patrimonio storico-archeologico-ambientale da tramandare alle future generazioni.

(4-10021)

COLLA. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* -
Premesso:

che i 5.000 pendolari di Piacenza della linea Piacenza-Milano e Piacenza-Bologna ogni giorno sono costretti ad una vera odissea per i costanti ritardi che variano dai 10 ai 15 minuti di attesa;

che questi ritardi sono da imputarsi ai treni a lunga percorrenza (Eurostar ed espressi) che transitano nelle fasce orarie dei treni dei pendolari sulle tratte sopra citate;

che la somma dei ritardi medi di 10 minuti al mattino e 10 minuti alla sera produce in un anno al singolo viaggiatore pendolare una perdita di tempo pari a circa due settimane di lavoro che devono essere recuperate o scambiate con due settimane di ferie; tradotto in danno economico, questo ritardo annuo costa al singolo pendolare circa lire 1.000.000;

che attualmente tutti i treni interregionali, nella fascia oraria dei pendolari, viaggiano di fatto coi tempi di percorrenza superiori ai 50 minuti;

che attualmente non esiste un collegamento tra le città di Piacenza e Pavia, ma i pendolari sono obbligati a cambiare treno per raggiungere Pavia da Piacenza e per fare ciò impiegano non meno di 80 minuti per percorrere solo 65 chilometri,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, per quanto di sua competenza, affinché:

gli Eurostar e gli espressi, almeno nelle fasce orarie dei pendolari, vengano diminuiti;

vengano ridotti i tempi di percorrenza dei treni interregionali sulla linea Milano Centrale-Piacenza, portando a 50 minuti il tempo massimo di percorrenza;

sulla tratta Piacenza-Pavia venga istituita una linea, con partenza dopo le ore 8.00 e con arrivo a Pavia prima delle ore 9.00;

siano migliorate l'affidabilità e la puntualità delle informazioni riguardanti i binari di partenza ed i ritardi dei treni, poichè molto spesso tali informazioni sul tabellone luminoso risultano errate.

(4-10022)

COSTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'attività degli odontotecnici è disciplinata da una normativa ormai vecchia ed obsoleta risalente, addirittura, al 1928;

che attualmente l'odontotecnico pur svolgendo l'attività tipica di un imprenditore artigiano o di un titolare di piccola impresa è impossibilitato a programmare il proprio lavoro, a causa dell'assoluta dipendenza dai medici dentisti e dagli odontoiatri che costituiscono la loro esclusiva clientela;

che i frutti di tale dipendenza sono a tutti noti: abusivismo professionale e scorretta gestione fiscale dell'azienda;

che la direttiva europea 42 del 1993 relativa ai dispositivi medici, recepita dalla legge n. 46 del 1997, prevede norme che contrastano con il regio decreto n. 1334 del 31 maggio 1928, unica disciplina per la regolamentazione dell'attività degli odontotecnici,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per emanare urgentemente un decreto che stabilisca, in attuazione della legge di riforma sanitaria, un nuovo profilo professionale dell'odontotecnico.

(4-10023)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e per le politiche agricole.* – Premesso: che l'interrogante ha già presentato sulle agevolazioni fiscali a favore dei produttori agricoli un'interrogazione (4-09392 del 28 gennaio 1998) alla quale non è stata data risposta, si chiede di sapere se non si ritenga opportuno interpretare correttamente l'articolo 2, comma 117, della legge n. 662 del 1996 per stabilire definitivamente che anche le aziende agricole con volume d'affari annuo non superiore a cinque milioni di lire possono chiedere ed ottenere i benefici comunitari ed acquistare carburante agricolo a prezzo agevolato senza dover essere iscritte al registro delle imprese.

(4-10024)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che da anni si attende l'istituzione della commissione regionale delle imposte decentrata in luogo diverso dal capoluogo della regione ma in quello dove hanno sede la corte d'appello, il TAR e l'Avvocatura dello Stato;

che ad oggi nulla si è fatto perchè le giuste aspettative della popolazione non fossero disattese;

che il perdurare di questa situazione integra – a parere dell'interrogante – da parte dello Stato un comportamento tirannico,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire subito con decreto per l'istituzione della sede decentrata della commissione regionale delle imposte in luoghi diversi dal capoluogo di regione, purchè sedi di corte d'appello, di TAR e di Avvocatura dello Stato e tra queste prima quella di Lecce.

(4-10025)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che negli anni scorsi il Governo italiano aveva erogato stanziamenti rilevanti a favore del Cogesi (Comitato gestione scuole italiane) del Venezuela per il finanziamento di programmi culturali e didattici che avrebbero dovuto essere approvati dal locale Comites (Comitato italiani all'estero);

che all'interrogante sono pervenute informazioni in base alle quali nelle procedure d'obbligo relative alla scelta ed all'approvazione dei programmi culturali e didattici da finanziare spesso sono stati confusi i ruoli di controllore e di controllato;

che quanto riferito al comma precedente ha suscitato profonda e negativa impressione in gran parte delle comunità italiane in Venezuela, insoddisfatte dell'esito dei programmi finanziati ed ancora in attesa di risposta agli esposti inviati al Ministero degli affari esteri,

si chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga urgente e doveroso disporre un'indagine, con l'impiego di elementi competenti ed indipendenti, sulle modalità e nel merito dell'impiego dei fondi Cogesi per il Venezuela nei precedenti cinque esercizi.

(4-10026)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che leggendo a pagina 25 del settimanale «Flight International» del 25 febbraio - 3 marzo 1998 il testo sotto il titolo «Israel and Italy team in Turkey» si apprende che l'Agusta, azienda del gruppo pubblico Finmeccanica, partecipa alla gara per la fornitura di 150 elicotteri d'attacco all'esercito della Turchia (3 miliardi di dollari); che alla gara partecipano varie industrie dell'Unione europea, della ex Unione Sovietica e degli Stati Uniti; i sistemi elettronici dell'elicottero A.129 presentato dall'Agusta alla gara vengono realizzati dall'israeliana IAI (Israel Aircraft Industries) che provvede per gli stessi impianti del Kamov KA-50 «Hokum»;

che l'elicottero Agusta A.129 «Mangusta», sia nella versione controcarro ogni tempo (di fatto non ancora allo stato operativo effettivo) sia nella versione d'attacco, è stato sviluppato dal 1978 per l'Esercito italiano anche con rilevanti stanziamenti speciali;

che è noto che negli ultimi cinque anni il governo turco ha portato a termine onerose e sanguinose operazioni di «pacificazione» di-

struggendo non meno di 3.000 villaggi e sterminando decine di curdi, iracheni, iraniani e siriani,

si chiede di conoscere:

quale sia l'opinione in merito del Governo italiano, il quale ha accordato ed accorda asilo politico a migliaia di profughi curdi e di altre etnie perseguitate dal governo turco, in relazione all'eventuale vendita di elicotteri Agusta A.129 «Mangusta», sviluppati con il denaro del contribuente italiano, alle forze armate della Turchia;

di quali elementi reali il Governo italiano disponga a garanzia del fatto che gli elicotteri d'attacco costruiti in Italia, che saranno eventualmente venduti all'esercito turco, non saranno impiegati in operazioni di «pulizia etnica».

(4-10027)

FERRANTE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la tratta ferroviaria Varese-Milano serve l'asse più urbanizzato e industrializzato della provincia, con molti viaggiatori diretti ben oltre Milano oltre all'ingente flusso pendolare;

che dopo l'incidente del 2 febbraio 1998 si è provveduto esclusivamente a riparare i danni causati ai binari senza porre alcuna riflessione sugli immane ritardi ferroviari e, soprattutto, sullo stato di grave degrado delle stazioni, da Varese a Gallarate, a Luino, per non parlare poi di quelle minori, a continuo rischio di vandalismi notturni;

che uno dei problemi più gravi risiede nella sicurezza delle stazioni, in particolare di quella di Varese, per la totale mancanza di un controllo sistematico da parte delle forze dell'ordine,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative siano state adottate o si intenda promuovere per garantire ai cittadini condizioni di sicurezza e di sviluppo della mobilità.

(4-10028)

PETRUCCI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che i pendolari che ogni mattina si recano da Viareggio in altre località della Toscana come Pisa, Lucca e Firenze continuano a viaggiare in condizioni assolutamente ingiustificabili e con pesanti disagi per l'assenza di posti;

che questi pendolari, quasi tutti studenti e lavoratori, sono infatti costretti a viaggiare su carrozze insufficienti al trasporto di centinaia di persone o, in alternativa, addirittura a non prendere il treno, visto che per tutti i convogli del mattino esistono gli stessi problemi;

che molti studenti e lavoratori sono costretti a ripiegare quindi sugli *intercity* pagando il relativo supplemento;

che l'abbonamento mensile è aumentato a decorrere dal gennaio 1998 ed ha validità dal primo all'ultimo giorno del mese anche se fatto a metà del mese, mentre prima aveva validità dal giorno in cui veniva sottoscritto fino al giorno stesso del mese successivo;

che la situazione è sfociata di recente in proteste vivaci e si è formato un comitato costituito da lavoratori e studenti pendolari che ha promosso varie iniziative con raccolte di firme per sollecitare un migliore servizio da parte delle Ferrovie dello Stato;

che le Ferrovie sostengono, contro ogni evidenza, che i treni in questione sono affollati solo in qualche momento di punta e solo dopo le proteste di questi mesi hanno aumentato, in maniera sempre insufficiente, le carrozze con la motivazione di non averne altre disponibili, si chiede di conoscere:

se non si ritenga che ad un costo degli abbonamenti, che è in continuo aumento, debba corrispondere un livello di servizio degno di un paese civile;

se non si ritenga di dover intervenire presso le Ferrovie affinché venga al più presto superata questa grave ed ingiustificabile situazione di disservizio.

(4-10029)

SELLA di MONTELUCE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che numerosi *personal computer* potrebbero incontrare inconvenienti critici nel passaggio dal 31 dicembre 1999 al 1° gennaio 2000 in quanto composti da *hardware* e *software* obsoleti e non in grado di gestire le date del nuovo secolo;

che qualsiasi soluzione del problema dell'«anno 2000» richiederà ingenti risorse finanziarie e l'autorevole «The Economist» prevede che tra il 1997 e il 1999 gli investimenti destinati a tale spesa si aggireranno intorno ai 300 miliardi di dollari;

che la soluzione del problema «anno 2000» sottrarrà ingenti risorse finanziarie alle imprese, creando un problema di cassa,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo preveda di agevolare le imprese oggi in possesso di *hardware* e *software*, che saranno obsoleti nel 2000, mediante sgravi fiscali;

se, a questo proposito, il Governo ritenga opportuno concedere agevolazioni commisurate all'entità della spesa, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, mediante credito di imposte sul reddito o a fini IVA, o ritenute su versamenti acconti imposte.

(4-10030)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che curiosità e sconcerto suscitano nella comunità italiana di Los Angeles i viaggi a frequenza mensile, non nelle forme più economiche, di persona residente nella citata metropoli californiana, la quale – come viene affermato – si qualifica come consulente esperto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'emigrazione, ostenta rapporti d'amicizia e di comuni interessi con quest'ultimo ed altri componenti del Governo e pertanto esercita rilevante influenza nell'ambito del Consolato d'Italia in Los Angeles, e durante la settimana in cui ogni mese si trattiene a

Roma dispone di ufficio statale in via Boncompagni da dove risultano telefonate intercontinentali in partenza;

che l'elemento di cui sopra ha ricoperto per lungo tempo la carica di presidente del Comites (Comitato italiano all'estero) di Los Angeles e di vice presidente del Cogesi (Comitato gestione scuole italiane) di Los Angeles; il Cogesi disponeva di rilevanti stanziamenti del Governo italiano destinati a finalità culturali e didattiche, per i cui programmi d'impiego era ed è necessario il *placet* del Comites;

che, circa la gestione dei fondi del Governo italiano per il Cogesi, parte della comunità italiana di Los Angeles è orientata, se non perrà un chiarimento da parte dell'autorità italiana, ad adire la giurisdizione degli Stati Uniti,

si chiede di conoscere:

se effettivamente il Presidente del Consiglio disponga di un consulente esperto per l'emigrazione, il quale compie mensilmente un viaggio a Roma e quivi dispone di ufficio statale e ha la possibilità di avvalersi di servizi telefonici;

nel caso di risposta affermativa al precedente quesito:

quali siano gli specifici e concreti compiti che detto personaggio assolve quale consulente esperto per l'emigrazione del Presidente del Consiglio e per quali motivi questi compiti non possano essere assolti dal locale Consolato d'Italia;

quali siano i motivi per i quali detto personaggio compia ogni mese un viaggio da Los Angeles a Roma e viceversa e come possa essere accertato se questi viaggi siano a carico della persona in questione o a carico dello Stato italiano (come risulta all'interrogante);

quali siano i motivi per i quali la persona in questione disponga di ufficio statale a Roma in via Boncompagni e come possa essere accertato se le telefonate interurbane, internazionali ed intercontinentali in partenza da detto ufficio siano a carico dello Stato oppure del soggetto in questione;

nell'ipotesi in cui quanto esposto in premessa non corrisponda parzialmente o totalmente a verità, quali iniziative il Presidente del Consiglio ritenga di adottare per rendere pubblica, dinanzi alla comunità italiana di Los Angeles e all'Autorità consolare locale, l'infondatezza di quanto millantato e la propria estraneità in relazione a taluni atteggiamenti di detto personaggio;

se non si ritenga sia di disporre con sollecitudine (prima che la questione sia devoluta alla magistratura degli Stati Uniti) un'indagine amministrativa da parte di elementi indipendenti sulla gestione dei fondi Cogesi dei trascorsi esercizi in rapporto al fatto che elementi in posizione di controllati svolgevano anche il ruolo di controllori, sia di verificare quali conseguenze abbia implicato sull'attività del Consolato d'Italia a Los Angeles l'attività del personaggio di cui sopra, indipendentemente dalla fondatezza della millantata amicizia con il Presidente del Consiglio dei ministri.

(4-10031)

CURTO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, delle comunicazioni, della sanità e dell'ambiente.*

– Premesso:

che in tempi non remoti l'Enel avrebbe arbitrariamente modificato le tariffe conseguendo un utile di 800 miliardi;

che da tempo l'utenza rileva anomalie nella gestione del rapporto con l'Enel;

che l'Enel, così come da contratti stipulati con l'utenza, dovrebbe fornire energia elettrica in corrente alternata sinusoidale 220-380 (50 hertz);

che tutto ciò assume i caratteri della inderogabilità per alcuni tipi di apparecchiature elettriche abilitate solo a siffatto tipo di forniture;

che la inosservanza di quanto sopra determina danni alla salute dei cittadini oltre quelli di natura tecnica e di natura economica;

che i danni alla salute derivanti dal superamento del limite delle frequenze inserite in rete (50 hertz) determinano l'insorgenza di varie tipologie tumorali a causa dell'inquinamento dovuto alla generazione di campi magnetici;

che i danni di natura tecnica sono determinati dal danneggiamento delle apparecchiature incompatibili con tipi di fornitura aventi frequenze diverse con relativa introduzione di segnali, disturbi e microinterruttori, cattivo funzionamento dei telefonini cellulari, delle emittenti private, dei semafori e delle apparecchiature di controllo e di sicurezza;

che, in virtù di quanto premesso, appaiono falsati i dati prodotti dai contatori in quanto gli stessi non risultano essere abilitati a tale tipo di energia ma solo alla misurazione di corrente alternata come sopra descritto;

che la conseguenza di natura economica è quantificabile nell'ordine di 400-500 miliardi,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano assumere provvedimenti per restituire certezza ambientale, sanitaria ed economica ad un'utenza estremamente preoccupata dalla assenza di controlli che, come nel caso dell'Enel, determinano la qualità della vita e il benessere economico dei cittadini.

(4-10032)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la situazione lavorativa, nell'ambito dell'ufficio ICE di Johannesburg, sta diventando sempre più drammatica; le condizioni a cui sono assoggettati i dipendenti, tutti di nazionalità italiana, assunti con contratto «locale», sono a dir poco scandalose;

che ai «locali» (così sono definiti spregevolmente i dipendenti assunti in loco) è stato imposto un contratto di lavoro che rappresenta un ibrido e priva i dipendenti dei regolari diritti riconosciuti ordinariamente ai lavoratori italiani e sudafricani;

che il contratto in vigore, non riconoscendo l'inquadramento italiano, si attiene ad una nascente legislazione sudafricana sui rapporti di lavoro; fino ad oggi, in Sudafrica, vengono applicati automatismi e benefici per consuetudine, ma tale consuetudine non è riconosciuta dalla sede ICE di Roma;

che, strano ma vero, tra le consuetudini vi è il riconoscimento, ai dirigenti di ruolo, di maggiorazioni stipendiali per funzioni svolte in paese disagiato;

che, per umiliare ulteriormente i «locali», è stato loro richiesto (e imposto, pena il licenziamento) di dichiarare di non essere cittadini italiani;

che i dipendenti, ai quali è stato imposto di rinnegare la nazionalità italiana, sono tutti in possesso di passaporto italiano,

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda disporre provvedimenti urgenti al fine di eliminare la grave situazione denunciata e perseguire le responsabilità ad essa sottese.

(4-10033)

RUSSO SPENA. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che Filippo Mataluna, lavoratore di 41 anni, residente a Caserta, ha iniziato il 26 febbraio 1998 lo sciopero della fame perchè è stato escluso, dopo diciannove anni, da socio-lavoratore della cooperativa di vigilanza privata «Terra di lavoro» srl con sede in Caserta;

che Filippo Mataluna, guardia giurata con i gradi di maresciallo ordinario, era rappresentante del sindacato intercategoriale dei comitati di base (S.In.Cobas) e membro del coordinamento provinciale di Caserta;

che la guardia giurata ha sempre svolto con impegno ed abnegazione il proprio lavoro, che prevede turni di lavoro giornalieri e notturni, talvolta di dodici ore continuative e, in alcuni casi, per trenta giorni consecutivi; non ha mai commesso, nè gli è mai stata contestata alcuna inadempienza degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale, così come dispone l'articolo 2286 del codice civile, tant'è che ha sempre ricevuto i premi di produzione e, come nell'anno 1997, due giorni di ferie premio perchè nell'anno precedente non si è mai assentato per malattia;

che nell'ambito del S.In.Cobas il Mataluna si è sempre battuto per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori come l'applicazione del regolamento della cooperativa, così come redatto dal commissario governativo durante il periodo di commissariamento della cooperativa (in seguito all'azione giudiziaria del 1993 scaturita da un'indagine per falso in bilancio); ha sostenuto e chiesto l'applicazione dell'orario di lavoro contrattuale di 173 ore mensili e non di 182 come imposto dal consiglio di amministrazione della cooperativa; la perequazione dei trattamenti contributivi con l'eliminazione delle indennità assegnate arbitrariamente dal consiglio di amministrazione della cooperativa ad un ristretto numero di soci; la riassunzione di alcuni lavoratori ingiustamente licenziati;

la corresponsione delle indennità notturne; la revisione dei ruoli del personale con l'eliminazione dei privilegi; la possibilità di partecipare alle assemblee della società per esercitare il diritto al controllo dei bilanci ed alla vita della società; la denuncia degli organi della cooperativa preposti alla tutela dei soci lavoratori per la loro sistematica incapacità e latitanza rispetto ai problemi dei lavoratori stessi;

che la decisione di escludere da socio Filippo Mataluna appare una ritorsione posta in essere dal consiglio di amministrazione e dal presidente della cooperativa di vigilanza «Terra di lavoro» di Caserta per l'attività sindacale dallo stesso espletata,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno verificare eventuali responsabilità degli organi istituzionali preposti al controllo della cooperativa e se non si intenda intervenire perchè il socio Filippo Mataluna venga reintegrato nel posto di lavoro.

(4-10034)

TOMASSINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che dalla stampa si è nuovamente appreso che la situazione della caserma dei Vigili del fuoco di Saronno è ancora «catastrofica»; infatti l'attesa per la nuova sede in via Varese diventa sempre più lunga mentre nell'attuale sede che presenta gravi danni non sono stati fatti neppure i lavori di ristrutturazione da tempo promessi e veramente indispensabili per l'incolumità di coloro che con grande dedizione e passione svolgono il loro lavoro;

che, secondo la risposta ricevuta in seguito all'interrogazione dello scrivente n. 4-03838 del 23 gennaio 1997 sull'argomento, i fondi per la nuova caserma sono stati stanziati per il biennio 1997-98; a tutt'oggi non si hanno ancora notizie su quando verranno appaltati i lavori;

considerata l'intensa attività dei Vigili del fuoco di Saronno (696 interventi nel '97) è veramente necessario consentire al suddetto Corpo di operare nelle migliori condizioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda:

fornire dati certi sull'appalto dei lavori per la costruzione della nuova caserma e l'inizio di essi;

assumere provvedimenti urgenti per far sì che l'attuale caserma sia agibile e sicura.

(4-10035)

ALBERTINI, RIPAMONTI, BONAVITA. – *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che le modalità con le quali si sta procedendo alla ristrutturazione dell'antico ghetto ebraico della città di Cento, fino ad oggi patrimonio storico e culturale di notevole valore, rappresentano una minaccia evidente e concreta per la sopravvivenza di ambienti che nei secoli hanno creato l'identità di tali luoghi;

che i lavori finora svolti hanno comportato lo sventramento dell'arcata di un portico sito in un'area sottoposta a tutela architettonica da parte del Ministro per i beni culturali con decreto del 26 febbraio 1993;

che la realizzazione di un parcheggio sotterraneo per circa 100 posti auto ha gravemente compromesso la stabilità degli edifici sovrastanti;

che la vicenda presenta, oltretutto, profili di estrema gravità, in quanto risultano manifesti gli intenti speculativi che animano il progetto,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere nei confronti dell'amministrazione comunale perchè siano sospesi i lavori di ristrutturazione al fine di verificare, oltre alla regolarità, la compatibilità degli stessi in rapporto alla originaria struttura dei luoghi ed al pericolo che si sta determinando per la stabilità degli edifici che insistono su tale area;

se non si ritenga di dover estendere il vincolo di tutela all'intero complesso del ghetto.

(4-10036)

BRIGNONE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della difesa e delle finanze.* – Premesso:

che in tutta la provincia di Cuneo si è verificato un aumento preoccupante della delinquenza ed in particolare della microcriminalità e della prostituzione, tanto da destare forti preoccupazioni fra i sindaci e le varie associazioni di categoria, che hanno più volte, anche attraverso convegni e dibattiti pubblici, sollecitato interventi a tutela della cittadinanza consistenti nell'adozione di strumenti legislativi più opportuni e nell'intensificazione della presenza delle forze dell'ordine a scopo di prevenzione e di repressione;

che nel territorio del comune di Cuneo il fenomeno della prostituzione, praticata e sfruttata prevalentemente da extracomunitari, provenienti soprattutto dall'Albania e da altri paesi dell'Est europeo, ha assunto dimensioni ingenti in gran parte dei quartieri sia periferici sia urbani;

che la Consulta dei comitati di quartiere e delle frazioni del comune di Cuneo, al fine di tutelare l'integrità morale della popolazione, con particolare riguardo ai minori, ed anche fisica, a causa degli aspetti sanitari collegati al fenomeno, ha invitato ripetutamente le autorità cittadine, i gruppi politici, le associazioni ad attivarsi allo scopo di favorire, con atteggiamenti coesi e coerenti, perchè rappresentativi dell'intera città, ogni iniziativa volta a restituire agli abitanti le numerose zone ormai di fatto riservate al meretricio,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano anzitutto indispensabile intensificare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio del comune di Cuneo mediante un adeguamento degli organici;

se intendano adottare con urgenza altri provvedimenti per restituire sicurezza e serenità agli abitanti.

(4-10037)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che come è noto nelle ultime ore è accaduto un efferato delitto a Matino (Lecce);

che questo evento è la naturale conseguenza della *escalation* che la criminalità organizzata sta avendo in provincia di Lecce;

che di tutto ciò vi è esplicita notizia nella relazione del procuratore generale della Repubblica, resa in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario;

che a nulla è servito quell'appello così autorevole ed informato,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare urgenti e idonei provvedimenti per potenziare l'organico delle forze dell'ordine e rendere così efficace la loro azione e quella di chiunque è preposto al mantenimento dell'ordine pubblico.

È appena il caso di far notare:

a) che fino a quando le forze dell'ordine saranno applicate a controllare il territorio invaso dalle onde immigratorie (il cui presidio dovrebbe essere demandato all'esercito), le stesse non potranno compiutamente applicarsi alla tutela dell'ordine pubblico;

b) che poco si potrà fare per la serenità della popolazione fino a quando l'indice di disoccupazione giovanile e non, supererà il 30 per cento, poichè, probabilmente, l'ozio è il padre dei vizi.

(4-10038)

FERRANTE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il regime fiscale agevolato per le opere di manutenzione e recupero residenziale, come, da ultimo, disciplinato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinerà importanti effetti nel settore delle costruzioni, soprattutto per ciò che riguarda la lotta al lavoro abusivo e alla connessa evasione fiscale e contributiva;

che nell'ambito delle agevolazioni di settore le attività di manutenzione sono soggette ad una aliquota IVA del 20 per cento, eccessivamente elevata per dare completezza a tale politica di rilancio dell'edilizia;

che il progetto di direttiva presentato dalla Commissione europea consente agli Stati membri di applicare, nell'arco di un triennio, una aliquota ridotta (non inferiore comunque al 5 per cento) alle prestazioni di alcuni servizi considerati ad alta intensità di manodopera, tra i quali rientrano anche la ristrutturazione e il recupero delle abitazioni,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno promuovere ogni utile iniziativa tesa a ridurre l'attuale aliquota IVA allo scopo di consolidare i positivi risultati che l'azione del Governo e del Parlamento ha raggiunto in questi ultimi anni.

(4-10039)

PASTORE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con legge n. 23 dell'11 gennaio 1996 lo Stato ha provveduto a trasferire le funzioni in materia di edilizia scolastica, di tutti gli istituti di scuola superiore di secondo grado, alle province con decorrenza 1° gennaio 1997, termine prorogato al 31 dicembre 1997 con successiva legge n. 340 del 2 ottobre 1997;

che gli edifici fino ad oggi gestiti dai comuni non risultano, nella quasi totalità, adeguati e rispondenti alla vigente normativa in materia di funzionalità e di sicurezza e, in diversi casi, versano addirittura in stato di totale degrado e che alcune province si sono trovate nella assoluta impossibilità di prendere in carico gli edifici scolastici;

che la stessa legge n. 23 del 1996 risulta carente particolarmente in materia di determinazione della spesa storica di gestione e manutenzione degli immobili, in quanto in moltissimi casi i comuni non hanno istituito, per il passato, gli specifici capitoli riferiti a tutte le voci di spesa necessarie per cui si sono avute dichiarazioni non rispondenti alla reale situazione e, quindi, non idonee alla determinazione della spesa media sostenuta dai comuni stessi nell'ultimo triennio di gestione di competenza;

che a tale carenza ha supplito, comunque, il decreto, in data 7 febbraio 1997, del Ministro dell'interno che ha determinato gli oneri di parte corrente che i comuni dovranno trasferire alle province sulla base delle suddette dichiarazioni, in misura, però, del tutto insufficiente anche al solo funzionamento degli impianti;

che le province, nella maggior parte dei casi, per rendere possibile almeno la regolare chiusura dell'anno scolastico in corso, sono state costrette a trasferire risorse proprie da servizi e funzioni istituzionali essenziali e già carenti, al fine di incrementare del minimo indispensabile le disponibilità per il funzionamento degli edifici scolastici trasferiti;

che i consigli provinciali dell'Aquila, di Pescara, Chieti e Teramo, riuniti in seduta straordinaria in data 2 marzo 1998 con la partecipazione anche dei provveditori agli studi, dei rappresentanti della regione Abruzzo e di parlamentari, esaminata la situazione di cui sopra, verificato l'attuale stato degli edifici trasferiti o da trasferire alle province sulla base di sopralluoghi tecnici e preso atto che lo stato degli edifici scolastici, in riferimento ai bisogni di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè di messa a norma, evidenzia la necessità di risorse finanziarie ben diverse rispetto a quelle determinate dal legislatore, hanno approvato un ordine del giorno per richiedere, tra l'altro:

a) un provvedimento urgente, a livello governativo, che preveda il trasferimento diretto alle province dei fondi, se pur minimi, determinato dal Ministro dell'interno, con decreto in data 7 febbraio 1997, onde assicurarne l'effettiva disponibilità;

b) la concretizzazione degli impegni assunti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti del presidente dell'Unione delle province abruzzesi con la previsione di un congruo aumento dei quarantasei

miliardi promessi per far fronte alle spese correnti, di gran lunga superiori a quelle ipotizzate dal richiamato decreto del Ministro dell'interno;

c) una specifica previsione, nell'ambito del rifinanziamento della legge n. 23 del 1996, che renda disponibile per un triennio la somma di cento miliardi, onde consentire l'attivazione di mutui, con oneri a carico dello Stato, per un ammontare di oltre mille miliardi, necessari a risolvere il problema della sicurezza e della agibilità degli edifici scolastici trasferiti a tutte le province italiane, in riferimento alla situazione che emerge dalla verifica degli stessi,

si chiede di sapere se e come si intenda dare seguito alle richieste di cui sopra, tenendo presente che non solo gli amministratori provinciali ma tutto il mondo della scuola (famiglie, studenti, professori, presidi) attendono con fiducia di poter operare con tranquillità e sicurezza in un settore di primaria importanza.

(4-10040)

WILDE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che presso la biblioteca tecnico-scientifica «G. Marconi» del CNR sono impiegati circa 50 bibliotecari, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza dei criteri con i quali viene assegnata la superincentivazione, di quante siano le persone che fino ad ora ne hanno usufruito e con quali motivazioni.

(4-10041)

SELLA di MONTELUCE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che numerosi *personal computer* potrebbero rimanere bloccati nel passaggio dal 31 dicembre 1999 al 1° gennaio 2000 in quanto composti da *hardware* e *software* non in grado di gestire le date del nuovo secolo;

che prodotti *hardware* e *software* di questo tipo sono oggi in vendita sul mercato dei *personal computer*, ma non esistono adeguate garanzie al consumatore per il funzionamento di *hardware* e *software* dopo il 1° gennaio 2000 e gli acquirenti non sono sufficientemente informati e tutelati in relazione al «problema 2000»;

che il problema riguarda soprattutto privati, piccole imprese, artigiani e commercianti, i quali acquistano pacchetti preconfezionati senza conoscere i rischi informatici del «problema 2000»,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario, urgente ed indifferibile tutelare gli acquirenti di *personal computer* e programmi dal «problema 2000» con opportune iniziative, marchi o certificazioni di qualità a protezione dei consumatori.

(4-10042)

TURINI. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che un accordo stipulato nel 1970 tra Stato, demanio e Istituto di incremento razze equine di Pisa (che allora dipendeva dal Ministero

dell'agricoltura) permise il passaggio dell'azienda agricola «Cernaia», sita nel comune di Grosseto dal demanio alla regione Toscana;

che nella stessa azienda agricola è ormai da molto tempo installato un allevamento di cavalli ed un centro stalloniero della razza equina maremmana e dei suoi derivati, con l'aggiunta della razza asinina cosiddetta «amiatina», in via di definitiva estinzione;

che viene paventata da più parti la possibilità che «Cernaia» passi sotto l'azienda regionale di Alberese che si trova in grave passivo economico, al contrario della prima che, con il suo centro stalloniero risulta in attivo;

che si potrebbe prospettare, in un futuro non troppo remoto, la messa in stato di liquidazione dell'azienda di Alberese, determinando di fatto l'estinzione di una importante nicchia genetica equina nazionale; tra l'altro pare che già l'ingente patrimonio immobiliare della stessa azienda regionale sia in liquidazione,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda ovviare a tale stato di fatto che, se attuato, comporterebbe grave danno al patrimonio genetico nazionale;

se intenda scongiurare il paventato passaggio dell'azienda «Cernaia» all'azienda regionale dell'Alberese;

se non ritenga opportuno proporre un rilancio, anche sotto il profilo agrituristico e culturale, dell'azienda «Cernaia» attivando anche opportuni rapporti con l'università per le attività di ricerca e sperimentazione.

(4-10043)

DIANA Lorenzo. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in Italia sono attualmente in funzione 5 ospedali psichiatrici giudiziari i quali ospitano un numero di internati sicuramente ridotto rispetto al passato e comunque inferiore alle 1.000 unità;

che il costo di gestione per tali nosocomi si aggira globalmente intorno ai 40 miliardi annui;

che negli anni passati, per carenza di strutture manicomiali giudiziarie ma principalmente per varare un moderno progetto di reinserimento nella società civile di internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, si ipotizzò un progressivo affidamento agli stessi ospedali psichiatrici civili;

che nell'ottica di tale progettualità venne stipulata una convenzione tra Ministero di grazia e giustizia ed amministrazione dell'ospedale psichiatrico civile di Castiglione delle Stiviere (Mantova) per il ricovero e l'assistenza sanitaria di alcune centinaia di internati degli ospedali psichiatrici giudiziari;

che attualmente gli internati nell'ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere sono poco più di 200 unità, per la cui degenza ed assistenza il Ministero di grazia e giustizia continua a spendere una considerevole somma annua (oltre 28 miliardi);

che nell'ospedale psichiatrico di Castiglione sono ricoverate tutte le internate di sesso femminile d'Italia e tale dislocazione è causa di non pochi disagi per i familiari che vanno a trovarle;

che il progetto iniziale di delocalizzare i ricoverati degli ospedali psichiatrici giudiziari in ospedali psichiatrici civili per fini di risocializzazione è decaduto con la definitiva chiusura dei manicomi civili;

che nei vari ospedali psichiatrici giudiziari sono in atto progetti pilota in reparti di risocializzazione (nei quali non opera personale di polizia penitenziaria) e che in detti ospedali non mancano gli spazi per una ridistribuzione dei ricoverati dell'ospedale di Castiglione delle Stiviere,

si chiede di sapere:

se non si ritenga urgente e necessario, in virtù della tassativa norma vigente in materia di chiusura delle strutture manicomiali e per una massiccia riduzione della spesa, ridistribuire, a seconda del grado di socializzazione raggiunto dai singoli, i ricoverati di Castiglione delle Stiviere tra i reparti «pilota» degli ospedali psichiatrici giudiziari esistenti e le strutture territoriali competenti per territorio (case-famiglia, SIR RSA CTR).

(4-10044)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che con decreto ministeriale 10 maggio 1995 il fabbricato denominato «Ex Segherie bellunesi» in viale Fantuzzi (posto nell'area urbana sita in comune di Belluno all'angolo tra la via Internati e Deportati, il semaforo dell'incrocio de «La Cerva» e il viale Fantuzzi) è stato dichiarato di notevole interesse ai sensi della legge n. 1089 del 1939 e così assoggettato al vincolo di cui all'articolo 1 della stessa legge;

che dalla planimetria allegata a detto decreto ed esplicitamente richiamata nel suo dispositivo si evince che il menzionato vincolo è stato esteso, *ex* articolo 21 della legge medesima, all'intero mappale 335, su cui insisteva, oltre al fabbricato vincolato *ex* articolo 1, un altro edificio meno elevato;

che con provvedimento in data 28 maggio 1996 (circa un anno dopo il primo provvedimento) il direttore generale del Ministero per i beni culturali e ambientali ha inopinatamente iterato, sull'area e sull'edificio di minor elevazione che circonda l'edificio (individuata con il mappale 335 del foglio 58 di catasto) un vincolo «indiretto» ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1089 del 1939 finalizzato, come dice lo stesso provvedimento, alla «salvaguardia dell'integrità» dell'immobile e in particolare, recita il provvedimento, «delle sue condizioni di prospettiva, luce, cornice ambientale e decoro»;

che tale vincolo prevede che «ogni eventuale intervento di ricostruzione degli edifici del mappale 335 restante parte (l'altra «parte» coincide con l'edificio vincolato *ex* articolo 1) dovrà comunque essere contenuto nell'altezza di tre piani fuori terra e comunque in gronda non superiori a metri 9,70», che sovrasterebbero di circa un metro l'edificio vincolato con il primo decreto;

che così si è implicitamente prefigurata l'ipotesi che i manufatti e le costruzioni che facevano da contorno e contesto alla palazzina vincolata (anche queste, dunque, soggette al vincolo «indiretto» e certamente più del resto dell'area) fossero destinate ad essere demolite e appunto, come dice il decreto, ad essere «ricostruite» con il limite dei tre piani e l'altezza di metri 9,70, per cui si impone subito una prima domanda sul perchè il Ministero abbia ritenuto di anticipare una simile possibilità per la ditta proprietaria. Ci si chiede che senso abbia riconoscere *a priori* (addirittura in assenza di un progetto autorizzato) determinate caratteristiche d'altezza di future «ricostruzioni» se non, appunto, il volerle riconoscere come ammissibili entro quei limiti, tutt'altro che discreti, bensì assolutamente notevoli per quell'area;

che è davvero inspiegabile perchè il Ministero si sia preso la briga di prevedere quanto precede; si ripete che nel provvedimento non vi è alcuna motivazione (che, ovviamente sarebbe invece stata obbligatoria) sul perchè siano compatibili con il vincolo costruzioni di ben tre piani fuori terra; parimenti manca qualsivoglia motivazione sul perchè sia compatibile con il vincolo un'altezza di metri 9,70 e sul perchè, soprattutto, sia compatibile la demolizione di fabbricati esistenti;

che in tal modo il secondo decreto ministeriale del 28 maggio 1996 si propone non come provvedimento *ad vincolandum* in armonia con gli scopi della legge n. 1089 del 1939, bensì come un'autorizzazione *ad aedificandum*, che scavalca le competenze riservate dalla legge urbanistica al consiglio comunale;

che prendendo a pretesto un'ordinanza emessa dal sindaco di Belluno a tutela del decoro della città e per evitare il degrado anche igienico dell'area (ordinanza che peraltro non prevedeva alcuna demolizione ma solo la pulizia e la messa in sicurezza dell'ambiente) la ditta costruttrice ha chiesto al soprintendente veneto di autorizzare la demolizione delle costruzioni poste sull'area vincolata *ex* articolo 21; l'autorizzazione è giunta con insolita rapidità; la soprintendenza veneta senza giustificata motivazione, lapidariamente, ha autorizzato la distruzione di quelle che impropriamente vengono definite «baracche» ma che costituivano anch'esse un esemplare documento architettonico tipico dell'epoca e testimonianza urbanistica certamente notevole e comunque facente parte del «contesto» della palazzina e certamente caratterizzanti l'area (appunto, vincolata) delle ex Segherie bellunesi;

che con l'autorizzazione alla demolizione, per assurdo, si compie il primo degli atti prefigurati già dal provvedimento di vincolo; è interessante verificare come ciò sia avvenuto dal punto di vista edilizio; infatti la ditta committente ha utilizzato, per demolire i fabbricati, la «denuncia di inizio attività» prevista da uno dei tanti decreti succedutisi in questi mesi, cioè non ha neppure chiesto una concessione edilizia ma un suo professionista ha autocertificato d'essere i lavori conformi al piano regolatore;

se è vero che i decreti hanno previsto che le demolizioni possano essere soggette ad autocertificazione, è però altrettanto vero che per costruire nell'area in questione la variante del piano regolatore generale comunale prescrive l'obbligatorietà di un preventivo piano e, poichè le

demolizioni sono chiaramente finalizzate alla successiva ricostruzione, era necessario che le stesse fossero soggette a concessione; inoltre non pare che fosse comunque possibile procedere alla demolizione di volumi così importanti senza un preventivo piano attuativo; è evidente che il comune non avrebbe potuto dare una concessione e che avrebbe dovuto richiedere il piano; così con la semplice certificazione del suo professionista la ditta ha evitato di chiedere qualsiasi cosa all'amministrazione e ha messo la città di fronte al fatto compiuto;

che è stato presentato in comune un piano di «recupero» dell'area che prevederebbe:

a) la costruzione di circa 18.000 metri cubi, di cui circa 8.000 sull'area vincolata *ex* articolo 21;

b) la collocazione della nuova costruzione letteralmente «a ridosso» del muro ovest della villa vincolata *ex* articolo 1, che oltre ad essere parzialmente «accecata» viene inoltre in parte inglobata;

che nel caso tale progetto fosse realizzato la villa sarebbe, anche plani-volumetricamente, sovrastata, coartata, annullata dall'imponente nuova costruzione: si consideri che la villa ha un volume di circa mille metri cubi mentre l'intera nuova costruzione, è bene ribadirlo, ne comporta circa 18.000, dei quali circa 8.000 sulla porzione d'area vincolata a rispetto della villa;

che il bene vincolato sarebbe così destinato a perdere tutte le sue caratteristiche peculiari per le quali è stato tutelato dal Ministero: addirittura la nuova costruzione lo ingloberebbe al suo interno, atteso che la stessa è prevista in appoggio sul lato ovest della villa; si determina così l'effetto che la villa non è più tale, divenendo parte (corpo avanzato) di un edificato ben 18 volte più grande; la norma dell'articolo 21 della legge n. 1089, del 1939 di rispetto della prospettiva (si noti: prospettiva) e luce e delle condizioni di ambiente e di decoro è palesemente violata, atteso che all'esito del progettato intervento l'edificio soggetto al vincolo non potrà più dirsi tal quale originariamente esistito e proprio per questo vincolato; in definitiva del manufatto degno di vincolo non resterà che una misera sembianza;

che con nota 31 gennaio 1997, n. 907 di protocollo, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto orientale ha rilasciato alla ditta costruttrice ed al comune di Belluno «il nulla osta ai sensi dell'articolo 18» della più volte citata legge n. 1089 del 1939 nei riguardi del «Piano di recupero di iniziativa privata - area ex Segherie Bellunesi-», riscontrandone l'aderenza a «quanto concordato con l'ispettore centrale... Clara Palmas Devoti», ritenendo «le opere in esso (piano attuativo) previste conformi al vincolo *ex* articolo 21 della legge n. 1089 del 1939;

che in relazione al «Progetto per la costruzione e il recupero di aree ed edifici (ex Segherie bellunesi)», datato novembre 1996, la commissione edilizia del comune di Belluno, nella seduta del 10 giugno 1997, così concludeva:

«infine evidenza che la porzione di edificio alle "spalle" della palazzina esistente da conservare si sopraeleva rispetto al resto del corpo sul mappale 335, raggiungendo un'altezza alla linea di gron-

da di circa 11,40 metri, superando il limite di 9,70 metri posto con decreto del 28 maggio 1996.

Rileva ciò nonostante... che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici in data 31 gennaio 1997 ha rilasciato il nulla osta ai sensi della legge n. 1089 del 1939»;

che l'area vincolata *ex* articolo 21 della legge n. 1089 del 1939 (mappale 335) risulta incuneata tra la via Internati e Deportati e il viale Fantuzzi, strade pubbliche che, assieme al ponte degli Alpini e alla via Col di Lana, convergono all'incrocio della Cerva, nodo stradale che, in assoluto, è il più congestionato dell'intero comune;

che il fabbricato vincolato *ex* articolo 1 risulta invece alquanto defilato rispetto al menzionato incrocio;

che con l'infittimento di nuove edificazioni sul suolo di cui al mappale 335, oltre al lamentato «acceciamento» ed «inglobamento» dell'esistente fabbricato (tutelato), si renderà impossibile attuare qualsiasi intervento atto a razionalizzare l'incrocio della Cerva,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo:

intenda avviare una approfondita verifica per quanto attiene il comportamento dei propri uffici sia centrali che periferici;

nelle more dell'espletamento di tale verifica non reputi opportuno emanare con ogni urgenza un'ordinanza sospensiva del secondo decreto di vincolo (*ex* articolo 21, in data 28 maggio 1996) emanato dal proprio direttore generale [prima che si addivenga allo scempio dell'edificio degno di tutela, vincolato *ex* articolo 1 della legge n. 1089 del 1939 con il primo decreto (del 10 maggio 1995) emanato anch'esso dal proprio direttore generale] che, come in premessa illustrato, risulta inutile e peggiorativo;

ritenga opportuno addivenire all'azzeramento definito del predetto secondo decreto, onde scongiurare qualsiasi altra edificazione sul suolo catastalmente al foglio 58 del comune di Belluno con il mappale 335.

(4-10045)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in tutta Italia continuano ad essere rilevati fatti molto gravi: la mancanza di sensibilità al problema della salute mentale e di disponibilità a farsi carico dello stesso, nel rispetto della normativa vigente, di molte dirigenze di aziende sanitarie;

il divario progressivamente crescente fra gli investimenti di risorse, nel settore pubblico, in altre aree della sanità e quelli nella salute mentale e, di conseguenza, la differenza progressivamente crescente fra gli *standard* terapeutico-assistenziali delle altre aree della sanità e quelli della salute mentale;

la richiesta indiscriminata, in alcune aree, di compartecipazione alle spese sanitarie e sociali ai familiari, per dimissioni spesso soltanto formali;

la inattendibilità di molti dati forniti da alcune regioni sull'assistenza psichiatrica;

gli edifici degli ospedali psichiatrici e delle case di salute esistenti o il ricavato da eventuali alienazioni in gran parte non sono stati utilizzati, come prescritto, a vantaggio della psichiatria, ma per altri usi;

il personale derivante dalle dimissioni degli ospedali psichiatrici e delle case di salute non è stato attribuito di fatto, come dovuto, alle *équipe* psichiatriche territoriali fino a raggiungere gli *standard* previsti;

ai pazienti degli ospedali psichiatrici e delle case di salute, dimesse o in corso di dimissione, non è stata data sempre una sistemazione idonea ai loro bisogni; in molti casi la nuova collocazione è solo formale ed amministrativa; in molti casi la situazione di queste persone oggi non è rispettosa nemmeno della dignità della persona;

i servizi di diagnosi e cura esistenti (SPDC), in gran parte continuano ad essere collocati in sedi non adeguate, con spazi molto carenti, personale insufficiente ed arredi assai precari; gli stessi servizi in alcune realtà sono stati separati, in modo forzato e non condivisibile, dalle altre specialità che affluiscono all'area dell'urgenza-emergenza;

i centri di salute mentale e le strutture residenziali territoriali in gran parte non hanno i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997;

le strutture residenziali territoriali sono fortemente insufficienti rispetto ai bisogni in quasi tutto il territorio, per cui spesso si è costretti a ricorrere a ricoveri impropri o a cercare soluzioni obbligate, non accettabili, spesso anche dispendiose, lontane dalla famiglia e dal luogo abituale di residenza;

i *day-hospital* e i centri occupazionali sono numericamente insufficienti, spesso collocati in sedi inadeguate, dotati di personale numericamente insufficiente e carente di alcuni specifici profili professionali;

il personale dell'*équipe* è numericamente insufficiente in gran parte del territorio con differenze anche molto consistenti rispetto agli *standard* previsti (per esempio sono assenti o insufficienti, quasi ovunque, gli educatori); le carenze numeriche del personale penalizzano tutti i programmi della cura ed in particolare non consentono una adeguata assistenza domiciliare organizzata e continuativa;

alcune aziende sanitarie non hanno ancora attivato l'area dell'*handicap* e le strutture corrispondenti, cosicchè le persone portatrici di *handicap* continuano ad essere in carico impropriamente ai servizi psichiatrici con una erogazione di assistenza non economica e tecnicamente non adeguata e talvolta nell'area dei servizi per gli anziani;

in altre situazioni, invece, i pazienti psichiatrici vengono attribuiti impropriamente ai servizi per l'*handicap*;

nella situazione attuale le carenze di risorse a disposizione dei servizi sono tali per cui sono più penalizzate proprio le persone con *deficit* più gravi e più bisognose di assistenza;

considerato:

che sono assai carenti i fondi per la formazione e l'aggiornamento professionale, cosicchè gli spazi ed i momenti culturali pubblici per gli operatori sono assai ridotti;

che la regione Veneto, per far un esempio, non ha emesso ancora alcun regolamento tipo, come dovuto, in merito ai dipartimenti di salute mentale e questi, ove realizzati, sono, nella quasi totalità, organizzazioni spontaneistiche, non riconosciute adeguatamente dalle aziende sanitarie; non sono state eseguite, in particolare, le prescrizioni sull'assistenza psichiatrica:

della legge regionale n. 39 del 30 agosto 1993, «Riorganizzazione riconversione della rete ospedaliera»;

della deliberazione della giunta regionale n. 1781 del 19 aprile 1994, «Norme di attuazione della legge statale n. 412 del 1991 in materia sanitaria»;

della nota dell'assessore alla sanità del 25 maggio 1995, protocollo n. 1420/20511, «Riprogrammazione interventi area psichiatrica»;

della deliberazione della giunta regionale del 30 ottobre 1995, n. 5505, «parere vincolante sul provvedimento n. 916 del 6 luglio 1995 come integrato da altre delibere»;

delle linee guida individuate dal Ministero della sanità del 20 dicembre 1996, protocollo n. 900, 1/224/3202/2, sulla questione specifica della dismissione degli ospedali psichiatrici e delle case di salute;

della legge regionale n. 5 del 3 febbraio 1996, articolo 18, relativamente all'aggiornamento del progetto obiettivo sulla tutela della salute mentale;

della legge concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», collegata alla finanziaria 1997, articolo 1, commi 20, 21, 22 e 23,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare per fronteggiare la drammatica situazione descritta in premessa.

(4-10046)

ANGIUS. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'azienda chimica reatina Elgaplast, del gruppo Enichem, ha comunicato ai sindacati dei lavoratori che la banca d'affari all'uopo incaricata non è riuscita finora a trovare acquirenti per l'impianto produttivo di Vazia (Rieti) che occupa attualmente 26 lavoratori;

che qualora non si riesca a trovare acquirenti validi e credibili l'Enichem ha comunicato inoltre che sarà costretta a mantenere attiva la produzione ed assicurare il lavoro agli attuali 26 dipendenti solo fino al mese di luglio;

che a seguito della minacciata chiusura dell'azienda a luglio i sindacati dei lavoratori hanno chiesto un incontro con l'Enichem, dichiarando la mobilitazione delle maestranze ed hanno controproposto oltre che di continuare la ricerca di un valido acquirente, la riconversione della produzione, orientando le cinque linee produttive reatine verso un settore di mercato dell'industria plastica ove inserire Elgaplast,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si possano adottare per scongiurare il licenziamento delle 26 unità lavorative occupate alla Elgaplast e nel contempo di convocare a livello ministeriale i vertici di Enichem e Elgaplast per l'incontro richiesto dai sindacati.

(4-10047)

SALVATO. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la chiesa di San Leopoldo a Vada (Livorno) – di proprietà del demanio dello Stato – è stata dichiarata inagibile dal comando dei vigili del fuoco e perciò è stata chiusa al culto già da alcune settimane;

che si tratta di un edificio fatto costruire dal Granduca Leopoldo II di Toscana negli anni 1848-1850;

che essa riveste un particolare significato storico ed è di grande importanza per gli abitanti di Vada (Livorno) poichè è il loro principale luogo di culto;

che la scorsa settimana la messa è stata officiata sul sagrato ed è in corso d'installazione un tendone per lo svolgimento delle attività di culto nei prossimi tempi;

che da indagini fatte presso l'Archivio di Stato risulta che la chiesa – con la canonica e il campanile – appartengono per intero al demanio pubblico dello Stato – ramo artistico, storico, archeologico –;

che il complesso architettonico versa in grave stato di degrado anche perchè gli ultimi restauri fatti (solo al campanile) risalgono al 1963;

che in recenti riunioni svoltesi con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali della zona e con il parroco della canonica, i rappresentanti della sovrintendenza alle belle arti e del provveditorato alle opere pubbliche si sono dichiarati disponibili ad affrontare con adeguati finanziamenti gli interventi di somma urgenza resi necessari dal cedimento di una trave portante della chiesa;

che l'edificio necessita tuttavia di interventi strutturali di restauro e di recupero che possono essere affrontati solo con l'intervento del Governo centrale e con lo stanziamento di adeguati finanziamenti;

si chiede di sapere se si intenda intervenire urgentemente:

per attivare con urgenza la procedura atta a consentire il restauro della chiesa San Leopoldo di Vada (Livorno), della canonica e del campanile ad essa annessi;

per restituire ai cittadini del luogo la loro chiesa, base per la vita della comunità di culto;

per rispondere positivamente alle sollecitazioni avanzate in questo senso dal sindaco di Rosignano Marittimo e dagli altri rappresentanti degli enti locali della zona;

per attuare il recupero di un significativo bene culturale, la cui vita dipende essenzialmente dall'uso che gli è più proprio e che è, in questo caso, il culto dei fedeli.

(4-10048)

MARINO, CÒ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* – Premesso;

che il progetto per l'ammodernamento ed il potenziamento della linea ferroviaria Benevento-Napoli, via Valle Caudina, ha suscitato rea-

zioni negative sia da parte delle istituzioni locali (i consigli comunali di Arienzo (Caserta), San Felice a Cancellò (Caserta) e Santa Maria a Vico (Caserta) si sono espressi contro la realizzazione dell'opera) sia da parte delle popolazioni dei territori interessati (ad Arienzo si è addirittura costituito un comitato di cittadini contro tale progetto);

che il progetto prevede, tra l'altro, la soppressione della stazione ferroviaria di Santa Maria di Vico, che verrà sostituita da una nuova stazione presso il comune di Arienzo, e la costruzione di un viadotto di 59 piloni, alti da 7 a 15 metri, distribuiti su di un tratto di circa 1.500 metri a ridosso del centro storico di Arienzo, del nucleo medievale della Terra Murata e dei suoi casali, nei pressi del perimetro del Parco naturale regionale del Partenio;

che il comitato dei cittadini contro il progetto di ammodernamento, costituitosi ad Arienzo, ha evidenziato che è quantomeno deprecabile il fatto che, al fine di consentire un risparmio di soli dieci minuti nella percorrenza del tratto ferroviario interessato, si impegnino ingenti quantità di denaro pubblico quando si potrebbe ottenere lo stesso risultato con un più modesto impegno finanziario ed evitando di compromettere l'ambiente, l'agricoltura, l'economia locale e di danneggiare il centro storico di Arienzo;

che sarebbe opportuno tutelare e salvaguardare, anche se necessita di interventi di ammodernamento, il tratto Arienzo-Paolisi per il notevole interesse paesaggistico ed anche perchè costituisce l'accesso al Parco regionale del Partenio, acquisendo sempre maggiore importanza anche ai fini dello sviluppo dell'ecoturismo;

che il progetto proposto dal comitato dei cittadini di Arienzo costituisce una valida ed autorevole alternativa che consentirebbe, oltre all'ammodernamento della linea ferroviaria, un notevole risparmio delle risorse pubbliche in quanto prevede una riduzione delle distanze tra il capoluogo di regione e quello sannita, evitando la costruzione di inutili viadotti, seguendo il tracciato attuale,

si chiede di sapere se il Governo intenda accogliere finalmente le legittime osservazioni dei cittadini proponendo una revisione progettuale atta ad ottenere contemporaneamente un risparmio di fondi e la salvaguardia dell'ambiente oltre che la riduzione dei tempi di percorrenza della linea Napoli-Benevento.

(4-10049)

MONTELEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la situazione di indebitamento delle piccole e medie imprese in Basilicata, molte delle quali già al limite della tollerabilità, potrebbe essere ulteriormente aggravata dall'uscita dell'Italia dallo SME;

che nella suddetta regione vi sono circa 4000 imprese o privati cittadini che hanno contratto mutui in ECU e che, a seguito dell'uscita dell'Italia dallo SME, avvenuta nel 1992, di fronte al rifiuto degli istituti di credito a rinegoziare i relativi mutui, sono stati costretti a pagare oppure stanno pagando elevatissimi interessi bancari,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per fronteggiare eventuali abusi e per predisporre un immediato piano di emergenza che consenta, ai cittadini ed imprese interessate di rinegoziare i mutui contratti a condizioni successivamente variate, per cause indipendenti dalla loro volontà e di recuperare quegli oneri economici ingiustamente versati.

(4-10050)

MONTELEONE. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che una delegazione di imprenditori aderenti all'API della Basilicata era stata ricevuta dai responsabili del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto in merito alla ristrutturazione della rete irrigua nell'area bradanica e metapontina;

che sul suddetto programma, che ammonterebbe a circa 160 miliardi, gli imprenditori dell'API avevano chiesto ai responsabili del Consorzio un'articolazione dettagliata del progetto, con la previsione di più appalti e la differenziazione dei bandi, ottenendo ampie assicurazioni dalla dirigenza del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto;

che il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto aveva poi chiesto al Ministero dei lavori pubblici la relativa autorizzazione per procedere ad un'articolazione dettagliata del progetto, con la previsione di più appalti e la differenziazione dei bandi suddivisi per importi adeguati alle potenzialità tecniche, finanziarie ed economiche delle imprese locali;

che il Ministero dei lavori pubblici non ha mai fornito alcuna risposta a tale richiesta;

che il suddetto Dicastero non ha fornito risposta neppure all'interrogazione n. 4-08910, presentata dallo scrivente per sollecitare la risoluzione del problema;

che le richieste dell'API appaiono assolutamente compatibili con i limiti connessi al rispetto della legge e all'unitarietà del progetto;

che la possibilità di accedere a tali finanziamenti per la realizzazione di tale programma costituirebbe una valida occasione di sviluppo per il comparto edilizio regionale della piccola e media impresa, oggi fortemente in crisi;

che adesso, in assenza del pronunciamento del Ministero dei lavori pubblici, si rischia di dover dare inizio ai lavori con regole che penalizzano fortemente l'imprenditoria locale, la quale perderebbe così una delle poche opere pubbliche da realizzare sul territorio della provincia di Matera,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere:

per quali motivi il Ministero dei lavori pubblici non abbia fornito risposta alla richiesta avanzata dal Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto;

quali provvedimenti intenda adottare per prevedere, in merito al programma di ristrutturazione della rete irrigua dell'area bradanica e metapontina, un'articolazione dettagliata del progetto, con la previsione di più appalti e la differenziazione dei bandi suddivisi per importi ade-

guati alle potenzialità tecniche, finanziarie ed economiche delle imprese locali;

se non sia il caso di autorizzare il Presidente del consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto a provvedere in tal senso, in assenza di un intervento diretto a livello ministeriale.

(4-10051)

PONTONE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che a Napoli ormai da tempo si paventa la chiusura dell'ufficio postale n. 48 in corso Vittorio Emanuele considerando che l'amministrazione delle poste ha iniziato lo smembramento del personale, danneggiando l'effettuazione dei servizi postali che tale sede offre agli abitanti – soprattutto persone anziane – di questa zona del centro cittadino;

che oltre che per le eventuali operazioni postali come raccomandate e simili gli utenti si appoggiano a questa sede per il ritiro della pensione e per il pagamento di conti correnti relativi al consumo delle utenze;

che, pertanto, svolgendo tale sede un servizio a carattere monetario risulterebbe pericoloso per gli abitanti delle vicinanze allontanarsi ulteriormente visto che questa zona è isolata e quindi facilmente soggetta a scippi e rapine;

che l'ufficio postale più vicino è sito in via Pontano ed essendo troppo piccolo si manifesteranno problemi per contenere la moltitudine di persone che deriverebbe da questa chiusura;

che tale situazione oltre a rappresentare un'ulteriore inefficienza dell'organizzazione dello Stato procurerà disagi a persone anziane che dovranno sostenere sia lunghissime ed estenuanti file che l'onere di una lunga passeggiata alla ricerca di un ufficio postale,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto sopra esposto corrisponda a verità;

se si intenda intervenire immediatamente in modo da sensibilizzare l'amministrazione delle poste per evitare notevoli disagi alla popolazione del quartiere o a zone circostanti, ripristinando gli uffici postali precedentemente chiusi.

(4-10052)

MILIO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso:

che risulta che il signor Matteo di Pisa, pensionato palermitano di 75 anni, il 1° marzo 1998 ha vinto un miliardo con il «gratta e vinci»;

che il furgone portavalori con il quale il tagliando veniva trasportato due giorni dopo, con altre somme, per conto del Banco di Sicilia è stato rapinato e dunque è stato sottratto anche il «gratta e vinci»;

che ad una iniziale disponibilità del Monopolio a liquidare comunque la somma vinta dal signor Matteo di Pisa ha fatto seguito una smentita per cui la disponibilità del Monopolio si è tramutata nella sola certificazione della validità del titolo;

che, da quanto riferito dalla famiglia di Pisa, l'istituto di credito si sarebbe rifiutato di versare la somma invitando la famiglia a rivolgersi alla «Sicurtansport», la ditta che curava il trasporto per conto del Banco di Sicilia;

che successivamente il Monopolio si è dichiarato disponibile a pagare subito la vincita, forzando la normale procedura, sulla base della sola fotocopia del tagliando a condizione che il Banco di Sicilia, che era tenentario del biglietto concedesse una fidejussione che coprisse l'amministrazione fino al termine del periodo entro il quale il tagliando può essere presentato all'incasso;

che dal Banco di Sicilia non è pervenuta ancora nessuna risposta essendosi l'ufficio stampa dell'istituto di credito limitato a dire di aver espletato tutti gli adempimenti per tutelare il cliente e l'istituto e di essere in attesa del provvedimento di sequestro del biglietto rapinato da parte della procura della Repubblica,

si chiede di sapere per quali ragioni il signor di Pisa non sia ancora riuscito a riscuotere la somma legittimamente spettantegli.

(4-10053)

SERENA. – *Al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che, recentemente, è apparsa su Internet la denuncia del dottor Maurizio Marchiori, dipendente dell'ufficio distrettuale delle imposte di Venezia, con la quale questi lamenta di essere stato «emarginato» sul posto di lavoro per avere osato esprimere critiche, peraltro costruttive, sul «sistema di gestione» degli uffici dove presta servizio;

che le misure di tipo «coatto» adottate dalla dirigenza concernente nei confronti dell'onesto lavoratore prevederebbero una serie di divieti quali l'impossibilità di spostarsi dalla propria stanza, di parlare con i colleghi (per non disturbarli), di esprimere lamentele sull'organizzazione del lavoro, di rilevare eventuali carenze (pena sanzioni disciplinari), di eseguire prestazioni straordinarie, di usare i terminali;

considerato:

che la legge 20 maggio 1970, n. 300, Titolo I, all'articolo 1 stabilisce la libertà dei lavoratori di «manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione»;

che la stessa legge vieta, ai sensi dell'articolo 15, lettera *b*), la discriminazione del lavoratore nell'assegnazione di qualifiche o mansioni a fini politici,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti citati in premessa;

se non ritengano antisociale e nociva per la salute psico-fisica del lavoratore in parola, esiliato nella propria stanza e privato di qualunque rapporto interpersonale con i colleghi o con il pubblico, l'azione disciplinare attuata dai vertici dell'ufficio distrettuale delle imposte di Venezia;

se una volta accertata la veridicità dei fatti sopramenzionati, non ritengano di verificare se l'applicazione del provvedimento disciplinare

nei confronti del lavoratore in parola sia stata eseguita con preventiva contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, permettendo così all'interessato di attuare una personale linea di difesa e, nel caso, definire la legittimità o illegittimità della contestazione concernente;

se, alla luce di quanto esplicitato, non ritengano opportuno avviare un'indagine e, nel caso in cui dovessero emergere le suddette violazioni, denunciare all'autorità giudiziaria competente i dirigenti responsabili di tali comportamenti illegittimi.

(4-10054)

PACE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il Sert (Servizio recupero tossicodipendenti) di via dei Sestili è ubicato nel territorio della X circoscrizione del comune di Roma, adiacente ad un asilo nido ed in prossimità di un consultorio familiare;

che si è creato un clima di tensione e di allarme sociale intorno al Sert in questione presidiato da spacciatori e scippatori, come documentano i frequenti interventi del locale commissariato di polizia;

che i cittadini della X circoscrizione si sono organizzati da tempo in comitati di quartiere per richiedere l'immediato trasferimento del Sert in altra e più idonea struttura;

che gli stessi comitati chiedono di valutare, quale sede alternativa, il complesso dell'ex Istituto Luce di Cinecittà dove, oltre all'esistenza di servizi ambulatoriali e comunali, si può disporre di un presidio di polizia municipale e di un servizio di sorveglianza (effettuato da un istituto di vigilanza), i quali rappresentano un serio deterrente nei confronti della situazione di emergenza in merito all'ordine pubblico attualmente esistente intorno al Sert di via dei Sestili,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di rendere possibile una nuova e più idonea ubicazione al Sert di via dei Sestili, a tutela di molti cittadini costretti a convivere con problemi di grave disagio sociale e di sicurezza pubblica, nonchè se ritenga che l'alternativa proposta possa essere ritenuta valida.

(4-10055)

LORETO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che da diversi mesi è stata espletata regolare gara d'appalto per l'ammodernamento ed allargamento della strada statale n. 580 (Ginosa-Marina di Ginosa);

che dall'esame delle offerte sarebbe emersa l'esistenza di sei offerte anomale;

che a tutt'oggi non è stata presa alcuna decisione per l'aggiudicazione della gara e la conseguente consegna dei lavori;

che tale incomprensibile ritardo appare ingiustificabile ed in evidente, stridente contrasto con l'urgenza dei suddetti lavori, richiesti dall'elevato numero di incidenti, alcuni dei quali con vittime, e da un traffico sempre più intenso e pericoloso,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quali motivi non venga aggiudicata la gara relativa all'ammodernamento ed allargamento della strada statale n. 580, atteso che la stessa è stata espletata diversi mesi fa;

se non si ritenga opportuno sollecitare l'ANAS ad accelerare i tempi per una rapida cantierizzazione dell'opera, attesa da diversi decenni da un'utenza sempre più numerosa, anche a causa di recenti insediamenti industriali che hanno provocato un'intensificazione del traffico pesante.

(4-10056)

LORETO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che da circa due anni sono stati avviati i lavori di costruzione della variante della strada statale n. 7 al centro abitato di Laterza (Taranto);

che da circa un anno i suddetti lavori risultano sospesi per la necessità di predisporre una perizia suppletiva e di variante, resasi necessaria per superare sottoservizi non considerati in sede di progettazione iniziale;

che ormai stanno per scadere i termini previsti da contratto per l'ultimazione dei lavori senza che l'opera sia stata completata;

che tale ritardo provoca sensibili disagi alla popolazione di Laterza, che continua a subire i disagi causati da un traffico di automezzi pesanti sempre più intenso, costretto a snodarsi attraverso la via principale della città,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le cause e le responsabilità del ritardo nella ripresa dei lavori;

entro quali nuovi termini l'opera sarà ultimata.

(4-10057)

MAGLIOCCHETTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'amministrazione provinciale di Frosinone con deliberazione n. 48 del 30 maggio 1994 ha approvato, ai sensi del decreto legislativo n. 507 del 1993, il regolamento relativo all'elenco di classificazione tariffario per la tassa TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche);

che con nota del 23 marzo 1995, protocollo n. 4/3814/94, il Ministero delle finanze ha sollevato osservazioni atte a modificare la suddetta deliberazione n. 48 del 1994;

che le sopracitate modifiche sono state apportate dall'amministrazione provinciale di Frosinone con deliberazione n. 50 del 20 luglio 1995;

che la citata deliberazione del consiglio provinciale n. 48 del 1994 è stata adottata in data 30 maggio 1994 oltre il termine perentorio di quattro mesi per la prima applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 507 del 1993, articolo 56, comma 2 (sentenza del

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, II sezione, n. 462 del 7 marzo 1996);

che nella rilevazione delle superfici soggette alla TOSAP-passi carrabili per l'anno 1994 in vari casi non si è tenuto conto della effettiva occupazione di suolo pubblico (profondità per larghezza), ma è stato usato un metodo diverso, perchè probabilmente il calcolo della superficie è stato effettuato con il metodo di misurazione «convenzionale» di un metro lineare di profondità,

l'interrogante chiede di sapere se risulti:

che l'applicazione delle tariffe TOSAP-passi carrabili per l'anno 1994 di cui alle deliberazioni del consiglio provinciale di Frosinone n. 48 del 1994 e n. 50 del 1995 sia stata legittima, oppure se dovevano essere applicate le tariffe in vigore nell'anno precedente (1993), nel caso in cui queste ultime rientrassero nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 507 del 1993;

se in caso contrario ritenga che le suddette tariffe dovessero essere automaticamente adeguate alla misura minima fissata dallo stesso decreto (lire 17.000 al metro quadrato), tenuto conto che soltanto alla fine dell'anno 1995 l'amministrazione provinciale ha provveduto ad avvisare i contribuenti circa l'obbligatorietà della regolarizzazione della propria posizione, ossia con oltre un anno e mezzo di ritardo dalla data di adozione dell'atto deliberativo n. 48 del 1994;

se si sia tenuto conto che per l'anno 1994 la tassa dovuta per i passi carrabili doveva essere riferita effettivamente all'occupazione di suolo pubblico (ad esempio: passo carrabile per una larghezza di metri 4 e per la profondità di metri 0,70 = metri quadrati 2,80, arrotondata a metri quadrati 3 e non calcolata su metri quadrati 4);

se l'applicazione della misura massima delle tariffe adottate dall'amministrazione provinciale di Frosinone dovesse risultare errata, quale dovrebbe essere ad avviso del Ministro la corretta soluzione per ristabilire l'equità fiscale per i circa trentamila cittadini che hanno ricevuto l'avviso di pagamento entro il mese di dicembre del 1994, i quali a tutela dei propri interessi hanno presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale di primo grado;

se si ritenga che l'amministrazione provinciale di Frosinone, in sede di autotutela, possa automaticamente emettere l'annullamento di quanto dovesse risultare errato.

(4-10058)

COLLA. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia. – Premesso:

che la Guardia di finanza di Fiorenzuola (Piacenza) con il coordinamento della procura della Repubblica di Piacenza ha scoperto e denunciato un vasto giro di usura che ha coinvolto vari imprenditori piacentini usurati evidenziando un giro d'affari di alcuni miliardi in titoli, conti correnti, terreni e gioielli;

che nel giugno 1996, sono stati arrestati due usurai e – risulta all'interrogante – sarebbe stato denunciato a piede libero per favoreggiamento reale in usura addirittura il direttore della filiale di Tabiano, nel

comune di Salsomaggiore (Parma), della Cassa di risparmio di Parma e Piacenza, e in quel periodo assessore al commercio ed ai servizi sociali, eletto nella lista dell'Ulivo;

che l'opinione pubblica, anche tramite i giornali locali, si attendeva una chiara e netta presa di posizione da parte dell'istituto di credito mediante richiesta di costituzione di parte civile nel processo da poco iniziato, cosa che invece non si sarebbe verificata; in seguito a questa vicenda lo stesso istituto di credito, che è tesoriere del comune di Salsomaggiore e tesoriere dell'azienda termale di Tabiano, ha subito un danno di immagine e probabilmente anche economico,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendono attivare gli strumenti idonei, coinvolgendo gli organi di controllo e vigilanza, affinché venga chiarito nel più breve tempo possibile se ci sia stata negligenza o complicità nell'atteggiamento tenuto dall'istituto di credito nei confronti di questo direttore e di tutta la vicenda, allo scopo di fornire una risposta forte al dilagante fenomeno dell'usura e affinché lo spirito della legge 7 marzo 1996, n. 108, non sia disatteso.

(4-10059)

LARIZZA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la legge n. 223 del 1990, nota come «legge Mammi» non prevedeva che venissero rilasciate concessione per le TV comunitarie;

che Telebiella (gruppo amici Telebiella) che in precedenza trasmetteva sulle frequenze 32 e 60 si vide costretta, in quanto TV non commerciale, a sospendere le proprie trasmissioni in attesa che il legislatore stabilisse la legittimità delle TV non commerciali (o comunitarie), così come era avvenuto per le radio;

che la successiva legge n. 442 del 1993 stabilì che potevano essere rilasciate concessioni alle TV non commerciali;

che l'articolo 1 di tale legge stabiliva che l'atto di concessione poteva essere rilasciato agli impianti censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 223 del 1990;

che tale articolo prevedeva che gli impianti in esercizio erano autorizzati a proseguire la propria attività a condizione che inoltrassero domanda ai sensi di legge;

che Telebiella, all'epoca TV non commerciale, non poté inoltrare alcuna domanda dato che la «legge Mammi» non ne prevedeva l'esistenza;

che se Telebiella avesse continuato l'esercizio dei propri impianti all'atto dell'entrata in vigore della «legge Mammi» sarebbe stata perseguibile ai sensi dell'articolo 195 del codice delle poste e delle comunicazioni, come modificato dall'articolo 30 della legge 223 del 1990;

che se Telebiella avesse continuato a trasmettere avrebbe violato la legge;

che l'articolo 3 della legge n. 249 del 1997 prevede l'istituzione di emittenti locali monotematiche, le quali devono dedicare il 70 per cento delle trasmissioni a temi di chiara utilità sociale quali la salute, la sanità e i servizi sociali, classificabili per ciò stesso come emittenti di servizio;

che sulla base di tale norma la società denominata gruppi amici di Tebiella A21 ha inoltrato la domanda al fine di essere autorizzata a trasmettere da impianto emittente locale di servizio, avente carattere monotematico;

che nel dicembre del 1997 il Ministero competente ha accolto una domanda analoga presentata da una emittente di servizio monotematica denominata Telesalute che trasmetteva a Roma, rilasciando a quest'ultima regolare autorizzazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quando il Ministro in indirizzo intenda emanare il piano delle frequenze che la legge n. 249 del 1997 prevedeva dovesse essere emanata entro il 31 gennaio 1998;

se e quando intenda emanare il regolamento previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997;

se non si ritenga di dover accogliere la domanda presentata dalla emittente di servizio denominata GAT A21 così come è avvenuto per Telesalute.

(4-10060)

FIGURELLI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per conoscere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo, e i provvedimenti di conseguenza adottati, sulla grave, macabra, intimidazione mafiosa all'amministrazione comunale di Palermo, fatta stamane nella Villa Trabia nella persona dell'assessore Giovanni Ferro, intimidazione per la quale il prefetto Luigi Damiano ha, opportunamente e tempestivamente, già tenuto la riunione del Comitato provinciale per la sicurezza.

(4-10061)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con la legge delega n. 254 del 1997 il Parlamento italiano, facendo propria la proposta del Governo, ha soppresso tutte le preture esistenti sul territorio nazionale ed ha istituito il giudice unico monocratico presso i tribunali che hanno assorbito tutte le funzioni già del pretore;

che con la stessa legge il Parlamento ha previsto l'istituzione di sezioni distaccate del tribunale dei comuni già sedi di preture che avessero i seguenti requisiti: estensione del territorio, popolazione, carico di lavoro, accessibilità;

che con tale legge delega è stato demandato al Consiglio dei ministri di individuare i comuni delle sedi distaccate di tribunale;

che il 19 dicembre 1997 il Governo ha articolato, approvandolo, lo schema del decreto legislativo di attuazione della suddetta delega e, a seguito di appropriata ed approfondita istruttoria svolta dagli esperti del Ministero di grazia e giustizia, ha scelto Sessa Aurunca quale sezione distaccata del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con accorpamento delle preture di Carinola e Teano;

che la pubblicazione di tale schema ha causato la reazione del comune di Carinola che, attraverso i suoi rappresentanti, ha rivendicato a se stesso, non si sa a quale titolo, il suo diritto ad avere la sede della sezione distaccata del tribunale;

che la legge delega n. 254 del 1997 prevedeva anche l'acquisizione del parere consultivo motivato delle Commissioni giustizia di Camera e Senato;

che il 29 gennaio 1998 la Commissione giustizia della Camera ha deliberato che la sezione distaccata del tribunale fosse istituita a Carinola anzichè a Sessa Aurunca;

che nella stessa data la Commissione giustizia del Senato ha, invece, confermato la scelta governativa che indicava Sessa Aurunca come sede della sezione distaccata del tribunale;

che il 13 febbraio 1998 il Consiglio dei ministri ha fatto proprio il parere della Commissione giustizia della Camera, ignorando il parere motivato espresso dalla Commissione del Senato, ed ha prescelto il comune di Carinola come sede distaccata del tribunale;

che nelle more di tale procedimento sono stati molteplici gli interventi presso gli organi competenti per sottolineare che non poteva esserci confronto tra Sessa Aurunca e Carinola, in base alla diversa struttura civica dei due capoluoghi, contando Carinola centro meno di 900 abitanti, mentre Sessa Aurunca ne conta circa 12.000 ed ha struttura di cittadina che Carinola sembra non avere;

che la stessa estensione territoriale dei due comuni, con i rispettivi mandamenti, è di gran lunga favorevole a Sessa Aurunca;

che in sede di istruttoria ministeriale è stata manifestata l'esigenza e la preoccupazione del Ministro di avere subito a disposizione le strutture logistiche per ospitare le nuove strutture giudiziarie ed il sindaco di Sessa, convocato per tale motivo presso la presidenza della corte di appello di Napoli, il 9 gennaio 1998 ha attestato, esibendo apposita delibera del consiglio comunale, l'immediata disponibilità sia dell'attuale sede della pretura sia di un edificio di 48 vani sia di 3 ampi locali utilizzabili come aule di giustizia per lo svolgimento dell'attività giudiziaria richiesta dalla nuova normativa;

che la decisione del Consiglio dei ministri contraddice sia i principi della legge delega sia quelli prospettati nel progetto legislativo già approvato; infatti:

a) la popolazione dei mandamenti, secondo i dati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1993, era attestata a 40.216 abitanti nell'ex mandamento di Sessa Aurunca, mentre quello di Carinola era di 40.002;

b) il carico di lavoro per i nuovi procedimenti iscritti nell'ultimo quadriennio è di oltre 7.800 a Sessa Aurunca e di 2.800 circa a Carinola per gli affari civili (preponderanti) è di 1.500 circa a Sessa Aurunca e di 1.900 a Carinola per gli affari penali;

c) la maggiore accessibilità a Sessa Aurunca è a tutti palese: Carinola dista dalla statale Appia quasi 4 chilometri, mentre Sessa Aurunca è sita proprio sull'Appia e il suo territorio è attraversato anche dalla strada statale Domitiana;

che è inoltre da sottolineare che a Sessa Aurunca vi sono il commissariato di polizia, il comando dei carabinieri, la brigata della Guardia di finanza, il Corpo forestale dello Stato, oltre che un'ampia diffusione del terziario pubblico, con tutti gli uffici periferici statali e con l'inse-diamento di tutte le scuole private e pubbliche; ciò determina un'importan-za notevole di Sessa Aurunca come centro di ogni attività economica, sociale e culturale,

si chiede di conoscere quali siano stati i criteri ed i nuovi elementi in base ai quali è stata prescelta Carinola, in difformità ai requisiti ap-provati dal Ministero di grazia e giustizia e dello stesso Governo.

(4-10062)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Mini-stro di grazia e giustizia. – Premesso:

che con la pretesa esigenza di verifiche e riscontri su presunti episodi di procacciamento di notizie riservate e/o di violazione del se-greto, segnalati dal nucleo di polizia giudiziaria della Capitaneria di por-to di La Maddalena, nello scorso autunno il procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Cagliari disponeva perquisizio-ni presso l'«ufficio aiutanti preposto alla vigilanza ed al controllo» di Mariscuola (La Maddalena) e le abitazioni dell'ufficiale e dei due sot-tufficiali componenti dell'ufficio stesso; il personale di questo ufficio è abilitato a svolgere indagini di polizia giudiziaria avendo frequentato ap-posito corso presso la scuola sottufficiali di Firenze dell'Arma dei carabinieri;

che sia queste perquisizioni sia i precedenti interrogatori dei tre militari di detto «ufficio aiutanti proposto alla vigilanza ed al controllo» erano compiute da elementi del nucleo di polizia giudiziaria della capi-taneria di porto di La Maddalena; questi elementi nella fattispecie con funzioni inquirenti risulterebbero coinvolti in fatti anomali con potenzia-le violazione delle norme di legge sull'abuso, oggetto di rapporto (pre-cedente alle perquisizioni ed agli interrogatori del personale del citato «ufficio aiutanti preposto alla vigilanza ed al controllo» di Mariscuola (La Maddalena) trasmesso alla superiore autorità;

che a consuntivo delle avvenute perquisizioni non sarebbero ri-sultati documenti classificati e/o riservati, ma atti – regolarmente nume-rati e catalogati nel verbale della perquisizione – probanti sia abusi per-petrati dal personale della capitaneria di porto che aveva fatto pervenire al magistrato la segnalazione originante la perquisizione, sia la conces-sione di un soggiorno estivo gratuito presso impianti balneari della Ma-rina militare a beneficio del procuratore militare della Repubblica firma-tario dell'ordine di perquisizione;

che quest'ultima circostanza non induceva detto procuratore mili-tare della Repubblica ad autoricusazione; al contrario nell'udienza pres-so il tribunale militare del riesame di Cagliari lo stesso procuratore mili-tare, ad avviso dell'interrogante, si accaniva, al di là di ogni limite for-male ed etico, nei confronti del sottufficiale dell'«ufficio aiutanti prepo-sto alla vigilanza ed al controllo» di Mariscuola nella cui abitazione, du-rante la perquisizione, sarebbero stati scoperti e sequestrati – come anti-

cipato – atti anche probanti la concessione di un soggiorno estivo presso impianti balneari della Marina militare a beneficio dello stesso procuratore;

che in tempi successivi all'udienza di cui sopra personale della Marina militare di La Maddalena è stato avvicinato da elementi diversi con la richiesta di sottoscrivere dichiarazioni nocive per il sottufficiale nella cui abitazione, durante la perquisizione, sarebbero stati scoperti e sequestrati anche atti probanti la concessione al magistrato inquirente in questione di soggiorno estivo negli impianti balneari della Marina militare a beneficio del procuratore;

che nei mesi antecedenti ai fatti di cui sopra all'interno del comprensorio militare di Mariscuola (La Maddalena) era stata data alle fiamme l'automobile del sottufficiale addetto all'«ufficio aiutanti preposto alla vigilanza ed al controllo», lo stesso sottufficiale – giova ripetere – nella cui abitazione sarebbero stati scoperti e sequestrati documenti sul soggiorno estivo per il magistrato inquirente in questione presso impianti balneari della Marina militare;

che nonostante le sollecitazioni contenute in atti parlamentari di sindacato ispettivo e personali contatti dell'interrogante con le più alte autorità militari marittime della Sardegna le indagini sulla distruzione dell'auto di cui sopra non andavano oltre le constatazioni formali;

che diversamente, all'indomani della descritta perquisizione, con zelo sospetto e con insolita sollecitudine, il capitano di vascello comandante di Mariscuola, con notificazione sull'ordine del giorno, rimuoveva il personale dell'«ufficio aiutanti preposto alla vigilanza ed al controllo» dalle funzioni e lo destinava separatamente ad altri, diversi uffici senza uno specifico impiego;

che dal contesto di quanto precede si desume che il personale dell'«ufficio aiutanti preposto alla vigilanza ed al controllo» in generale ed in particolare il sottufficiale nella cui abitazione sarebbero stati scoperti e sequestrati documenti sul soggiorno estivo per il magistrato inquirente presso impianti balneari della Marina militare sono stati sottoposti a forme diverse di intimidazione e persecuzione a motivo delle risultanze delle indagini che gli stessi stavano per concludere su irregolarità in vasta scala, con coinvolgimento di magistrati militari, circa le assegnazioni di alloggi della Marina militare e le concessioni di permanenze negli impianti balneari della stessa Marina militare in Sardegna, si chiede di conoscere:

se non sia doveroso ed urgente sottoporre il comportamento del procuratore militare della Repubblica di cui sopra ad inchiesta da parte dei competenti organi del Ministero di grazia e giustizia, anche nell'eventualità di accertamenti per il deferimento al Consiglio superiore della magistratura;

se non sia doveroso ed urgente disporre un'indagine allargata da parte di elementi indipendenti sulla regolarità delle assegnazioni degli alloggi della Marina militare in Sardegna e delle concessioni di permanenze negli impianti della stessa Marina militare in Sardegna; alcuni di questi impianti sono ubicati sulla Costa Smeralda, ove le permanenze, soprattutto nella stagione estiva, sono desiderate e contese; l'indagine ri-

chiesta non dovrebbe fermarsi dinanzi al coinvolgimento di magistrati e di alti ufficiali anche con incarichi a Roma e dovrebbe altresì accertare che sia l'incendio dell'auto sia l'azione poliziesco-giudiziaria sintetizzate nei confronti del sottufficiale cui più volte s'è accennato non siano la conseguenza dell'attività svolta dal sottufficiale stesso circa situazioni non legittime nell'assegnazione degli alloggi militari e nella concessione di permanenze negli stabilimenti balneari della Marina militare.

(4-10063)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-01681, del senatore Follieri, sul trasferimento di personale del tribunale di Foggia;

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-01629, dei senatori Forcieri ed altri, sulla tragedia della funivia del Cermis;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01685, del senatore Germanà, sull'assunzione di operatori di servizio presso le succursali delle poste della città di Messina;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01683, dei senatori Marino e Caponi, sulla società multinazionale Texas Instruments;

3-01684, del senatore Tapparo, sulla privatizzazione della SEAT;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01682, del senatore Smuraglia, sul licenziamento di personale della società ACI 116.

